
1 I provvedimenti legislativi del 58 a.C.

Sommario 1.1 La confisca di Cipro. – 1.2 L'incarico di Catone. – 1.3 Il rimpatrio degli esuli bizantini, il tetrarca galata Brogitaro e la politica estera di Clodio. – 1.4 La trasformazione di Cipro in provincia romana. – 1.5 La cronologia delle leggi relative a Cipro.

1.1 La confisca di Cipro

Prima di esaminare come si articolò dal punto di vista evenemenziale la conquista di Cipro, è essenziale ricostruire con la maggior precisione possibile il contenuto dei provvedimenti legislativi che sancirono l'incorporazione dell'isola nello stato romano e individuare le cause che determinarono tale scelta, definendo così il contesto storico in cui si attuò l'episodio. L'analisi, che occuperà i primi due capitoli del libro, si svilupperà a partire dalle argomentazioni presenti in alcune orazioni ciceroniane, che costituiscono per noi la testimonianza più antica delle vicende in esame. Si tratta di documenti che prendono origine da una conoscenza diretta dei fatti, nei quali Cicerone fu spesso coinvolto in prima persona. Gli studiosi hanno ben rimarcato come tali fonti non debbano essere recepite passivamente, poiché presentano un esplicito carattere di invettiva, che spesso non distingue il registro dell'esposizione oggettiva dei fatti da quello dell'ingiuria personale.¹ La conoscenza delle tecniche dell'orato-

¹ Per l'uso della retorica e, in particolare, dell'invettiva in Cicerone vedi Jackob 2005; Booth 2007; Lintott 2008; Narducci 2009. Più in generale sulla retorica tardorepubblicana vedi Gray, Balbo, Marshall, Steel 2018; van der Blom, Gray, Steel 2018. Sul trattamento di Clodio nelle orazioni ciceroniane si rimanda a Pina Polo 1991; Seager 2014.

ria adottate da Cicerone consente tuttavia in molti casi di distinguere fra dato evenemenziale e costruzione retorica: pertanto i discorsi ciceroniani costituiscono comunque un documento storico di fondamentale importanza, anche per la conoscenza dell'episodio che intendiamo indagare. All'evidenza fornita dall'Arpinate si affiancherà poi quella desumibile da altre fonti più tarde, ma non per questo meno informative, esaminando le quali si cercherà conferma delle ipotesi avanzate.

Secondo la narrazione a noi trasmessa dagli autori antichi, la proposta di legge avanzata da Clodio, che decretò formalmente l'iniziativa di anettere Cipro, derivò da una decisione maturata all'improvviso. Per lungo tempo, infatti, l'isola era rimasta apparentemente esclusa dagli interessi della classe dirigente romana. Il più antico riferimento al procedimento legislativo di annessione del possedimento tolemaico è individuabile in alcuni passi dell'orazione *De domo sua*, che Cicerone pronunciò il 29 settembre 57 a.C. di fronte al collegio dei pontefici, poche settimane dopo il suo rientro a Roma dall'esilio.² Il discorso mirava a dimostrare, mediante quella che è stata efficacemente definita un'operazione di «teologia politica»,³ che Clodio, durante l'anno precedente, aveva ricoperto la carica di tribuno della plebe in maniera illegale, dal momento che egli apparteneva a una *gens* patrizia e che la sua adozione da parte di una famiglia plebea era avvenuta irregolarmente.⁴ Qualora avesse raggiunto il proprio intento, Cicerone avrebbe ottenuto di conseguenza l'invalidazione di tutti i provvedimenti emanati da Clodio durante il suo tribunato,⁵ fra i quali si annoveravano in primo luogo la stessa legge sull'esilio di Cicerone, nonché la confisca dei beni dell'oratore,⁶ in particolare della sua casa sul Palatino, abbattuta per permettere la costruzione di un tempio, consacrato alla dea *Libertas*.⁷

² Per una piena comprensione del testo rimane fondamentale il commento di Nisbet 1939; cf. Scheidegger-Lämmle 2017. Per il contesto politico dell'orazione vedi Bellemore 2008; Kenty 2018. In merito alla cronologia dei discorsi ciceroniani si sono seguite le indicazioni di Marinone 2004 e Kaster 2006, 393-408; cf. Grimal 1967.

³ Gildenhard 2011, 305: «This vision, which implies a political theology centred in a conception of divine justice, has clear philosophical underpinnings, even though Cicero does his best to cover his tracks».

⁴ Per un'analisi giuridica del passaggio di Clodio dall'ordine patrizio a quello plebeo, spesso definito come *transitio* o *transvectio ad plebem*, vedi Vernacchia 1959; Salvatore 1992; cf. Riggsby 2002a.

⁵ Sulla legislazione di Clodio rimane imprescindibile il contributo di Fezzi 1999.

⁶ Per la legge sull'esilio di Cicerone vedi Gabba 1961; Moreau 1987; Lintott 2008, 175-85; Venturini 2009; Fezzi 2014; cf. anche Garcea 2005.

⁷ Sul tema, ampiamente indagato dalla critica recente, vedi Berg 1997; Liou-Gilbe 1998, 53-9; Krause 2001; Lennon 2010; Arena 2012, 212-14; Begemann 2015; Berthelet 2016.

L'asprezza dello scontro fra le diverse fazioni della politica romana obbligò però Cicerone ad allargare maggiormente l'orizzonte dei temi trattati nel discorso e a includervi un lungo preambolo, che prendeva in considerazione anche altre questioni di attualità.⁸ Fra esse si distingueva la proposta, avanzata poche settimane prima dall'oratore stesso, di conferire a Pompeo l'incarico di occuparsi per cinque anni dei rifornimenti granari di Roma, affidandogli l'ufficio della *cura annonae*.⁹ Il disegno ciceroniano era stato fortemente avversato da Clodio, che aveva pubblicamente sostenuto l'inopportunità di assegnare al comandante romano un altro incarico *extra ordinem*.¹⁰ È proprio contro l'opposizione di Clodio che l'oratore si scaglia al paragrafo 20 della *De domo sua*:

*Tua vero quae tanta impudentia est, ut audeas dicere extra ordinem dari nihil cuiquam oportere? Qui cum lege nefaria Ptolomaeum, regem Cypri, fratrem regis Alexandrini, eodem iure regnantem causa incognita publicasses, populumque Romanum scelere obligasses, cum in eius regnum bona fortunas patrociniū huius imperi inmisisses, cuius cum patre avo maioribus societas nobis et amicitia fuisset, huius pecuniae deportandae et, si ius suum defenderet, bello gerendo M. Catonem praefecisti.*¹¹

La tua quale impudenza è mai, che osi dire che non bisogna dare nulla di straordinario a nessuno? Tu, dopo aver confiscato con una legge infame per un motivo sconosciuto il patrimonio di Tolomeo, re di Cipro, fratello del re di Alessandria e sovrano altrettanto legittimo, dopo aver costretto il popolo romano a compiere un crimine, dopo aver imposto il patrocinio di questo nostro impero al regno, ai beni e alle fortune di un uomo con il cui padre, nonno e antenati i nostri rapporti erano di alleanza e amicizia, hai incaricato Marco Catone di portare via il suo tesoro e, nel caso in cui egli avesse fatto valere i propri diritti, di muovergli guerra.

Cicerone controbatte il rifiuto di Clodio di sostenere il conferimento di incarichi straordinari, rinfacciandogli di aver egli stesso promos-

⁸ Per un'analisi contenutistica dell'orazione si rimanda a Classen 1985, 219-66; cf. Stroh 2004; Formarier 2011. Sul ruolo di Clodio nella *De domo sua* vedi Seager 2014, 228-31.

⁹ Sull'incarico della *cura annonae* affidato a Pompeo vedi Pinzone 1990; Vervae 2020; cf. Rickman 1980, 55-8; Vervae 2014, 220-1; Fezzi 2019, 120-2.

¹⁰ Cf. Tatum 1999, 122-5, 186-7; Fezzi 2008, 83-4. Per lo *status quaestionis* sul tema delle magistrature *extra ordinem* vedi Arena 2012, 179-200; cf. già Ridley 1981.

¹¹ Cic. dom. 20.

so un'iniziativa analoga, che era stata affidata a Catone il Giovane. Dal testo si evince come l'oratore intendesse rivolgere al proprio avversario due distinte accuse, entrambe relative a provvedimenti che riguardavano l'isola di Cipro. In primo luogo, Clodio è considerato il promotore di una *lex*, in base alla quale si stabilì di confiscare (*publicare*) il patrimonio di Tolomeo, imponendo al suo regno (*regnum*), ai suoi beni immobili (*bona*) e alle sue sostanze mobili (*fortuna*) il *patrocinium* del popolo romano.¹² In seconda istanza, il tribuno è ritenuto responsabile di aver fatto incaricare (*prae-ficere*) Catone di trasferire (*deportare*) a Roma il denaro (*pecunia*) del sovrano di Cipro e di muovergli guerra, qualora questi avesse tentato di far valere i propri diritti. Per poter individuare correttamente il contenuto delle leggi promulgate su iniziativa di Clodio è necessario esaminare nel dettaglio ciascuna delle imputazioni rivoltegli da Cicerone. A tal fine, analizzeremo nelle prime due sezioni del capitolo la terminologia presente nel passo citato e ne cercheremo riscontri sia in altri momenti dell'opera dell'Arpinate, che nelle fonti successive.

Nel testo della *De domo sua* un'enfasi rilevante è assunta in particolare dal verbo *publicare*, che l'oratore utilizza in senso letterale e tecnico, con il significato di «rendere pubblico», «inglobare qualcosa fra i beni della *res publica*».¹³ Le modalità di tale azione sono meglio esplicitate dallo stesso Cicerone in un altro discorso, posteriore di pochi mesi alla *De domo sua* e databile alla prima metà di marzo del 56 a.C.: la *Pro Sestio*.¹⁴ In esso l'autore elenca nuovamente i crimini compiuti da Clodio in qualità di tribuno della plebe, affermando:

De hoc nihil cogitante, nihil suspicante, eisdem operis suffragium ferentibus, est rogatum ut sedens cum purpura et sceptro et illis insignibus regiis praeconi publico subiceretur, et imperante populo

¹² Nel testo si è preferito accogliere la lezione *patrocinium*, attestata dalla tradizione manoscritta, invece della congettura *latrocinium*, già presente nell'edizione aldina: cf. Otto, Bengtson 1938, 193, nota 3: «Cicero, *de domu sua* 20, [...] wo er Clodius beschuldigt, er habe dem Ptolemaios von Kypern [...] *das patrocinium des imperium* (so ist mit den Handschriften zu lesen, die Konjektur *latrocinium* sollte man endlich aufgeben) auferlegen wollen, wobei Clodius natürlich gehofft haben wird, selbst der *patronus* zu werden». Sul tema del *patrocinium orbis Graeci* esercitato dai Romani vedi Badian 1958, 69-75. Per la differenza semantica fra *bona* e *fortuna* in Cicerone cf. Cic. *Verr.* 2.3.66.

¹³ In altro contesto, il verbo è presente con la stessa valenza semantica anche ai paragrafi 101 e 102 della medesima orazione. Sul ruolo giuridico della *publicatio* si rimanda a Salerno 1990, con le osservazioni di Hinard 1993. Un'ampia esemplificazione sul tema è raccolta in Chillet, Ferriès, Rivière 2016. Per una disamina specifica del ruolo della *publicatio* nella *De domo sua* vedi Bats 2016.

¹⁴ Sulla *Pro Sestio* vedi Renda 2007; cf. Alexander 2002, 206-17. Importanti sono anche la traduzione inglese e il commento di Kaster 2006. Per il ruolo di Clodio nell'orazione si rimanda a Seager 2014, 231-2.

*Romano, qui etiam bello victis regibus regna reddere consuevit, rex amicus [...] cum bonis omnibus publicaretur.*¹⁵

Senza che [Tolomeo] ne avesse alcun pensiero o sospetto, fu proposta al voto di quella stessa banda di mercenari una legge, per la quale egli, nella maestà della porpora, dello scettro e di ogni insegna regale, veniva assoggettato a un pubblico banditore. Per ordine del popolo romano, che anche ai re vinti era solito restituire i regni, un re amico, senza che gli fosse imputata alcuna colpa, né comunicata alcuna preventiva intimazione, diventava con tutti i suoi beni proprietà pubblica.

Il verbo *publicare* compare di nuovo al termine del passo, dove è però affiancato da un'altra perifrasi, che specifica ulteriormente le modalità di confisca delle proprietà regali cipriote: secondo Cicerone, infatti, esse sarebbero state consegnate da Clodio nelle mani di un banditore pubblico (*praeco*).¹⁶ *Publicare* e *praeconi subicere* sono espressioni collegate semanticamente, che Cicerone utilizza a proprio vantaggio, attingendole a un repertorio di invettive da rivolgersi contro Clodio.¹⁷ Si tratta, infatti, di accuse che riecheggiano spesso nelle orazioni *post reditum*.¹⁸

Così, al paragrafo 52 della già citata *De domo sua*, Clodio era già stato oggetto di un preciso attacco:

*Tu lege una tulisti, ut Cyprius rex, cuius maiores huic populo socii atque amici semper fuerunt, cum bonis omnibus sub praeconem subiceretur et exsules Byzantium reducerentur.*¹⁹

Tu hai proposto un'unica legge, in base alla quale il re di Cipro, i cui antenati sono sempre stati alleati e amici del nostro popolo, è stato messo con tutti i suoi beni a disposizione di un pubblico banditore e gli esuli sono stati ricondotti a Bisanzio.

¹⁵ Cic. *Sest.* 57.

¹⁶ Sul ruolo del *praeco* e sulle aste nel mondo romano si rimanda all'approfondimento monografico di García Morcillo 2005, part. 137-56; cf. anche Bond 2016, 21-58; Bur 2018, 480-4; David 2019, 207-22.

¹⁷ Cf. García Morcillo 2005, 140: «El *praeconi subicere*, que encontramos en la literatura desde Plauto, adquiere en la obra de Cicerón la forma de un *topos* marcadamente negativo, aún cuando el propio *praeco* no siempre se sitúe en el epicentro de la crítica».

¹⁸ Sulle orazioni *post reditum* nel loro complesso si rimanda alle sintetiche considerazioni di Riggsby 2002b. Per un'analisi della strategia retorica che permea tali discorsi vedi Raccanelli 2017.

¹⁹ Cic. *dom.* 52.

Dal testo si evince innanzitutto l'esistenza di un'ulteriore disposizione ascrivibile alla legge che stabilì l'annessione di Cipro: la persona incaricata della confisca dei beni di Tolomeo avrebbe dovuto anche occuparsi di ricondurre a Bisanzio un gruppo di esuli.²⁰ L'oratore ricorre inoltre all'espressione *sub praeconem subicere*, che, con una minima variante (*praeconi subicere*), figura anche nel passo della *Pro Sestio*.

In qualità di generica allusione alla vendita all'incanto dei beni di un individuo, la formula appare già nella *Pro Quinctio*, orazione che segnò nell'81 a.C. l'esordio di Cicerone nell'attività forense. In essa l'autore sostiene che può considerarsi fortunato chi, pur privato di alcuni beni, mantiene salda la propria reputazione, mentre l'esproprio determinato dall'insolvenza è paragonato alla morte del debitore.²¹

*Cuius vero bona venierunt, cuius non modo illae amplissimae fortunae sed etiam victus vestitusque necessarius sub praeconem cum dedecore subiectus est, is non modo ex numero vivorum exturbatur, sed, si fieri potest, infra etiam mortuos amandatur. [...] De quo homine praeconis vox praedicat et pretium conficit, huic acerbissimum vivo videntique funus ducitur.*²²

Quando invece va in vendita il patrimonio di qualcuno, quando non solo i suoi beni più cospicui, ma pure il necessario per nutrirsi e vestirsi è posto con ignominia alla mercé di un pubblico banditore, costui non viene solo bandito dal novero dei vivi, ma, se ciò è possibile, viene relegato ancora più in basso dei morti. [...] Quando la voce del banditore grida il nome di un uomo e ne fissa il prezzo, a costui, benché vivo e vegeto, viene celebrato il più crudele dei funerali.

Il passo ben dimostra quanto la società romana ritenesse infamante la procedura mediante la quale una persona veniva posta *sub praeconem*.²³ Ne consegue che anche buona parte delle considerazioni formulate da Cicerone a proposito della conquista di Cipro possano essere ascritte all'ambito del *topos* letterario. Così, al paragrafo 59 della *Pro Sestio*, poco dopo aver accusato Clodio di aver posto Tolomeo a disposizione di un banditore pubblico, l'oratore afferma:

²⁰ Cf. *infra*, § 1.3.

²¹ Sulla percezione degli individui insolventi a Roma si rimanda a Purpura 2007.

²² Cic. *Quinct.* 49-50.

²³ Per un'analisi circostanziata del passo e del ruolo svolto dal *praecon* nelle vendite all'incanto vedi Rauh 1989, 459-60; cf. García Morcillo 2005, 44-8.

*Ille Cyprius miser, qui semper amicus, semper socius fuit, de quo nulla umquam suspicio durior aut ad senatum aut ad imperatores adlata nostros est, vivus, ut aiunt, est et videns cum victu ac vestitu suo publicatus.*²⁴

Quell'infelice cipriota, che era sempre stato nostro amico e alleato, sul cui conto nessun sospetto abbastanza serio era mai stato riferito al senato o ai nostri comandanti, vivo e vegeto, come si dice, è stato dichiarato proprietà, pubblica con ciò di cui si nutre e si veste.

Il passo riprende letteralmente due espressioni allitteranti, che l'oratore aveva già utilizzato venticinque anni prima nella *Pro Quinctio*. Come, infatti, in tale discorso il *victus vestitusque necessarius* del protetto di Cicerone erano stati posti alla mercé di un banditore, così, nella *Pro Sestio*, Tolomeo viene *cum victu ac vestitu suo publicatus*;²⁵ come l'asta dei propri beni equivaleva a un funerale per il debitore insolvente, benché *vivo videntique*, così il re di Cipro viene spodestato *vivus et videns*.²⁶ Se ne deduce che, a proposito della confisca dei beni regali di Tolomeo, Cicerone utilizzò sì alcune espressioni tecniche, ma le affiancò a formulazioni topiche, che egli attinse al proprio repertorio.²⁷ In tale prospettiva, il patrimonio confiscato non assume soltanto una valenza economica, ma è anche da considerarsi il simbolo visibile di una condizione sociale privilegiata: come nel caso degli esponenti della classe dirigente romana, anche in quello del sovrano straniero la requisizione dei beni diviene significativa di un declasamento sociale e, soprattutto, della perdita di una dignità di rango.

Nella prima attestazione della *Pro Sestio* da noi esaminata, il sostantivo *praeco* è affiancato dall'aggettivo *publicus*.²⁸ È proprio la connotazione fornita da tale attributo che consente di collegare l'intero sintagma all'altra forma espressiva, mediante la quale Cicerone definisce l'operazione di confisca dei beni del re di Cipro: il verbo *pu-*

²⁴ Cic. *Sest.* 59.

²⁵ Cf. García Morcillo 2016, 119: «Such announcements, Cicero insists, not only involved properties but also the livelihood (*uictus*) and even clothing (*uestitus*) of those affected by this practice. The *proscriptio* was, in Cicero's view, a personal humiliation worse than death».

²⁶ Cf. Kinsey 1971, 133: «It is interesting to see that the two proverbial expressions of these sections [...] occur again together in *Sest.* 59, where Cicero is again talking of the public auction of a man's property, but there the alliteration of both is toned down, one is apologized for and the metaphors are less violent». La formula *vivus et videns*, forse mutuata dal greco ζῶν καὶ βλέπων, non è infrequente negli autori latini: cf. ad esempio Ter. *Eun.* 73; Lucr. 3.1046.

²⁷ Altre attestazioni della formula *praeconi / sub praeconem subicere* in Cicerone sono presenti in Cic. *Att.* 12.40. Sul tema vedi García Morcillo 2016.

²⁸ Cic. *Sest.* 57.

blicare. Oltre che nei testi già menzionati, il verbo figura nuovamente, con riferimento agli eventi in questione, in altri due passi della *Pro Sestio*, nei quali oggetto dell'azione non è più Tolomeo, ma il suo *regnum*.²⁹ In ogni richiamo al tema dell'annessione di Cipro Cicerone ricorre dunque al verbo *publicare* o a espressioni semanticamente affini, quali *praeconi (publico) subicere*. Dato lo scarso intervallo temporale intercorrente fra i due discorsi esaminati e gli eventi in questione, si può presumere che l'oratore conoscesse bene la connotazione giuridica dell'episodio a cui egli accenna. Seppur in forma sintetica, i testi ciceroniani sembrano dunque rispecchiare la terminologia dei provvedimenti che Clodio aveva fatto emanare: è probabile, infatti, che l'oratore intendesse sfruttare tale espediente, al fine di contrastare il proprio avversario politico con le stesse parole presenti nella legge da lui proposta. Ne offre un'ulteriore conferma l'anonimo autore degli *Scholia Bobiensia* alla *Pro Sestio*, che si riferisce alla legge su Cipro come *rogatio Claudia de bonis Ptolemaei publicandis*.³⁰

Se si accoglie tale esegesi, è possibile avanzare un'ulteriore ipotesi interpretativa. Insistendo sulla valenza semantica delle forme *publicus* e *publicare*, Clodio, in qualità di tribuno della plebe, ricorse deliberatamente a un lessico che poneva in risalto l'interesse pubblico della vicenda e, in particolare, dei provvedimenti da lui sottoposti all'approvazione dei comizi. Anche Cicerone sembra, a sua volta, aver colto tale aspetto: la sua enfasi sulla natura 'popolare' della politica di Clodio potrebbe dunque essere interpretata come una critica nei confronti delle derive demagogiche e strumentali, che egli attribuiva alla condotta del tribuno.

Appurato ciò, è ora opportuno esaminare come sia descritta la confisca dei beni di Tolomeo nelle altre fonti antiche a noi note, per comprendere se e in che maniera esse si discostino dal dettato ciceroniano. Una menzione di tale aspetto specifico dell'episodio della conquista di Cipro doveva certamente figurare nell'opera di Tito Livio, composta durante il principato di Augusto. Lo storico patavino era appena nato quando l'isola fu annessa allo stato romano e non poteva quindi serbare ricordi diretti della vicenda.³¹ Tuttavia, egli doveva comunque averne una cognizione sufficientemente precisa, grazie alla memoria dei suoi contemporanei di poco più anziani di lui, oltre che, ovviamente, in base alla lettura di altre fonti scritte, non esclusivamente di carattere storiografico. Il testo integrale del libro 104 degli *Ab Urbe condita*,

²⁹ Cic. *Sest.* 62-3: *Regno enim iam publicato [...] Macula regni publicati* («Essendo infatti già stato confiscato il regno. [...] La macchia del regno confiscato»). Per un'analisi dettagliata dei due passi vedi *infra*, § 1.2.

³⁰ Schol. Cic. *Bob.* p. 133.25-6 Stangl. Sugli *Scholia Bobiensia* si rimanda a La Bua 2019, 77-84.

³¹ Per le vicende biografiche di Livio si veda la sintesi di Mineo 2015, xxxiii-xxxviii.

nel quale erano narrati gli eventi in questione, non si è preservato. Di esso possediamo solamente un breve riassunto (*Periocha*), compilato in età imperiale, verosimilmente fra il II e il IV secolo d.C.:

*Lege lata de redigenda [in] provinciae formam Cypro et publicanda pecunia regia, M. Catoni administratio eius rei mandata est.*³²

Presentata una proposta di legge sulla riduzione di Cipro a provincia e sulla confisca del denaro del re, la gestione di tale impresa fu affidata a Marco Catone.

La critica ha lungamente discusso in merito all'attendibilità delle notizie riportate nelle *Periochae*, anche per quanto concerne l'episodio dell'annessione di Cipro.³³ Pur tenendo in considerazione che l'opera rappresenta il frutto di un rimaneggiamento tardo e spesso poco accurato, è però opportuno esaminarne comunque il contenuto, anche alla luce della felice definizione di Luigi Bessone, secondo cui essa costituisce «a combination of indexes and summaries of Livy's books».³⁴ Secondo tale prospettiva, infatti, lo spazio occupato dagli argomenti esposti nel sunto liviano risulterebbe rappresentativo del rilievo che tali temi originariamente ricoprivano nell'opera dello storico patavino. Se ne può dedurre che nel libro 104 l'episodio della conquista romana di Cipro dovesse assumere una certa importanza, sebbene esso figuri nella *Periocha* in una posizione cronologicamente scorretta, dopo alcuni avvenimenti che si svolsero nel 57 a.C., come il rientro di Cicerone dall'esilio e il conferimento della *cura annonae* a Pompeo.³⁵ Tale anacronismo riguarda anche la cacciata di Tolomeo XII Aulete da Alessandria, verificatasi, come avremo modo di vedere, nell'estate del 58 a.C.³⁶ I due episodi, strettamente connessi, dovevano quindi essere trattati congiuntamente anche nell'opera di Livio.

³² Liv. *perioch.* 104.

³³ Nello specifico, esplicite riserve sono espresse da Badian 1965, 113; Zecchini 1979, 81. Per un inquadramento generale sulle *Periochae* dei libri di Livio e sul loro valore come fonte storica si rimanda a Bessone 2015; cf. già Bessone 1984.

³⁴ Bessone 2015, 425.

³⁵ Liv. *perioch.* 104: *M. Cicero, Pompeio inter alios hortante et T. Anno Milone tr. pl., ingenti gaudio senatus ac totius Italiae ab exilio reductus est. Cn. Pompeio per quinquennium annonae cura mandata est* («Marco Cicerone per le vive raccomandazioni, fra gli altri, di Pompeo e grazie all'azione di Tito Annio Milone, tribuno della plebe, fu richiamato dall'esilio fra l'entusiasmo del senato e dell'Italia intera. A Gneo Pompeo fu affidata per un quinquennio la responsabilità degli approvvigionamenti»).

³⁶ Liv. *perioch.* 104: *Ptolemaeus, Aegypti rex, ob iniurias quas patiebatur a suis relicto regno Romam venit* («Tolomeo, re d'Egitto, per le ingiustizie subite da parte dei suoi, abbandonato il regno, venne a Roma»); cf. *infra*, § 3.3.

Basandosi sulla lettura della *Periocha*, è dunque possibile ricavare che una legge comiziale, definita nel testo *lex lata*, ovvero *lex rogata*, prescriveva di ridurre Cipro allo stato di provincia e di confiscare (*publicare*) il denaro regio (*pecunia regia*). Inoltre, sulla base di un provvedimento distinto da tale legge, la gestione (*administratio*) dell'intera questione era demandata a Catone.

Già a prima vista colpiscono le analogie e le differenze con i testi di Cicerone esaminati poc'anzi. La prima asserzione, relativa alla trasformazione di Cipro in provincia, è assente nei discorsi dell'Arpinate e sarà oggetto di attenzione in una sezione successiva del nostro studio.³⁷ Il secondo punto, al contrario, è stato unanimemente accettato dalla critica, coincidendo esattamente con quanto riscontrato nella *De domo sua*. Nell'orazione si alludeva infatti alla decisione di confiscare (*publicare*) il patrimonio del re di Cipro e di trasportare a Roma il suo denaro (*pecunia*): nella formula *publicanda pecunia regia* la *Periocha* sembra dunque riprendere quasi letteralmente le due notazioni già presenti nel primo passo ciceroniano da noi esaminato.³⁸ In particolare, assai rilevante è il ricorso al verbo *publicare*: si tratta infatti della sua unica attestazione riferita alla conquista di Cipro al di fuori dei discorsi di Cicerone. Tale considerazione suggerisce di attenuare il giudizio di scarsa affidabilità riservato ai riassunti liviani in relazione all'episodio su cui verte la nostra ricerca. Anche il terzo aspetto menzionato nella *Periocha* corrisponde con quanto affermato da Cicerone: come, secondo questi, Catone era stato incaricato di effettuare l'esproprio dei beni di Tolomeo dopo che ne era stata decretata la confisca (*regno iam publicato*),³⁹ così nel testo epitomato dello storico patavino l'approvazione della legge sulla requisizione dei beni ciprioti precedette la delega della gestione (*administratio*) dell'intera operazione a Catone. Nel complesso, dunque, la *Periocha* sembra riproporre fedelmente diverse tematiche già presenti nelle orazioni di Cicerone. Tale affinità andrà dunque presa in considerazione per contemplare una possibile dipendenza del testo liviano dai discorsi dell'Arpinate.

Continuiamo ora ad analizzare in che modo la legislazione sulla confisca dei beni di Tolomeo sia descritta nelle fonti antiche. Lo storico e geografo Strabone dedicò una sezione della sua opera, la cui lunga gestazione occupò i decenni fra la terzultima decade del I secolo a.C. e il terzo decennio del I secolo d.C., alla descrizione del territorio di Cipro e alla narrazione della sua storia, all'interno della quale ampio spazio occupa l'episodio della conquista dell'isola da

³⁷ Cf. *infra*, § 1.4.

³⁸ Cic. *dom.* 20.

³⁹ Cic. *Sest.* 62.

parte dei Romani.⁴⁰ In merito alla legislazione che stabilì la confisca dei beni di Tolomeo, le considerazioni dell'autore si mantengono però molto generiche:

Γενόμενος δήμαρχος ἴσχυσε τοσοῦτον ὥστε ἐπέμφθη Μάρκος Κάτων ἀφαιρησόμενος τὴν Κύπρον τὸν κατέχοντα.⁴¹

Divenuto tribuno della plebe, [Clodio] raggiunse un tale potere che fece mandare Marco Catone a sottrarre Cipro al suo possessore.

L'indeterminatezza terminologica che contraddistingue la breve citazione straboniana non consente di istituire raffronti con gli altri passi finora analizzati. Si noti, tuttavia, la prevalente accezione negativa del verbo ἀφαιρέω, qui adoperato in riferimento alle finalità della missione di Catone. Il verbo, infatti, allude spesso ad atti di furto e di appropriazione indebita e non è da escludere che anche Strabone o la sua fonte intendessero attribuirgli tale valenza semantica.

Considerazioni analoghe si possono esprimere in merito a Pompeo Trogo, le cui *Historiae Philippicae*, anch'esse scritte in età augustea, fornivano una trattazione di storia universale narrata dalla parte dei vinti. Come nel caso dell'opera di Livio, anche l'intera narrazione di Trogo non è giunta a noi, giacché di essa si sono salvati soltanto l'*Epitome* compilata da Giustino, alcuni frammenti sporadici e una serie di *Prologi* contenenti concisi riassunti di ciascun libro.⁴² La conquista romana di Cipro è citata con una formulazione estremamente sintetica nel prologo del quarantesimo libro:

*Quadragesimo volumine continentur haec. [...] Ut Alexandriam post interitum Ptolomaei Lathyri substituti sint eius filii: alteri data Cypros, cui P. Clodii rogatione Romani abstulerunt eam; alter seditione flagitatus Alexandriae Romam profugit belloque per Gabinium gesto recepit imperium.*⁴³

⁴⁰ Per un primo approccio agli studi straboniani si rimanda a Dueck 2000; Dueck, Lindsay, Potchecary 2005; Dueck 2017; cf. anche Arena 2005. Per un recente commento alla sezione della *Geografia* dedicata a Cipro vedi Roller 2018, 841-6.

⁴¹ Strab. 14.6.6.

⁴² Per un recente approfondimento complessivo si rimanda a Borgna 2018; Borgna 2019. Per un'analisi specifica dei contenuti dell'*Epitome* relativi alla tarda età ellenistica e ai rapporti fra Roma e l'Oriente si vedano i contributi raccolti in Galimberti, Zecchini 2016.

⁴³ Pomp. Trog. *prol.* 40; cf. Borgna 2019, 680, nota 689: «Il libro XL rappresenta un altro ottimo esempio di quanto l'estensore dei *Prologi* e Giustino siano mossi da un interesse completamente diverso: ad uno dei sommari maggiormente estesi corrisponde, invece, il libro più breve del *Florilegio*».

Nel quarantesimo libro sono contenuti questi argomenti. [...] Come, ad Alessandria, dopo la morte di Tolomeo Latiro, gli siano succeduti al trono i suoi figli: a uno fu data Cipro, al quale i Romani la sottrassero su proposta di legge di Publio Clodio; l'altro, invece, si rifugiò a Roma incalzato da una sommossa ad Alessandria e, grazie ad una spedizione guidata da Gabinio, riottenne il potere.

La brevità della notazione non consente di argomentare ipotesi articolate sull'orientamento delle osservazioni che figuravano nello scritto di Trogo.⁴⁴ Si noti tuttavia come il verbo *aufferre* («strappare via», «rubare») corrisponda semanticamente alla forma ἀφαίρειέω utilizzata da Strabone: tale equivalenza fu notata già dal grammatico Prisciano di Cesarea, vissuto fra il V e il VI secolo d.C.⁴⁵ È inoltre opportuno rilevare come il prologo definisca *rogatio P(ubli) Clodii* il provvedimento in base al quale fu sancita l'annessione di Cipro: come si è visto, tale formulazione è riscontrabile anche in Cicerone e nei suoi scoli.⁴⁶ Infine, come era presagibile da un profondo conoscitore del mondo ellenistico, Trogo individua correttamente la genealogia del re Tolomeo di Cipro, identificando come egli fosse figlio cadetto di Tolomeo IX Soter II Latiro e fosse salito al potere assieme al fratello maggiore Tolomeo XII Aulete, che ricevette invece il trono di Alessandria.⁴⁷ Il testo trascura però di menzionare che tra la morte di Latiro e l'ascesa dei figli intercorse il breve regno di Tolomeo XI Alessandro II, che rimase sul trono per meno di un mese nell'estate dell'80 a.C.⁴⁸

Procedendo in sequenza cronologica, il tema dei provvedimenti legislativi che determinarono la confisca di Cipro figura nell'opera dello storico di età tiberiana Velleio Patercolo.⁴⁹ Così egli introduce

⁴⁴ Cf. Salomone 1973, 128: «Nulla si può dire sulle fonti della seconda parte del XL libro in cui, come appare dal prologo, si parlava dei Lagidi e delle lotte fra i vari pretendenti fino all'alleanza fra Antonio e Cleopatra e alla sconfitta di Azio. Le vicende erano vicine all'epoca dell'autore e le fonti possono essere state molteplici. Dal sommario e generico prologo non si ricava nessuna indicazione utile».

⁴⁵ Prisc. *gramm.* 18.161 (3.280 Keil).

⁴⁶ Vedi Cic. *dom.* 21; *Sest.* 57, 62; *Schol. Cic. Bob.* p. 133.5, 133.15, 133.25 Stangl. Uno scolio a Lucano suggerisce inoltre che anche Sallustio nelle *Historiae* definisse il provvedimento *rogatio Clodii*: cf. *Adnot. Lucan.* 3.164 = *Sall. hist. frg.* 1.10 Maurenbrecher, su cui vedi *infra*, § 2.5.

⁴⁷ Cf. Hölbl 1994, 193-4; Huß 2001, 669-70; Santangelo 2005.

⁴⁸ Sui rapporti intercorrenti fra gli ultimi esponenti della dinastia dei Tolomei e sulla questione del loro lascito testamentario a favore del popolo romano vedi *infra*, § 2.5.

⁴⁹ Su Velleio si vedano i contributi raccolti in Cowan 2011 e in Valvo, Migliorati 2015. Per la sezione dell'opera di nostro interesse rimane fondamentale il commento di Wodman 1983.

l'episodio al capitolo 45 del secondo e ultimo libro della sua *Historia Romana*, l'unico a essersi preservato integro:

*Idem P. Clodius [...] legem tulit, ut is [...] mitteretur in insulam Cyprum ad spoliandum regno Ptolemaeum.*⁵⁰

Lo stesso Publio Clodio [...] fece votare una legge, affinché egli [scil. Catone] [...] fosse mandato nell'isola di Cipro per privare del regno Tolomeo.

Il testo di Velleio non fornisce indicazioni dettagliate in merito alla legislazione sulla confisca dei beni di Tolomeo. L'autore sembra però alludere in maniera negativa alla *lex* in base alla quale Catone si recò a Cipro per depredare (*spoliare*) il sovrano locale dei suoi beni.⁵¹

Tra le fonti che contengono il maggior numero di dettagli in merito all'episodio della conquista romana di Cipro figurano in primo piano alcune delle biografie dei protagonisti della storia romana tardorepubblicana che Plutarco scrisse negli anni a cavallo tra il I e il II secolo d.C., probabilmente agli inizi del principato di Traiano, di cui l'autore condivideva lo spirito innovatore: si tratta in primo luogo della *Vita* di Catone il Giovane, ma anche di quelle di Bruto, Cesare, Cicerone, Crasso, Lucullo e Pompeo.⁵² Come ha ben dimostrato Christopher Pelling, tali biografie costituiscono un progetto culturale omogeneo, che l'autore preparò attuando una raccolta propeudeutica dei materiali, alla quale si affiancò una progressiva familiarità con i testi della letteratura latina; è inoltre probabile che, se le *Vite* di Cicerone e Lucullo furono scritte per prime, le altre, insieme a quella di Marco Antonio, furono oggetto di una redazione successiva e sostanzialmente simultanea, basata sulla conoscenza di un corpus di fonti condiviso.⁵³ È interessante notare che, in merito alla legislazione sulla confisca dei beni di Tolomeo, le biografie

⁵⁰ Vell. 2.45.4.

⁵¹ Sulle fonti di Velleio, tra cui figuravano in primo luogo i libri *Ab Urbe condita* di Livio, ma anche probabilmente l'opera di Trogo, vedi Hellegouarc'h 1984, 412-17.

⁵² Cf. Stadter 2014, 179: «Plutarch most probably began his *Parallel Lives* in the flood of excitement engendered by the new regime of Trajan. With the accession of Trajan, a new spirit seems to have been born in the Roman upper class. After the frustrations and fear of Domitian's reign, some at least thought it was necessary to rebuild the sense of integrity and justice, a sense of duty towards one's fellow-citizens and the subjects of the empire». Per gli elementi che consentono di datare la *Vita* di Catone al primo decennio del II secolo d.C. vedi Geiger 1993, 309-10.

⁵³ Vedi Pelling 2002, 1-44, 91-115; cf. Stadter 2014, 119-29. Per un approfondimento recente su Plutarco si rimanda a Beck 2014; Chrysanthou 2018. A partire da Peter 1865, la *Quellenforschung* delle biografie plutarchee ha prodotto una bibliografia sterminata; per una sintesi recente vedi Schettino 2014. Per un commento alla *Vita* di Ca-

plutarchee non forniscono però elementi utili: esse si dilungano infatti su singoli aspetti della missione di Catone, ma non ne specificano le premesse dal punto di vista giuridico, che costituiscono invece l'oggetto della prima parte del nostro studio. Tale carenza di informazioni è probabilmente riconducibile alla scarsa competenza di Plutarco nel campo delle istituzioni politiche romane della tarda età repubblicana.⁵⁴

Nell'opera di Floro, redatta verosimilmente all'epoca di Adriano o di Antonino Pio, figura un breve capitolo, che la tradizione manoscritta intitola *Expeditio in Cypron*.⁵⁵ Si tratta di un conciso riassunto dei fatti inerenti alla conquista romana dell'isola, al termine del quale lo scrittore afferma:

*Victor gentium populus et donare regna consuetus, P. Clodio tribuno plebis duce, socii vivique regis confiscationem mandaverit.*⁵⁶

Il popolo vincitore di genti e abituato a donare regni, su iniziativa di Publio Clodio, tribuno della plebe, decretò la confisca dei beni di un re alleato e ancora vivente.

L'opera di Floro è stata a lungo considerata una semplice epitome dei libri di Tito Livio, dallo scarso valore letterario e dalla dubbia validità dal punto di vista storiografico. Tuttavia, se si confronta il passo citato con quello corrispondente nelle *Periochae*, si noterà che il tono generale del racconto e i dettagli in esso narrati si discostano notevolmente dal riassunto liviano. In tempi più recenti la critica ha infatti dimostrato che il testo di Floro è dotato di una sua autonomia, sia per la maniera in cui presenta gli eventi, che per le fonti utilizzate: non si tratta dunque di un lavoro puramente compilativo, ma, piuttosto, di un quadro sintetico (*brevis tabella*) di carattere retorico e a soggetto storico, strutturato come un panegirico del popolo roma-

tone rimane imprescindibile la tesi di *DPhil* oxoniense di Joseph Geiger: vedi Geiger 1971; cf. anche Swain 1990, 197-201; Geiger 1993; Frost 1997.

54 Cf. Pelling 2002, 219: «Where Greek analogies of Roman institutions exist, Plutarch is quite good: he does, for instance, seem to understand a fair amount about political activity in the law-courts. [...] When Greek equivalents are absent, he is in trouble. It may be a particular institution which defeats him: the tribunate, for instance, was a curious thing to a Greek of the Roman Empire. [...] Or it may be a convention of political life which he finds difficult, or tends to obscure».

55 Sull'opera di Floro rimane fondamentale la riflessione di Bessone 1996; cf. Hose 1994, 53-137; Gasti 2018; Ten Berge 2019. Per i dati biografici e la serie onomastica dell'autore vedi anche Sallmann 1997, 327-35. Degna di approfondimento è la proposta di Koch 2014, che data l'attività di Floro alla tarda età augustea.

56 Flor. *epit.* 3.9.3.

no, che costituisce il protagonista e quasi l'eroe dell'opera.⁵⁷ In essa l'autore fornisce una versione sintetica ed esaustiva dell'episodio della conquista di Cipro, inserendolo in un quadro sostanzialmente contraddittorio dei rapporti di Roma con le province. Come ha ben riconosciuto Martin Hose, infatti, lo scritto di Floro è caratterizzato dalla tensione fra una concezione imperialistica, in cui lo stato risulta chiaramente diviso fra governanti e popolazioni soggette, e una visione organicista dell'impero, che è ben rappresentata dalla formula *corpus imperii*, utilizzata due volte dallo storico.⁵⁸

A tal proposito, si noti proprio come, a differenza delle altre fonti sin qui esaminate, nel passo di Floro la responsabilità della confisca dei beni ciprioti non sia imputata esclusivamente a Clodio, ma anche all'iniziativa del popolo romano (*victor gentium populus et donare regna consuetus confiscationem mandaverit*). L'affermazione evoca da vicino quanto già aveva sostenuto Cicerone nel primo segmento della *Pro Sestio* (*imperante populo Romano, qui etiam bello victis regibus regna reddere consuevit, rex amicus [...] cum bonis omnibus publicaretur*).⁵⁹ Tanto l'oratore, quanto lo storico, intendono però sostenere che, avvallando il provvedimento di Clodio, il popolo di Roma si era discostato dal suo comportamento abituale: la responsabilità dell'iniziativa ricade dunque in primo luogo sull'avidità del tribuno della plebe, che avrebbe indotto i comizi ad adottare una condotta anomala, non corrispondente al proprio tradizionale atteggiamento in politica estera.⁶⁰

Dal punto di vista lessicale il testo di Floro si discosta però da quello di Cicerone. Se, come si è visto, l'Arpinate ricorre abitualmente a espressioni quali *publicare* e *sub praeconem subicere*, lo storico di età adrianea afferma invece che il popolo romano *confiscationem mandaverit*. Il disaccordo fra i due autori si spiega, considerando che al tempo di Cicerone la pratica della *publicatio bonorum* prevedeva che il ricavato della vendita all'incanto degli oggetti requisiti fosse riposto nell'*aerarium publicum*, mentre in età imperiale tale cassa si dissolse progressivamente in quella privata dell'im-

⁵⁷ Flor. *epit. praef.* 3: *In brevi quasi tabella totam eius imaginem amplectar, non nihil ut spero, ad admirationem principis populi conlaturus, si pariter atque in semel universam magnitudinem eius ostendero* («Abbracerò quasi in un piccolo quadro tutta la sua immagine, per presentare un contributo, come spero, all'ammirazione verso il popolo principe, se saprò mostrarne tutta la grandezza in ogni suo aspetto e in un solo sguardo»); cf. Hose 1994, 62. Sulle fonti di Floro e sul suo rapporto con Livio vedi Bessone 1996, 163-221.

⁵⁸ Flor. *epit.* 2.14.5, 2.14.8; cf. Hose 1993, 111-12, 115-16.

⁵⁹ Cic. *Sest.* 57. Sul tema dell'assoggettamento delle province romane nell'opera di Floro vedi Lavan 2013, part. 126-31.

⁶⁰ Un altro indubbio legame fra il testo di Cicerone e quello di Floro è costituito dalla simile aggettivazione che entrambi riservano a Tolomeo, re di Cipro: cf. *infra*, § 2.1.

peratore (*fiscus*).⁶¹ Il termine *confiscatio* è dunque un neologismo attestato per la prima volta proprio nel passo di Floro e rappresenta l'adeguamento del lessico di Cicerone e Livio (quest'ultimo documentato nel testo della *Periocha* del libro 104) alla prassi linguistica del II secolo d.C.⁶²

Un'eco del verbo *publicare* è invece identificabile con buona sicurezza nella descrizione della conquista romana di Cipro compresa nell'opera storiografica di Cassio Dione, senatore grecofono, nato a Nicea in Bitinia e attivo nei primi decenni del III secolo d.C., all'epoca della dinastia dei Severi.⁶³ Nello scritto dioneo l'episodio al centro del nostro interesse figura a più riprese; in particolare, al capitolo 30 del trentottesimo libro, l'autore riferisce:

Ὁ Κλώδιος [...] τὴν τε νῆσον ἐδημοσίωσε καὶ πρὸς τὴν διοίκησιν αὐτῆς τὸν Κάτωνα καὶ μάλα ἄπεστείλε.⁶⁴

Clodio [...] fece confiscare l'isola e vi inviò come governatore Catone, che era del tutto restio.

Il lessico del breve passo sembra presentare una fedele trasposizione in lingua greca di alcuni vocaboli già riscontrati nei testi esaminati in precedenza. Particolare attenzione merita soprattutto il ricorso al verbo δημοσιῶω, che riproduce con esattezza il latino *publicare*. Infatti, come questo verbo deriva dall'aggettivo *publicus* e, in ultima analisi, dal sostantivo *populus*, così la corrispondente forma greca si richiama all'aggettivo δημόσιος, che proviene a sua volta dal sostantivo δῆμος.⁶⁵

Con la stessa valenza semantica il verbo δημοσιῶω è presente anche in altri contesti dell'opera di Dione. In particolare, nel quarantunesimo libro l'autore così descrive la proposta di confisca del regno

⁶¹ Sull'evoluzione del *fiscus*, oltre alle trattazioni di Brunt 1966 e Alpers 1995, si vedano le riflessioni di Dalla Rosa 2014a, 329-37.

⁶² Cf. Fele 1973, 69. Per un'analisi puntuale di tale anacronismo, con specifico riferimento al caso della confisca di Cipro, vedi Alpers 1995, 33, nota 108, dove lo studioso rimarca che l'utilizzo di *publicare* e *confiscare* come sinonimi risalga alla tradizione epitomatoria. Sul *fiscus* nella letteratura latina di epoca altoimperiale vedi Boulvert 1970.

⁶³ Per uno sguardo recente all'imponente mole di studi su Cassio Dione, con particolare riferimento alla sua narrazione della tarda età repubblicana, si rimanda ai contributi raccolti in Osgood, Baron 2019; cf. anche Lintott 1997; Fromentin 2016; Lange, Madsen 2016; Letta 2019; Freyburger-Galland 2020.

⁶⁴ Cass. Dio 38.30.5.

⁶⁵ Cf. Freyburger-Galland 1997, 89: «Un autre dérivé de δῆμος, δημόσιος, présente le sens classique de 'public' qui fait ce terme un bon équivalent de *publicus*, adjectif lui-même dérivé de *populus*». Sul vocabolario dioneo relativo alle istituzioni e procedure politiche della Roma repubblicana vedi Hinard 2005; Coudry 2016.

di Numidia avanzata dal tribuno della plebe Gaio Scribonio Curione nel 50 a.C.:⁶⁶

Ὁ δὲ δὴ Ἴόβας [...] τὸν Κουρίωνα διὰ τε τοῦτο, καὶ ὅτι τήν τε βασιλείαν αὐτοῦ δημαρχῶν ἀφελέσθαι καὶ τήν [τε] χώραν δημοσιῶσαι ἐπεχείρησε, μισῶν, ἰσχυρῶς αὐτῷ προσεπολέμησεν.⁶⁷

Giuba [...] si oppose con vigore a Curione, odiandolo poiché questi in qualità di tribuno aveva tentato di togliergli il regno e di confiscargli le terre.

L'episodio è menzionato anche da Cesare nella sua narrazione della guerra civile:

*Huic et paternum hospitium cum Pompeio et similtas cum Curione intercedebat, quod tribunus plebis legem promulgaverat, qua lege regnum Iubae publicaverat.*⁶⁸

Egli [scil. Giuba] era motivato sia dai vincoli di ospitalità con Pompeo contratti da suo padre, sia dall'ostilità verso Curione, poiché questi, quando era tribuno della plebe, aveva proposto una legge, in base alla quale il suo regno veniva confiscato.

Appare evidente come la forma δημοσιῶσαι del testo di Cassio Dione corrisponda esattamente al *publicaverat* utilizzato da Cesare. Tale attestazione nel contesto della confisca dei beni di un sovrano straniero conferma quanto era stato possibile ipotizzare in base all'analisi della *De domo sua* e della *Pro Sestio*: è dunque possibile ribadire come nei suoi discorsi Cicerone riporti con precisione il vocabolario che figurava nel testo della legge sulla confisca di Cipro proposta da Clodio. Inoltre, il duplice ricorso da parte di Cassio Dione al verbo δημοσιῶω, attestato sia nel caso di Tolomeo, che in quello di Giuba, comprova come lo storico fosse solito ricorrere a tale forma per tradurre il verbo latino *publicare*, forse a lui noto in questo contesto proprio dalle orazioni di Cicerone o, ancor più verosimilmente, dall'opera di Livio.⁶⁹

Se il lessico di questi due autori si riflette in quello di Cassio Dione, anche la terminologia presente nel *Breviarium* di Rufo Festo sem-

⁶⁶ Su Curione e la Numidia vedi Roller 2003, 30-8; Le Bohec 2004; cf. Logghe 2016.

⁶⁷ Cass. Dio 41.41.3.

⁶⁸ Caes. civ. 2.25.4.

⁶⁹ Per il rapporto di Cassio Dione con Cicerone si rimanda all'approfondimento di Montecalvo 2014; cf. anche Burden-Strevens 2018. Su Cassio Dione e Livio vedi De Franchis 2016.

bra riecheggiare alcune espressioni già incontrate nei testi di età precedente. L'opuscolo, composto da trenta brevi capitoli, è rappresentativo della tradizione breviaristica che conobbe ampia diffusione nel IV secolo d.C.⁷⁰ Nella prima parte del libello, composto fra il 369/70 e il 375 d.C. e dedicato all'imperatore Valente, l'autore traccia a grandi linee la storia della creazione delle province romane.⁷¹ Il racconto relativo alla conquista di Cipro occupa uno spazio relativamente esteso e menziona, fra gli altri, anche l'aspetto legale della confisca dell'isola:

*Lege data Cyprus confiscari iuberetur.*⁷²

Promulgata una legge, fu ordinato che Cipro fosse confiscata.

La concisione del testo non consente di indagarne nel dettaglio il contenuto, né di identificare agevolmente le fonti utilizzate per la sua redazione. Si noti però come Festo non ricorra al verbo *publicare* per definire le modalità di acquisizione dei beni ciprioti da parte del popolo romano, ma utilizzi invece la forma *confiscare*.⁷³ Come si è visto, già Floro aveva definito l'episodio in termini di *confiscatio*.⁷⁴ Tale affinità linguistica fra i due autori merita di essere tenuta in conto: se ne cercheranno infatti eventuali riscontri, allorché si analizzeranno gli altri aspetti della vicenda presenti nelle loro trattazioni.⁷⁵

Festo qualifica inoltre il provvedimento relativo all'annessione di Cipro come una *lex data*, ovvero una legge emanata direttamente da un magistrato titolare di *imperium*, su delega dei comizi e a seguito di un'autorizzazione del senato.⁷⁶ La maggior parte degli autori più prossimi agli eventi narrati, in particolare Cicerone, alludono però in maniera esplicita all'esistenza di una *lex rogata*.⁷⁷ Molte fonti rimarcano inoltre il ruolo attivo del popolo romano nella decisione della

⁷⁰ Cf. Banchich 2007; Dubischar 2010, 40-8; Mülke 2010.

⁷¹ Sul *Breviarium* e sul suo autore si vedano Raimondi 2006; Kelly 2010; Grote 2011; Antiquera 2018. Per due recenti edizioni commentate del testo si rimanda a Fele 2009 e Costa 2016.

⁷² Ruf. Fest. 13.1.

⁷³ Il verbo, di raro utilizzo nella letteratura latina, è attestato per la prima volta in Svetonio: cf. Fele 2009, 347.

⁷⁴ Flor. *epit.* 3.9.3.

⁷⁵ Cf. Fele 2009, 344: «La narrazione festiana [...] appare vicina nel contenuto, e in parte anche nella formulazione, a quella di Flor. 1, 44, 2-5».

⁷⁶ Per un'esplicitazione della nozione di *lex data* si rimanda a Crawford 1996, 5-7.

⁷⁷ Si fa riferimento alla procedura della *rogatio* in Cic. *dom.* 21; *Sest.* 57, 62; Pomp. Trog. *prol.* 40; Schol. Cic. *Bob.* p. 133.5, 133.15, 133.25 Stangl; Adnot. *Lucan.* 3.164 = Sall. *hist. frg.* 1.10 Maurenbrecher.

confisca dei beni ciprioti.⁷⁸ In base a tali osservazioni, la definizione di Festo è dunque da respingere. È però opportuno interrogarsi sul perché il testo del *Breviarium* contenga tale disattenzione lessicale. La tradizione dell'opera riferisce unanimemente la lezione *lex data* per identificare la legge che stabilì la confisca di Cipro. Soltanto un manoscritto del XV secolo, il più antico dei *codices recentiores* del trattato,⁷⁹ comprende una chiosa della stessa mano del copista, che riporta una variante *a latere* rispetto a quella fornita nel testo: *lex lata*. Come si ricorderà, anche la *Periocha* liviana alludeva a una *lex lata de redigenda [in] provinciae formam Cypro et publicanda pecunia regia*.⁸⁰ È probabile che la notazione marginale del codice sia dunque l'esito di un raffronto fra il testo di Festo e quello della *Periocha*. L'indicazione dell'amanuense può però essere spiegata anche come un suggerimento di emendazione testuale: in tale ottica, al posto della lezione *lege data*, tramandata dai codici, si può ipotizzare la forma congetturale *lege lata*, che troverebbe esatta corrispondenza nella tradizione epitomatoria di Livio. D'altro canto, come ha giustamente notato Maria Luisa Fele, «il verbo *dare* è usato nel *Breviarium* per sei volte, limitatamente alla sezione costituita dai capp. 13-20, sempre per indicare azioni 'in rebus publicis', in nessi tecnici»:⁸¹ è possibile, dunque, che l'autore intendesse effettivamente ricorrere alla formula *legem dare* per esprimere la propria interpretazione della modalità di emanazione del provvedimento legislativo.

Riassumendo quanto esposto finora, si può osservare come le fonti antiche che menzionano la legislazione sulla conquista romana di Cipro contengano spesso anche informazioni precise sulla confisca dei beni del sovrano dell'isola, Tolomeo. In particolare, gli autori più vicini cronologicamente agli eventi narrati, come Cicerone e, probabilmente, Livio, ricorrono abitualmente al verbo *publicare* o a espressioni analoghe, quali *praeconi* o *sub praeconem subicere*. Al contrario, nelle fonti di età imperiale, a causa della progressiva incorporazione dell'*aerarium publicum* nelle casse del *fiscus*, si assiste a una graduale sostituzione del lemma *publicare* (presente solo nella *Periocha* liviana e nei testi degli scoliasti) con neologismi, quali il verbo *confiscare* e i suoi derivati.⁸²

⁷⁸ Cf. Cic. *dom.* 20, 53; *Sest.* 57; *Flor. epit.* 3.9.3; *Amm.* 14.8.15.

⁷⁹ Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 4659. Sul codice vedi Verweij 2019.

⁸⁰ Liv. *perioch.* 104.

⁸¹ Fele 2009, 347.

⁸² Cf. *ThlL* IV, 1906, s.v. «Confisco», 226.

1.2 L'incarico di Catone

Riprendiamo ora il primo passo della *De domo sua* incontrato nella nostra analisi, per proseguire nella disamina dei punti-cardine delle accuse rivolte da Cicerone contro Clodio:

*Qui cum lege nefaria Ptolomaeum, regem Cypri, fratrem regis Alexandrini, eodem iure regnantem causa incognita publicasses, populumque Romanum scelere obligasses, cum in eius regnum bona fortunas patrocinium huius imperi inmisisses, cuius cum patre avo maioribus societas nobis et amicitia fuisset, huius pecuniae deportandae et, si ius suum defenderet, bello gerendo M. Catonem praefecisti.*⁸³

Tu, dopo aver confiscato con una legge infame per un motivo sconosciuto il patrimonio di Tolomeo, re di Cipro, fratello del re di Alessandria e sovrano altrettanto legittimo, dopo aver costretto il popolo romano a compiere un crimine, dopo aver imposto il patrocínio di questo nostro impero al regno, ai beni e alle fortune di un uomo con il cui padre, nonno e antenati i nostri rapporti erano di alleanza e amicizia, hai incaricato Marco Catone di portare via il suo tesoro e, nel caso in cui egli avesse fatto valere il proprio diritto, di muovergli guerra.

Analizzando il passo dal punto di vista sintattico, si constata la presenza di tre proposizioni subordinate (tutte costruite con la formula *cum* + congiuntivo piuccheperfetto), seguite da una principale, contenente due gerundi retti da un indicativo perfetto. Nella traduzione fornita si è inteso privilegiare l'aspetto temporale espresso dalla formula *cum* + congiuntivo, per risaltare la consequenzialità dei provvedimenti inerenti all'annessione dei beni ciprioti. Cicerone opera infatti una netta distinzione fra la *lex* che stabilì di confiscare l'isola e il successivo provvedimento che affidò a Catone il compito di porre in atto la requisizione, trasferire a Roma il denaro del re di Cipro e muovergli guerra, qualora questi non si fosse piegato alla decisione del popolo romano.

A conferma di tale cesura cronologica, l'oratore conclude la sua invettiva, affermando:

*Quem carnificem civium, quem indemnatorum necis principem, quem crudelitatis auctorem fuisse dixeras, ad hunc honorem et imperium extra ordinem nominatim rogatione tua detulisti.*⁸⁴

⁸³ Cic. *dom.* 20.

⁸⁴ Cic. *dom.* 21.

Colui che avevi detto essere un carnefice di cittadini, il promotore di una strage di innocenti, un mostro di crudeltà, a costui hai fatto assegnare personalmente, in base a una tua proposta di legge, un onore e un potere straordinari.

Il passo conferma che la conduzione della missione a Cipro fu affidata a Catone solo in un secondo momento, grazie a un provvedimento che lo nominava espressamente (*nominatim*) e gli conferiva un potere straordinario (*extra ordinem*), paragonabile a quello che Cicerone, proprio nella *De domo sua*, proponeva di affidare a Pompeo mediante l'ufficio della *cura annonae* e che aveva ricevuto le critiche dello stesso Clodio.⁸⁵

Come la confisca dei beni di Tolomeo, anche l'incarico di Catone fu approvato con una votazione dei comizi, interrogati a esprimersi su un testo presentato da Clodio. Ne offrono conferma sia il passo citato della *De domo sua*, in cui il provvedimento è polemicamente definito *rogatio tua*, sia la *Pro Sestio*, dove Cicerone dichiara:

*At si isti Cypriae rogationi sceleratissimae non paruisset, haereret illa nihilo minus rei publicae turpitude; regno enim iam publicato, de ipso Catone erat nominatim rogatum.*⁸⁶

Ma se [Catone] non avesse obbedito a questa disgraziatissima proposta di legge, quell'onta in nome della repubblica sarebbe comunque rimasta, per nulla scalfita. Infatti il regno era ormai stato confiscato, quando si proponeva che Catone venisse personalmente incaricato di ciò.

L'esplicita formulazione del passo consente di sciogliere ogni dubbio sulla successione dei provvedimenti che sancirono la conquista romana di Cipro. L'analisi congiunta delle menzioni presenti nella *De domo sua* e nella *Pro Sestio* conferma infatti l'esistenza di due distinte *leges rogatae*, entrambe proposte da Clodio: la prima ordinava di confiscare (*publicare*) il regno (*regnum*) e l'intero patrimonio (*bona omnia*) di Tolomeo; la seconda stabiliva di conferire personalmente (*praeficere nominatim*) a Catone un comando straordinario (*imperium extra ordinem*), che gli imponeva di trasferire (*deportare*) a Roma il denaro (*pecunia*) del sovrano cipriota e, qualora questi si fosse opposto, di muovergli guerra (*bellum gerere*).

⁸⁵ Cic. *dom.* 20-1: *Tua vero quae tanta impudentia est, ut audeas dicere extra ordinem dari nihil cuiquam oportere? [...] Sed quid ad te, qui negas esse verum quemquam ulli rei publicae extra ordinem praefici?* («La tua quale impudenza è mai, che osi dire che non bisogna dare nulla di straordinario a nessuno? [...] Ma che importa a te, che affermi che non è conforme al diritto affidare a chicchessia una missione di stato con poteri eccezionali?»).

⁸⁶ Cic. *Sest.* 62.

È inoltre opportuno segnalare come Cicerone definisca i due provvedimenti *rogationes*: come ha notato la critica, l'oratore predilige tale termine per indicare la legislazione tribunitia promossa da Clodio nel 58 a.C., distinguendola in tal modo dai provvedimenti proposti e fatti promulgare dai magistrati curuli, da lui generalmente identificati in senso restrittivo come *leges*.⁸⁷

Si è già visto come i riferimenti alla legislazione proposta da Clodio su Cipro presenti nei discorsi ciceroniani trovino riscontro nel riassunto del libro 104 di Livio. Anche in merito alla cronologia dei provvedimenti, le analogie sono sostanziali. Il testo della *Periocha* consente infatti di cogliere chiaramente la cesura cronologica intercorsa fra il momento in cui venne proposta e approvata la legge sulla confisca dell'isola e quello in cui la gestione della missione fu demandata a Catone.⁸⁸ Il primo punto, infatti, è espresso tramite un ablativo assoluto indicante anteriorità (*lege lata*), mentre il secondo, che rappresenta il vero nucleo della proposizione principale, è formulato con un semplice perfetto indicativo espresso in forma passiva (*administratio [...] mandata est*). La brevità della *Periocha* non fornisce però alcuna specificazione ulteriore sul contenuto delle due leggi.

Fra gli autori dell'epoca giulio-claudia a noi noti, soltanto Velleio privilegia l'aspetto legislativo dell'episodio della conquista di Cipro. Un primo accenno alla questione figura al capitolo 38 del secondo libro della sua opera:

*Cyprus devicta nullius adsignanda gloriae est; quippe senatus consulto, ministerio Catonis, regis morte, [...] facta provincia est.*⁸⁹

La gloria della sconfitta di Cipro non va attribuita ad alcuno, poiché l'isola fu ordinata in provincia [...] in seguito a un senatoconsulto, all'intervento di Catone e alla morte del re.

Il contenuto del passo è stato spesso dibattuto, soprattutto a causa dell'affermazione secondo cui la riduzione di Cipro a provincia romana sarebbe stata stabilita in base a un *senatus consultum*. La critica ha inizialmente respinto tale possibilità, poiché essa non trova riscontro nelle altre fonti antiche che trattano la storia della conqui-

⁸⁷ Cf. Bellemore 2008, nota 60: «*Rogatio* and its cognates are used by Cicero almost exclusively for tribunician laws, in contrast to those put forward by consuls».

⁸⁸ Liv. *perioch.* 104: *Lege lata de [...] publicanda pecunia regia M. Catoni administratio eius rei mandata est* («Presentata una proposta di legge [...] sulla confisca del denaro del re, la gestione di tale impresa fu affidata a Marco Catone»).

⁸⁹ Vell. 2.38.5-6.

sta dell'isola.⁹⁰ Successivamente, Ernst Badian ha invece sostenuto la veridicità dell'affermazione di Velleio, sulla base della sostanziale attendibilità dell'autore riguardo agli eventi in questione.⁹¹ Nelle parole di Badian, che ricorre a un *argumentum e silentio*, «Cicero himself does not dare to say that the Senate as a whole opposed the annexation, and it is clear that in fact it did not».⁹²

A tale notazione, che ben si spiegherebbe già in base alla prassi romana che voleva il senato arbitro delle questioni di politica estera, è opportuno aggiungere la segnalazione di un aspetto finora sfuggito alla critica: in realtà, esiste infatti anche un altro testo, seppur molto tardo, che menziona un ruolo del senato nella vicenda cipriota. Si tratta dei cosiddetti *Commenta Bernensia*, una raccolta di materiali esegetici al poema di Lucano, databili fra il X e il XII secolo d.C., ma ascrivibili a un nucleo originario tardoantico, secondo i quali Catone si sarebbe recato a Cipro per ordine del senato (*iussu senatus*).⁹³ Come si vedrà, tale fonte non è da trascurare, in quanto contiene al suo interno informazioni riconducibili in un'ultima istanza alle *Historiae* di Sallustio, un'opera composta soltanto vent'anni dopo l'episdio della conquista romana dell'isola.⁹⁴

Ritornando al passo velleiano, si deve innanzitutto rimarcare come il suo *incipit* non attribuisca ad alcuno il merito della conquista romana di Cipro (*Cyprus devicta nullius adsignanda gloriae est*). Inoltre, come ha rimarcato Giuseppe Zecchini, ascrivendo la decisione dell'annessione a un *senatus consultum*, l'autore sembra coinvolgere in un giudizio negativo «accanto a Catone e a Clodio, il senato quale organo rappresentativo degli ottimati, mentre nessuna responsabilità è attribuita al popolo, che in realtà sancì nei comizi la proposta clodiana».⁹⁵ Accogliendo tale considerazione, è anche opportuno ribadire che Velleio era un profondo conoscitore della prassi legislativa romana: infatti, pur sintetizzando e semplificando l'argomento trattato, al fine di soddisfare le esigenze del proprio pubblico e rispettare il taglio generalista della sua opera, che doveva precedere un più vasto scritto sugli stessi temi, egli disponeva comunque di un *cursus*

⁹⁰ Cf. Oost 1955, 110, nota 13: «The statement of Velleius that this was done by a *senatusconsultum* is plainly erroneous».

⁹¹ Cf. Badian 1965, 117: «There was even a *senatus consultum*, Velleius tells us. He is often disbelieved; but the details he gives on Cato show that he was fairly well informed».

⁹² Badian 1965, 117.

⁹³ Comment. Lucan. 3.164: *Cypri rex Ptolomaeus populum Romanum fecit heredem. Cato iussu senatus abiit ad exequendam hereditatem* («Tolomeo, re di Cipro, dichiarò erede il popolo romano. Su ordine del senato, Catone partì per mettere in atto l'eredità»).

⁹⁴ Cf. *infra*, § 2.5.

⁹⁵ Zecchini 1979, 84. Il giudizio dello storico tiberiano sull'espansionismo romano è ben esaminato da Hellegouarc'h 1974; cf. anche Connal 2013-4.

honorum di rilievo, che gli aveva assicurato importanti competenze, anche in ambito giuridico.⁹⁶

A distanza di pochi capitoli, lo stesso autore menziona nuovamente l'episodio della conquista romana di Cipro, presentandolo però in un'ottica differente. Il passo è quello già parzialmente esaminato in relazione al tema della confisca dei beni di Tolomeo, ma, per comprenderlo nella sua complessità, lo si riporta qui per intero:

*Idem P. Clodius in tribunatu sub honorificentissimo ministerii titulo M. Catonem a re publica relegavit: quippe legem tulit, ut is quaestor cum iure praetorio, adiecto etiam quaestore, mitteretur in insulam Cyprum ad spoliandum regno Ptolemaeum.*⁹⁷

Lo stesso Publio Clodio durante il suo tribunato allontanò Marco Catone dall'attività politica, sotto l'onorevolissimo pretesto di un incarico: fece infatti votare una legge, affinché Catone, questore con diritti di pretore e con un questore alle sue dipendenze, fosse mandato nell'isola di Cipro per privare del regno Tolomeo.

Escludendo una completa contraddizione in due passi della stessa opera così vicini fra loro, si rende necessario distinguerne meglio il contenuto. Infatti, se nel primo caso era la riduzione di Cipro a provincia romana a essere ascritta da Velleio a un *senatus consultum*, è invece chiaro che, in questa seconda e più ampia trattazione, è la *lex* sull'incarico di Catone a essere criticata come una manovra politica di Clodio. Come si è visto, le fonti indicano con chiarezza come la confisca dei beni di Tolomeo e il conferimento del mandato a Catone si debbano ricondurre a due distinte *leges rogatae*. Non è però da escludere che il senato, seppur generalmente avverso alla politica clodiana, avesse successivamente ratificato una o entrambe le decisioni con un proprio decreto.

Per quanto attiene alla tradizione testuale del passo velleiano è opportuno segnalare come l'*editio princeps* dell'opera, basata sul suo unico testimone manoscritto, scoperto da Beato Renano nell'abbazia alsaziana di Murbach e successivamente perduto, riporti in posizione incipitaria la lezione *in senatu* al posto di quella *in tribunatu*,⁹⁸ frutto di emendazione e comunemente adottata nelle edizioni critiche più recenti.⁹⁹ La formulazione originaria potrebbe però essere plausibile, proprio alla luce del fatto che, nel passo precedente, lo stesso

⁹⁶ Sul rapporto di Velleio con il senato e sulla sua carriera politica vedi Levick 2011.

⁹⁷ Vell. 2.45.4.

⁹⁸ Cf. Rhenanus 1520-1, 32. Sulla riscoperta del codice e sull'*editio princeps* del testo velleiano si rimanda a Calvelli 2016, con bibliografia precedente.

⁹⁹ Cf. Watt 1998, 41.

Velleio attribuisce la decisione di confiscare Cipro a un senatoconsulto. In tale ottica, l'affermazione *Clodius in senatu [...] M. Catonem a re publica relegavit* si riferirebbe all'allontanamento dell'Uticense dal consesso dei *patres*, che il medesimo organismo assembleare avrebbe sancito, mediante il decreto con cui gli conferiva il comando della missione cipriota.¹⁰⁰

Il punto che ha destato maggiore interesse all'interno del passo di Velleio è però la sua precisa definizione dell'incarico ricoperto da Catone. L'autore afferma infatti che, in seguito alla legge proposta da Clodio, l'Uticense fu inviato a Cipro come *quaestor*. Come ha giustamente rilevato Badian, l'affermazione non risulta aderente alla prassi romana: i questori, infatti, dovevano essere eletti nei comizi tributi presieduti da un console e non potevano essere nominati da un tribuno mediante un provvedimento personale (*privilegium*).¹⁰¹ Al contrario, sin dagli esordi dell'età repubblicana, il popolo romano aveva esercitato il diritto di incaricare un cittadino dell'esecuzione di un determinato compito *pro magistratu*.¹⁰² In base a un'intuizione di J.P.V.D. Balsdon, la critica ha argomentato in maniera convincente che Catone, il quale aveva già ricoperto la questura probabilmente nel 64 a.C. e il tribunato della plebe nel 62 a.C.,¹⁰³ fu inviato a Cipro nel 58 a.C. *pro quaestore*, ovvero in qualità di *pro quaestor*.¹⁰⁴ Il fatto che Velleio lo definisca semplicemente *quaestor* si comprenderebbe in base alla considerazione che, nelle fonti letterarie, i proquestori sono quasi sempre indicati come questori.¹⁰⁵

Un'emendazione alternativa del testo velleiano, già sostenuta da Peter Burmann agli inizi del Settecento e accolta anche nella più recente edizione teubneriana, suggerisce invece di sciogliere (o integrare) la lezione *quaestor* in *quaestor(ius)*. Tuttavia, nel 58 a.C. Catone era già un *tribunicus* e l'identificazione del suo mandato con un

100 Cf. Woodman 1983, 69: «Velleius's phrase thus means: "Clodius effected in the senate Cato's relegation from the state"».

101 Cf. Badian 1965, 110: «This, although generally accepted until recently, is (as it stands) constitutionally absurd».

102 Sul tema si rimanda all'ampia trattazione di Dalla Rosa 2003; cf. anche Dalla Rosa 2014b, 63-82.

103 Sulla questura di Catone vedi Drogula 2019, 43-55; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 259; cf. Bellemore 1996; Yakobson, Horstkotte 1997, dove l'incarico è però data-to al 65 a.C. Sul tribunato di Catone vedi Drogula 2019, 56-101.

104 Cf. Balsdon 1962, 135: «Cato, therefore, when he was given his special appointment to Cyprus in 58, ranked *pro quaestore* - he had been *quaestor* probably in 64 and tribune in 62 - and as, for the discharge of his commission, he required full *imperium*, he was appointed *pro quaestore pro praetore*». Per una trattazione del problema vedi Badian 1965, 110-13; Sherwin-White 1984, 268; Brennan 2000, 428-30; Ferrary, Moreau 2007; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 133-6.

105 Cf. Badian 1965, 111; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 108, 259.

incarico promagistratuale, invece che con una semplice indicazione di rango, risulta più convincente.¹⁰⁶ Velleio afferma inoltre che Catone era dotato dei diritti di un pretore (*ius praetorium*) e, a riprova di tale notazione, riferisce che egli aveva ricevuto alle proprie dipendenze un altro questore (*adiecto etiam quaestore*).¹⁰⁷ Accogliendo l'ipotesi ricostruttiva più completa e plausibile, lo statuto ufficiale di Catone doveva quindi essere *pro quaestore pro praetore* ovvero *proquaestor propaetor*, un titolo che trova riscontro in altre fonti letterarie ed epigrafiche, databili anch'esse all'epoca tardorepubblicana,¹⁰⁸ fra le quali si segnala un'iscrizione di Marco Emilio Scauro, già questore di Pompeo in Oriente, che fu nominato ἀντιπαιμίας ἀντιστρατήγος, quando questi rientrò a Roma nel 63 a.C.¹⁰⁹

Quali furono i motivi della doppia titolatura conferita a Catone? Un'indicazione in proposito è ravvisabile proprio nel testo della *De domo sua*, con cui Cicerone accusava Clodio di aver affidato a Catone due incarichi relativi alla missione cipriota: *huius pecuniae deportandae et [...] bello gerendo*.¹¹⁰ Se la confisca e il trasferimento a Roma del patrimonio di Tolomeo rientravano fra le competenze di un questore o di un proquestore,¹¹¹ il compito di muovere guerra al sovrano, qualora questi si fosse ribellato alla decisione dei Romani, richiedeva invece l'attribuzione di un comando superiore (*imperium*), quale appunto quello *pro praetore*, che comprendeva anche il conferimento degli *auspicia*.¹¹²

106 Cf. Burmann 1719, 321-2; Watt 1998, 41. Per una critica di tale proposta integrativa vedi Ryan 1995, 149: «No historian would follow W.S. Watt [...], in emending *is quaestor* to *is quaestorius*; Cato is also called *quaestor* on Cyprus at *Vir. ill.* 80.2, and was of course a *tribunicus*».

107 Cf. Ryan 1995, 149, nota 14: «Now it is possible that Cato's assistant, here called *quaestore*, was also a *proquaestor*, though without praetorian *imperium*, but it stands to reason that a *proquaestor pro praetore* could be served by a *quaestor* if he could be served by a *proquaestor*»; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 134: «This gave rise to a peculiar and, as far as we are aware, unparalleled situation: a *quaestor* serving under the orders of someone who was no more than a *quaestorius*». Sulla possibilità di identificare tale questore con Lucio Caninio Gallo vedi *infra*, § 3.3.

108 Cf. a titolo dimostrativo Cic. *fam.* 12.15.1-4; *OGIS* 448. Un elenco completo può essere ricavato dalla prosopografia dei questori di epoca repubblicana pubblicata in appendice a Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 172-290.

109 *ILS* 8775 = *IGR* III 1102.

110 Cic. *dom.* 20.

111 Cf. Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 150: «Beyond the details of Cato's mission, his term in Cyprus perfectly reflects the primary duty for which *quaestors* were responsible when they took up their post: the procurement and management of assets. Above any other task, *quaestors* were mandated to obtain supplies for the Roman state, whether they were in Italy or in the provinces, whether in the form of grain or money».

112 Sullo statuto auspicale di magistrati e promagistrati vedi Dalla Rosa 2003.

Un altro passo dello stesso Velleio, relativo al biennio successivo all'uccisione di Cesare, contribuisce a suffragare tale supposizione. Descrivendo infatti la condotta di Bruto e Cassio, allorché si trasferirono nelle province orientali che erano state loro assegnate, lo storico afferma:

*Ubicumque ipsi essent, praetexentes esse rem publicam, pecunias etiam quae ex transmarinis provinciis Romam ab quaestoribus deportabantur, a volentibus acceperant.*¹¹³

Sotto il pretesto che ovunque essi si trovassero, là si trovava lo stato, [Bruto e Cassio] avevano anche ricevuto senza opposizione dai questori i beni, che costoro trasportavano a Roma dalle province d'oltremare.

Seppur in un contesto cronologico e geografico diverso, il testo riecheggia la terminologia dei discorsi ciceroniani, confermando che la prerogativa di trasferire a Roma i fondi delle province era propria dei questori. Con sorprendente analogia lessicale, tali magistrati, secondo Velleio, *pecunias* [...] *deportabantur*, così come Clodio, nelle parole di Cicerone, aveva incaricato Catone *pecuniae deportandae*.¹¹⁴

Esaminiamo ora il secondo incarico affidato a Catone, quello pretorio. Di prassi, in età repubblicana il potere (*imperium*) di un magistrato o di un promagistrato era confinato a una precisa sfera di competenza (*provincia*): esso era cioè circoscritto a un ambito specifico, che poteva o meno coincidere con una particolare area geografica.¹¹⁵ Il testo della *De domo sua* sembra riferire con sufficiente chiarezza quale era l'ambito in cui si esplicava il potere pretorio di Catone: egli doveva occuparsi di muovere guerra a Tolomeo, solamente se questi avesse opposto resistenza alla confisca decretata dai Romani (*si ius suum defenderet*, nella formulazione ciceroniana, apertamente critica nei confronti della legge promossa da Clodio).¹¹⁶ La limitazione di tale *provincia* è stata interpretata da Badian come una mossa politica di Clodio, che intendeva in tal modo ridurre al minimo

¹¹³ Vell. 2.62.3.

¹¹⁴ Per le funzioni dei questori in provincia vedi Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 136-63.

¹¹⁵ Sui concetti di *imperium* e *provincia* si rimanda a Richardson 2008; Díaz Fernández 2015. Più in sintesi vedi anche Dalla Rosa 2015; Richardson 2016.

¹¹⁶ Cic. *dom.* 20; cf. Badian 1965, 112: «Cato was to use his *imperium* only if Ptolemy resisted. *Imperium* itself, of course, could not be conditional: Cato would be entitled to his lictors in any case. But the *provincia* to which its exercise was limited could be and was made conditional: a possible war against Ptolemy».

le prerogative istituzionali di Catone.¹¹⁷ La valutazione dello studio non è però suffragata dalle fonti, nemmeno da Cicerone, che non avrebbe forse mancato di coglierla; il giudizio risiede inoltre sulla presunzione di un sostanziale disaccordo fra Clodio e Catone, la cui fondatezza, come avremo modo di vedere, potrà essere riconsiderata alla luce delle argomentazioni che emergeranno dalla nostra ricerca.

Nei due passi della sua opera in cui menziona la conquista romana di Cipro, Velleio si riferisce alla missione di Catone con il termine *ministerium*: in età proto-imperiale, infatti, il vocabolo aveva ormai perso il suo significato originario di «servigio», «obbligo di servitù», per assumere quello più ampio di «compito svolto in nome di qualcuno». ¹¹⁸ Con la stessa valenza e nello stesso contesto il termine è utilizzato anche da un altro scrittore attivo nella stessa epoca: Valerio Massimo. ¹¹⁹ Negli anni finali del principato di Tiberio, dopo la morte di Seiano, questi compose un'eterogenea raccolta di detti e fatti memorabili, ispirata a una concezione pedagogica della storia. ¹²⁰ L'opera comprende una lunga esemplificazione di virtù e vizi, strutturati in rubriche ed esaminati tramite la condotta di personaggi più o meno celebri, per due terzi romani e per un terzo stranieri. Così si esprime l'autore nel capitolo intitolato *De abstinentia et continentia*:

*Verum ut huius viri abstinentiae testis Hispania, ita M. Catonis Epiros, Achaia, Cyclades insulae, maritima pars Asiae, provincia Cypros. Unde cum pecuniae deportandae ministerium sustineret, tam aversum animum ab omni venere quam a lucro habuit.*¹²¹

Ma, come la Spagna fu testimone dell'astinenza di quest'uomo [scil. Scipione l'Africano], così l'Epiro, l'Acaia, le isole Cicladi, la costa dell'Asia e la provincia di Cipro lo furono di quella di Marco Catone. Avendo ricevuto l'incarico di trasportarne a Roma il tesoro, mantenne il proprio animo lontano da ogni forma di lussuria e di guadagno.

Seppur in un'esposizione concisa dei fatti, Valerio Massimo ricorre a verbi e sostantivi già presenti nelle fonti da noi esaminate, confer-

¹¹⁷ Cf. Badian 1965, 112: «Clodius, naturally, did not want Cato to have more power than was strictly necessary for his purpose. There were ways of making *imperium*, with all its trappings, ineffective. With his knowledge of the constitution and its possibilities, he made sure that Cato's power, without being dangerous, was adequate».

¹¹⁸ Vedi *ThL* VIII, 1954, s.v. «*Ministerium*», 1006-15.

¹¹⁹ Su tale affinità lessicale vedi Geiger 1979, 51, nota 12; Geiger 1993, 292, nota 48.

¹²⁰ Sull'opera di Valerio Massimo vedi Bloomer 1992; Skidmore 1996; David 1998; Wardle 1998; Desideri 2005; Lucarelli 2007.

¹²¹ Val. Max. 4.3.2.

mando la ricostruzione finora avanzata. Si noti in particolare come la formula con cui è indicato l'obiettivo della missione a Cipro (*pecuniae deportandae ministerium*) coincida con l'incarico che abbiamo ritenuto essere alla base della nomina di Catone a *proquaestor*. Analoga valenza tecnica si può riconoscere nel lessico che l'autore utilizza in un altro passo della stessa opera:

*Cypriacam pecuniam maxima cum diligentia et sanctitate in urbem deportaverat, cuius ministerii gratia senatus relationem interponi iubebat.*¹²²

[Catone] aveva trasportato a Roma il denaro riscosso a Cipro con la massima accuratezza e integrità; in virtù della sua prestazione, il senato dava ordine che si soprassedesse al resoconto ufficiale.

Anche in questa formulazione Valerio Massimo definisce l'incarico di Catone come *ministerium*, riferendo che l'Uticense trasferì a Roma il denaro di Cipro (*Cypriacam pecuniam [...] in urbem deportaverat*). Il vocabolario degli autori della prima età imperiale (Livio, Velleio e Valerio Massimo) sembra dunque riflettere ancora, seppur parzialmente, la terminologia presente nella legge relativa all'incarico di Catone.¹²³

Ai capitoli 34-40 della *Vita di Catone il Giovane* Plutarco riporta un lungo resoconto della conquista di Cipro, che costituisce per noi la fonte più ricca di dettagli in merito all'episodio di cui ci stiamo occupando. Così inizia la narrazione del biografo:

Ὁ δὲ Κλώδιος οὐδὲ Κικέρωνα καταλύσειν ἠλπίζε Κάτωνος παρόντος, ἀλλὰ τοῦτο διαμηχανώμενος, πρῶτον ὡς εἰς ἀρχὴν κατέστη, μετεπέμψατο τὸν Κάτωνα καὶ λόγους αὐτῷ προσήνεγκεν, ὡς πάντων ἐκείνον ἡγούμενος ἄνδρα Ῥωμαίων καθαρώτατον, ἔργῳ διδόναι πίστιν ἔτοιμος ἔστι· πολλῶν γὰρ αἰτουμένων τὴν ἐπὶ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀρχὴν καὶ δεομένων ἀποσταλῆναι, μόνον ἄξιον ἐκείνον ἡγεῖσθαι καὶ διδόναι τὴν χάριν ἠδέως. Ἀνακραγόντος δὲ τοῦ Κάτωνος, ὡς ἐνέδρα τὸ πρᾶγμα καὶ προπηλακισμός, οὐ χάρις, ἔστιν, ὑπερηφάνως ὁ Κλώδιος καὶ ὀλιγώρως «οὐκοῦν» εἶπεν «εἰ μὴ χάριν ἔχεις, ἀνιώμενος πλεύσῃ», καὶ προσελθὼν εὐθύς εἰς τὸν δῆμον ἐκύρωσε νόμῳ τὴν ἔκπεμψιν τοῦ Κάτωνος.¹²⁴

Clodio disperava di potersi sbarazzare di Cicerone, se Catone

¹²² Val. Max. 4.1.14. Per un'analisi contenutistica dell'intero passo vedi *infra*, § 4.2.

¹²³ Sui rapporti fra Velleio Patercolo e Valerio Massimo e sulla loro parziale dipendenza da Livio vedi Paladini 1957.

¹²⁴ Plut. *Cat. min.* 34.3-5.

fosse rimasto in città. Ma, non appena divenne tribuno, ricorse al seguente stratagemma. Convocò Catone e gli rivolse queste parole: che lo riteneva l'uomo più onesto di tutti i Romani e che era disposto a dargli fiducia con fatti concreti; infatti, benché fossero in molti a desiderare il comando contro Cipro e Tolomeo e a chiedere di esservi inviati, Clodio, riteneva che l'unico degno di tale carica fosse Catone e ben volentieri gli avrebbe concesso tale favore. Catone si mise subito a protestare, gridando che si trattava di un tranello e di un oltraggio, non di un favore. Con sdegno e arroganza Clodio rispose: «Va bene, se non lo accetti come un favore, dovrai navigare contro voglia» e, recatosi subito presso il popolo, fece ratificare con una legge l'invio di Catone.

Il racconto di Plutarco è evidentemente incentrato su un aneddoto, ma contiene comunque alcune informazioni di rilievo ai fini della nostra ricerca. Il passo si apre con un anacronismo: secondo il biografo, infatti, il comando della missione cipriota sarebbe stato offerto a Catone non appena Clodio divenne tribuno (πρῶτον ὡς εἰς ἀρχὴν κατέστη). Tale notazione non appare plausibile dal punto di vista temporale: gli studiosi sono infatti concordi nell'indicare che i tribuni della plebe del 58 a.C. cominciarono il proprio mandato il 10 dicembre dell'anno precedente,¹²⁵ mentre la proposta avanzata da Catone presumeva che fosse già stata votata la legge che stabiliva la confisca dei beni di Tolomeo. Come avremo modo di vedere, l'approvazione di tale provvedimento avvenne probabilmente nella settimana finale del mese intercalare che fu inserito tra febbraio e marzo del 58 a.C., quindi oltre tre mesi dopo l'inizio dell'incarico tribunizio di Clodio.¹²⁶

Il testo plutarco conferma inoltre l'esistenza di un periodo di tempo, durante il quale era stata decretata la confisca dei beni di Tolomeo, ma non si era ancora stabilito a chi dovesse essere assegnato il comando della missione a Cipro. Il biografo riferisce che erano numerosi coloro che ambivano a ricoprire l'incarico (πολλῶν γὰρ αἰτουμένων τὴν ἐπὶ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀρχὴν καὶ δεομένων ἀποσταλῆναι).¹²⁷ Il trasporto nell'erario romano delle grandi ricchezze cipriote offriva infatti alla persona che se ne sarebbe occupata la possibilità di riscuotere un indubbio prestigio. Come avremo modo di vedere, nonostante le proteste iniziali, lo stesso Catone ostenterà pubblicamente i profitti della missione e si batterà con tenacia per

¹²⁵ Vedi Tatum 1999, 114; Fezzi 2008, 53; cf. Geiger 1971, 273: «This is certainly a rhetorical exaggeration of our author».

¹²⁶ Cf. *infra*, § 1.5.

¹²⁷ Si noti come in tale formulazione il termine ἀρχή traduca probabilmente il latino *imperium*: cf. Mason 1974, 44, 133.

ottenere la ratifica ufficiale degli esiti del proprio operato.¹²⁸ Il lessico dell'ultimo capoverso conferma infine quanto già riferito da Cicerone sulla natura del provvedimento che nominò Catone esecutore della confisca dei beni di Tolomeo. Anche il biografo afferma infatti che Clodio propose la sua legge (νόμος) rivolgendosi al popolo (εἰς τὸν δῆμον ἐκύρωσε): come abbiamo già constatato, si trattava dunque anche in questo caso di una *lex rogata*, il cui testo fu ratificato dal voto dei comizi.

Anche nella biografia di Pompeo Plutarco inserisce un fugace accenno al mandato di Catone:

Ἐξέβαλε Κικέρωνα καὶ Κάτωνα προφάσει στρατηγίας εἰς Κύπρον ἀπέπεμψε.¹²⁹

[Clodio] cacciò in esilio Cicerone e inviò Catone a Cipro con il pretesto di un comando militare.

La notazione plutarchea merita attenzione per uno specifico aspetto lessicale. L'autore definisce infatti l'incarico con cui l'Uticense fu inviato a Cipro στρατηγία. Con riferimento alla tarda età repubblicana, il termine può tradurre diversi vocaboli latini e alludere al mandato di pretori, propretori, consoli e proconsoli, ma anche a questori, *legati* e comandanti dell'esercito.¹³⁰ In linea di massima, tuttavia, esso definisce il potere pretorio: l'espressione utilizzata da Plutarco può dunque essere interpretata come un riferimento all'*imperium pro praetore*, che Clodio fece attribuire a Catone con la sua proposta di legge.¹³¹

Il medesimo provvedimento è citato anche nell'opera di un autore attivo attorno alla metà del II secolo d.C.: Appiano di Alessandria. Questi descrive la conquista di Cipro nel secondo libro delle sue *Guer-*

¹²⁸ Cf. *infra*, § 4.3.

¹²⁹ Plut. *Pomp.* 48.5. Al passo corrisponde una breve menzione nella vita di Cesare: cf. Plut. *Caes.* 21.8: Κάτωνος μὲν οὐ παρόντος, ἐπιτηδεις γὰρ αὐτὸν εἰς Κύπρον ἀπεδιοπομπήσαντο («Catone era assente, poiché lo avevano mandato a Cipro, apposta per allontanarlo»).

¹³⁰ Cf. Brennan 2000, 11: «Consider, for instance, the terms στρατηγός, στρατηγία, and the like in the sources relevant to the later Republic. For Romans, we find the word denoting variously “praetor” (in the city or in the field), “pro praetore” (both by prorogation and through a special grant of *imperium*), and “consul.” It can also mean “pro consule,” a category that in turn can be subdivided into prorogued consuls, praetors (or ex-praetors) with enhanced *imperium*, and *privati* with special powers. A quaestor or a *legatus* can be called στρατηγός in our Greek sources. So can individuals holding an illegal command. Naturally, often it is just a generic term for “military commander”».

¹³¹ Cf. Geiger 1971, 275-6: «Στρατηγία should be taken as referring to the propraetorship».

re civili,¹³² collocandola però in un frangente storico diverso da quello in cui la contestualizzano tutte le altre fonti antiche:

Ἡ βουλή δὲ συνήει μετὰ δέους καὶ ἐς τὸν Πομπήιον ἀφεώρων ὡς αὐτίκα σφῶν ἐσόμενον δικτάτορα· χρήζειν γὰρ αὐτοῖς ἐφείνετο τὰ παρόντα τοιάσδε θεραπείας. Κάτωνος δ' αὐτοὺς μεταδιδάξαντος ὕπατον εἶλοντο χωρὶς συνάρχου ὡς ἂν ἔχοι τὴν μὲν ἐξουσίαν δικτάτορος, ἄρχων μόνος, τὴν δ' εὐθυναν ὑπάτου. Καὶ πρῶτος ὑπάτων ὄδε ἔθνη τε δύο μέγιστα καὶ στρατιὰν ἔχων καὶ χρήματα καὶ τὴν τῆς πόλεως μοναρχίαν διὰ τὸ μόνος ὑπάτος εἶναι Κάτωνα μὲν ἐψηφίσατο, ἵνα μὴ παρῶν ἐνοχλοῖη, Κύπρον ἀφελέσθαι Πτολεμαίου βασιλέως, νενομοθετημένον ἤδη τοῦτο ὑπὸ Κλωδίου.¹³³

Il senato si adunò per lo spavento e volse lo sguardo a Pompeo, con l'intenzione di nominarlo immediatamente dittatore: gli sembrava infatti che la situazione attuale necessitasse di una cura di tal genere. Ma, su suggerimento di Catone, lo elessero console senza collega, cosicché, governando da solo, detenesse il potere di un dittatore, ma le responsabilità di un console. Fu il primo fra i consoli ad avere due grandissime province, un esercito, denaro pubblico e potere personale sulla città, grazie al fatto di essere console da solo; affinché Catone non causasse fastidio con la sua presenza, fu votato che egli si recasse a sottrarre Cipro al re Tolomeo, essendo ciò già stato stabilito per legge a opera di Clodio.

Il passo confonde l'operato di Clodio con quello di Pompeo, suggerendo che il comando della missione a Cipro fosse stato attribuito a Catone per evitare che questi criticasse colui che nel 52 a.C. era stato eletto console senza collega. L'errore di Appiano è dunque evidente e consiste in un posticipo della questione cipriota di ben sei anni. Avremo modo di esaminare in seguito le motivazioni di tale anacronismo.¹³⁴

Occorre però rilevare come Appiano non attribuisca a Pompeo tutte le azioni che furono in realtà compiute da Clodio. L'autore ascrive infatti correttamente a quest'ultimo la responsabilità della legge sull'annessione di Cipro (Κάτωνα μὲν ἐψηφίσατο [...] Κύπρον ἀφελέσθαι Πτολεμαίου βασιλέως, νενομοθετημένον ἤδη τοῦτο ὑπὸ Κλωδίου). In tale formulazione anche Appiano distingue, mediante il ricorso a due verbi semanticamente affini (ἐψηφίσατο [...])

¹³² Per un primo approccio alla vastissima bibliografia su Appiano si rimanda ai contributi raccolti in Welch 2015. Un commento storico alla prima parte del secondo libro delle *Guerre civili* è fornito da Carsana 2007; cf. Carsana 2005.

¹³³ App. civ. 2.23.

¹³⁴ Cf. *infra*, § 3.2.

νενομοθετημένον), i due diversi provvedimenti, che sanciscono la confisca di Cipro e l'incarico di Catone.¹³⁵ Tramite l'inserzione dell'avverbio ἤδη lo storico alessandrino rimarca inoltre l'esistenza di un intervallo di tempo, intercorso fra l'approvazione delle due leggi; allo stesso modo Cicerone aveva utilizzato a tal fine l'avverbio *iam* nella *Pro Sestio* (*regno enim iam publicato, de ipso Catone erat nominatim rogatum*).¹³⁶ Anche senza ipotizzare un rapporto di derivazione diretta del testo appiano dal discorso ciceroniano, è comunque opportuno rimarcare come lo storico d'età antonina risulti ancora consapevole della distinzione esistente fra i due provvedimenti promossi da Clodio. Tale osservazione consente di ridimensionare il giudizio di inattendibilità del racconto appiano, che la critica ha forse eccessivamente enfatizzato, a causa dell'errore di datazione compiuto dall'autore.¹³⁷

Come Appiano, anche Cassio Dione fornisce informazioni puntuali sul mandato catoniano, esprimendosi con un lessico tecnico, che richiama ancora una volta quello delle orazioni ciceroniane e delle *Periochae* di Livio. In particolare, è proprio la laconicità di queste ultime che riecheggia nel contenuto di alcuni passi dionei. Come l'epitome liviana opera una sommaria distinzione fra la *lex* che decretò la confisca e quella che sancì l'affidamento a Catone della gestione dell'iniziativa (*lege lata de [...] publicanda pecunia regia M. Catoni administratio eius rei mandata est*),¹³⁸ anche Dione, seppur schematicamente, separa i due eventi (Κλώδιος [...] τὴν τε νῆσον ἐδημοσίωσε καὶ πρὸς τὴν διοίκησιν αὐτῆς τὸν Κάτωνα [...] ἀπέστειλε).¹³⁹ L'affinità lessicale tra le due fonti non si limita alla già citata corrispondenza tra il latino *publicare* e il greco δημοσίωω, ma si estende anche ad altri vocaboli come il greco διοίκησις, che ben traduce il sostantivo *administratio*,¹⁴⁰ e il verbo ἀποστέλλω, che ricalca sostanzialmente il latino *mandare*. Inoltre, l'utilizzo da parte di Cassio Dione di due proposizioni fra loro indipendenti lascia presupporre che anch'egli fosse a conoscenza dell'intervallo di tempo intercorso fra i due provvedimenti legislativi.

135 Il verbo ψηφίζω sembra richiamare la pratica della *rogatio* e l'effettiva procedura di voto del provvedimento clodiano, mentre νομοθετέω pone invece l'accento sull'avvenuta ratifica legislativa del primo decreto proposto dal tribuno. Sul lessico di Appiano si rimanda a Famerie 1998, dove i due verbi non sono però esaminati.

136 Cic. *Sest.* 62.

137 Cf. Badian 1965, 113: «Since he [*scil.* Appian] puts the whole affair in Pompey's sole consulship (52 B.C. instead of 58), his choice of words hardly merits serious consideration».

138 Liv. *perioch.* 104.

139 Cass. Dio 38.30.5.

140 Cf. Mason 1974, 38.

Appiano e Cassio Dione sono gli ultimi autori in ordine cronologico a trasmettere con relativa precisione la terminologia giuridica inerente all'annessione di Cipro da parte di Roma. Le fonti successive, redatte tutte in epoca tardoantica, forniscono infatti soltanto informazioni approssimative, trascurando di operare alcuna distinzione fra la legge sulla confisca dei beni di Tolomeo e quella sulla nomina di Catone a responsabile della missione. Soltanto un testo riporta una breve indicazione relativa all'incarico di quest'ultimo: il trattato anonimo *De viris illustribus urbis Romae*. L'opera narra la storia monarchica e repubblicana di Roma, articolandola attraverso i profili biografici di numerosi personaggi illustri, prevalentemente uomini romani, ma con qualche eccezione, come Annibale, Antioco III, Mitridate VI Eupatore e Cleopatra VII. Fra tali individui figura anche Catone il Giovane, della cui vita è fornita l'ultima breve, ma esauriente, trattazione a noi nota tramite la letteratura latina. Il testo del *De viris illustribus*, strutturato con andamento cronologico, occupa la posizione centrale di una compilazione anonima comprendente tre opere distinte, alla quale Arnaldo Momigliano ha attribuito il titolo complessivo di *Origo gentis Romanae*.¹⁴¹ Tale *corpus tripartitum* si compone di un primo sintetico trattato, relativo alla fase mitica della storia di Roma e composto fra I e II secolo d.C., che è a sua volta solitamente indicato in maniera autonoma come *Origo gentis Romanae*; a esso segue appunto il *De viris illustribus*, dopo il quale si colloca il *Liber de Caesaribus* di Aurelio Vittore, una sequenza di biografie imperiali, da Augusto a Costanzo II, redatta poco prima della morte di quest'ultimo, sopravvenuta nel 361 d.C. Come la prima opera del *corpus*, anche il *De viris illustribus* potrebbe risalire ai decenni a cavallo fra I e II secolo d.C.; in particolare, secondo un'ipotesi suggestiva elaborata da Lorenzo Braccesi, il trattato, che sembra rispecchiare in alcuni punti i testi epigrafici degli *elogia* del foro di Augusto, sarebbe da ricondurre all'ambito letterario di Plinio il Vecchio.¹⁴²

Il capitolo dedicato a Catone Uticense nel *De viris illustribus* menziona alcuni episodi-chiave della vita del personaggio, funzionali a celebrarne virtù specifiche, quali la risolutezza, la lealtà, la severità, il valore militare e la sapienza. Della seconda di tali qualità (*fides*) il politico romano avrebbe offerto prova proprio in occasione della missione da lui compiuta a Cipro:

¹⁴¹ Cf. Momigliano 1958.

¹⁴² Per una recente edizione del *De viris illustribus* vedi Fugmann 2016. Attribuisce l'opera a Plinio il Vecchio Braccesi 1973, part. 3-31 per un'analisi dei punti di contatto del trattato con gli *elogia* augustei. L'ipotesi è stata rifiutata da Sage 1978 e Sage 1980, su cui si veda la risposta critica di Braccesi 1981, con l'ulteriore replica di Sage 1983.

*Quaestor Cyprum missus ad vehendam [...] pecuniam cum summa eam fide perduxit.*¹⁴³

Inviato a Cipro come questore per trasportare il denaro [...], lo condusse con il massimo scrupolo.

Il passo rivela una cognizione precisa, seppur parziale, dell'incarico ricoperto da Catone. Come si è visto, già Velleio Patercolo aveva riferito con maggiori dettagli che questi si era recato a Cipro in qualità di questore,¹⁴⁴ allo scopo di trasferire a Roma il denaro (*pecunia*) del sovrano dell'isola. Nell'affermare che Catone fu inviato come *quaestor ad vehendam pecuniam*, l'anonimo autore del *De viris illustribus* si dimostra dunque almeno in parte a conoscenza della corretta formulazione del mandato catoniano. Tuttavia, egli non menziona il potere propretorio (*ius praetorium*, nella dizione di Velleio) di cui fu insignito l'Uticense, che gli consentiva, in caso di necessità, di muovere guerra a Tolomeo.

Con il testo del *De viris illustribus* si può considerare concluso anche l'esame del secondo provvedimento legislativo relativo alla conquista di Cipro. Cerchiamo ora di sintetizzare quanto è stato possibile evincere dalle fonti analizzate finora. Gli scritti di numerosi autori antichi, in particolare Cicerone, Livio, Velleio, Plutarco e Appiano, testimoniano con chiarezza l'esistenza di due *leges rogatae*, il cui contenuto riguardava rispettivamente la confisca dei beni di Tolomeo e la nomina del comandante della spedizione cipriota. Nel suo celebre elenco cronologico delle *Leges publicae populi Romani*, pubblicato nel 1912, Giovanni Rotondi chiamò i due provvedimenti rispettivamente *lex Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda* e *lex Clodia de Catone proquaestore cum imperio praetorio mittendo*; pur nella consapevolezza del loro carattere convenzionale, tali denominazioni sono ancora in uso presso la critica.¹⁴⁵

In particolare, la seconda *lex* comprendeva due compiti distinti, entrambi affidati espressamente (*nominatim*, secondo Cicerone) a Catone: il trasporto a Roma del patrimonio regale tolemaico e la conduzione delle operazioni di guerra, qualora la missione non si fosse risolta pacificamente. In base al testo di Velleio, confermato in parte dall'anonimo trattato *De viris illustribus*, è possibile argomentare che, al fine di espletare le due incombenze, Catone ricevette un duplice incarico: quello di *proquaestor*, con un'evidente connotazione economico-finan-

¹⁴³ *Vir. ill.* 80.2.

¹⁴⁴ *Vell.* 2.45.4-5.

¹⁴⁵ Rotondi 1912, 397. Lo studioso riteneva però che la seconda legge fosse soltanto un capo della prima. Per un'ampia rassegna bibliografica si rimanda a Fezzi 1999, 282-9; Ferrary, Moreau 2007.

ziaria, e quello *pro praetore*, che comprendeva anche il conferimento dell'*imperium*. Non risulta invece pienamente persuasiva l'ipotesi secondo cui l'Uticense sarebbe stato titolare di un mandato da *legatus pro praetore*.¹⁴⁶ A eccezione di una generica menzione nella *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio e di quanto riferito negli *Scholia Bobiensia*,¹⁴⁷ la dicitura non trova infatti riscontro nelle fonti antiche.

1.3 Il rimpatrio degli esuli bizantini, il tetrarca galata Brogitaro e la politica estera di Clodio

La *De domo sua* ciceroniana contiene una serie di circostanziate accuse, volte a dimostrare l'illegalità dei provvedimenti che Clodio aveva fatto votare nel 58 a.C. Lo scopo principale dell'Arpinate era ottenere l'abrogazione delle leggi che lo riguardavano personalmente, in particolare quella che stabiliva nei suoi confronti la confisca del patrimonio personale e l'obbligo di risiedere ad almeno 500 miglia marittime di distanza da Roma.¹⁴⁸ In tale ottica, l'oratore si scaglia in primo luogo contro la liceità dell'intera legislazione clodiana, sostenendo che il tribuno aveva ricoperto la carica incostituzionalmente, dal momento che il suo passaggio all'ordine plebeo era avvenuto in maniera non conforme alle norme del diritto.¹⁴⁹ Altre invettive più circoscritte si susseguono poi all'interno del discorso: in particolare, il testo attribuisce alla *lex de exilio* la natura di *privilegium*, dichiarando la pratica inedita, nonché proibita dalle *leges sacrae* e dalle XII Tavole.¹⁵⁰ Onde suffragare ulteriormente la propria tesi, Cicerone ripercorre infine una lunga serie di situazioni, nelle quali Clodio

¹⁴⁶ Cf. Ferrary, Moreau 2007: «Il semble donc que Caton ait pu être nommé *legatus pro praetore*. Si c'est bien cette fonction qui lui a été attribuée, elle diffèrait de celle des *legati pro praetore* créés depuis ceux donnés à Pompée en 67 av. J.-C. [...]. La nouveauté [...] ne consistait pas à accorder un *imperium* propre à un *legatus* par plébiscite, [...] mais à ne faire dépendre ce *legatus* d'aucun promagistrat».

¹⁴⁷ Cf. Plin. *nat.* 7.113: *Uticensis Cato unum ex tribunatu militum philosophum, alterum ex Cypria legatione deportavit* («Catone Uticense, ricondusse con sé a Roma un filosofo, di ritorno dal suo tribunato militare, e un altro dalla missione a Cipro»); Schol. *Cic. Bob.* p. 133.25-6 Stangl: *M. Catonis. Et de hoc dictum est: qui legatus Cyprum fuerat* [...]. *Adeo probavit rogationem Claudiam de bonis Ptolemaei publicandis M. Cato, ut consenserit in legationem* («Di Marco Catone. E di questi fu detto: che era stato legato a Cipro [...]. A tal punto Marco Catone approvò la proposta di legge di Clodio sui beni di Tolomeo da confiscare, che acconsenti alla legazione»). Si veda in merito il giudizio di Oost 1955, 110, nota 25: «The statement of the Bobbio Scholiast [...] that Cato was a *legatus* may be disregarded – either it is an error or the scholiast is speaking loosely».

¹⁴⁸ Sul tema si rimanda a Classen 1985, 219-66; Stroh 2004, 350-5; Bellemore 2008; Seager 2014.

¹⁴⁹ Si veda in particolare *Cic. dom.* 34-42.

¹⁵⁰ Cf. Fezzi 2014.

si sarebbe sempre comportato in contrasto con la prassi costituzionale romana. È proprio all'interno di tale casistica che compare uno dei riferimenti alla legislazione su Cipro, in un passo che è già stato esaminato per quanto riguarda la terminologia relativa alla confisca del patrimonio di Tolomeo, ma che si rende ora necessario contestualizzare meglio, al fine di comprendere quali inosservanze fossero imputabili, secondo Cicerone, all'azione di Clodio:

Hoc ipsum quod nunc apud pontifices agis, te meam domum consecrasset, te monumentum fecisset in meis aedibus, te signum dedicasset eaque te ex una rogatiuncula fecisset, unum et idem videtur esse atque id quod de me ipso nominatim tulisti? Tam hercule est unum quam quod idem tu lege una tulisti, ut Cyprius rex, cuius maiores huic populo socii atque amici semper fuerunt, cum bonis omnibus sub praeconem subiceretur et exsules Byzantium reducerentur. «Eidem», inquit, «utraque de re negotium dedi». Quid? Si eidem negotium dedisses ut in Asia cistophorum flagitaret, inde iret in Hispaniam, cum Romam decessisset, consulatum ei petere liceret, cum factus esset, provinciam Syriam obtineret, quoniam de uno homine scriberet, una res esset?»¹⁵¹

Proprio ciò che ora sostieni davanti ai pontefici: di aver consacrato la mia casa, di aver costruito un monumento pubblico nella mia proprietà, di aver dedicato una statua e di aver fatto tutto ciò in base a una sola piccola proposta di legge, ti pare che facciano una stessa e unica cosa con il provvedimento che hai presentato nominativamente sulla mia persona? Fanno una sola cosa, per Ercole, al pari delle misure che sempre tu hai proposto, con un'unica legge, in base alla quale il re di Cipro, i cui antenati sono sempre stati alleati e amici del nostro popolo, è stato messo con tutti i suoi beni a disposizione di un pubblico banditore e gli esuli sono stati ricondotti a Bisanzio. «È alla stessa persona», dice, «che ho affidato l'esecuzione di ambedue gli incarichi». E allora? Se alla stessa persona tu avessi affidato l'incarico di riscuotere le imposte in Asia e poi di andare in Spagna, concedendogli, una volta lontano da Roma, di candidarsi al consolato e affidandogli, una volta eletto console, la provincia di Siria: per il fatto che ti riferivi a una sola persona, si tratterebbe di un solo affare?

Il passo elabora l'imputazione rivolta a Clodio di aver inserito nella legge con cui fece comminare l'esilio a Cicerone, definita in tono spregiativo come una sola e piccola rogazione (*una rogatiuncula*), argomenti diversi, fra loro non correlati. In base a quanto sostenuto

¹⁵¹ Cic. *dom.* 51-2.

dall'oratore si sarebbe dunque trattato di una *lex satura*, approvata in opposizione a quanto prescritto dalla *lex Caecilia Didia* del 98 a.C., secondo la quale non era legittimo avanzare, all'interno di una stessa *rogatio*, proposte specifiche attinenti a materie differenti.¹⁵² Cicerone istituisce un evidente parallelo, insinuando che tale aspetto era ravvisabile anche nella legislazione relativa all'annessione di Cipro. Clodio, infatti, è accusato di aver nuovamente trasgredito la *lex Caecilia Didia*, inserendo, all'interno dello stesso provvedimento (*lege una*), la clausola per cui i beni del re di Cipro furono dichiarati proprietà pubblica e un'altra, in virtù della quale un gruppo di esuli doveva essere ricondotto a Bisanzio. Per prevenire la reazione dell'ex tribuno, l'oratore ricorre poi all'artificio retorico dell'*occupatio*, funzionale ad anticipare le obiezioni che gli avrebbe potuto muovere il proprio avversario («*Eidem*», *inquit*, «*utraque de re negotium dedi*»). L'argomentazione risulta però fondamentalmente ambigua: qual è infatti il provvedimento cui Clodio starebbe alludendo?

Volendo far coincidere l'affermazione posta da Cicerone sulle labbra del tribuno con le informazioni che abbiamo desunto in precedenza dall'opera dello stesso oratore, si possono ipotizzare tre distinti scenari:

1. esistevano due leggi: la prima decretava la confisca dei beni di Tolomeo e il rimpatrio degli esuli bizantini, stabilendo che la stessa persona avrebbe dovuto occuparsi di entrambi gli incarichi, mentre la seconda affidava il mandato complessivo a Catone; in tal caso, Cicerone starebbe alludendo alla prima delle due leggi;
2. esistevano due leggi: la prima stabiliva la confisca dei beni di Tolomeo, mentre la seconda incaricava Catone di attuarla, affidandogli inoltre il rimpatrio degli esuli bizantini; secondo tale prospettiva, Cicerone si riferirebbe al secondo provvedimento;
3. esistevano tre leggi: la prima stabiliva la confisca dei beni di Tolomeo, la seconda decretava il rimpatrio degli esuli bizantini, mentre la terza incaricava Catone di entrambi i compiti; in questo ultimo caso, Cicerone si starebbe richiamando al terzo di tali provvedimenti.

¹⁵² Cf. Cic. *dom.* 53: *Quae est, quaeso, alia vis, quae sententia Caeciliae legis et Didiae nisi haec, ne populo necesse sit in coniunctis rebus compluribus aut id quod nolit accipere aut id quod velit repudiare?* («Di grazia, quali sono il valore e il significato della legge Cecilia e Didia, se non questi, che dalla riunione di una serie di proposte diverse il popolo non sia messo nella condizione di dover accettare ciò che non vuole, o di dover respingere ciò che vuole?»). Per una disamina recente sul tema della *lex satura* o *rogatio per saturam* si rimanda a Sanguinetti 2017.

Le tre possibili alternative, già adombrate da Stewart Irvin Oost,¹⁵³ sono state vagliate con acume critico da Badian nella sua disamina della missione a Cipro di Catone.¹⁵⁴ In base alla propria analisi dei passi ciceroniani, lo studioso ha optato per la terza delle ipotesi, accettando dunque l'esistenza di tre leggi separate.¹⁵⁵ Tale conclusione permette di considerare l'*affaire* degli esuli bizantini come una questione a sé stante e non come una mera appendice della spedizione cipriota, finalizzata a tenere Catone lontano da Roma per il maggior tempo possibile.

È però opportuno rilevare come nessuna delle numerose fonti a noi note menzioni l'esistenza di una legge autonoma, che riguardasse esclusivamente il rimpatrio degli esuli bizantini. D'altro canto, l'assenza di ogni riferimento a Catone nell'intero passo citato induce piuttosto a ritenere che Cicerone stia qui alludendo alla prima legge proposta da Clodio. Se l'oratore intendeva riferirsi al provvedimento che incaricò Catone delle due missioni, è infatti probabile che egli avrebbe citato apertamente il nome di quest'ultimo, come non manca di fare in numerosi altri passi della *De domo sua*. L'*Occupatio* ciceroniana, che induce Clodio ad affermare di aver affidato alla stessa persona l'esecuzione dei due incarichi (*eidem utraque de re negotium dedi*), sembra quindi suggerire che già la prima legge proposta dal tribuno contemplasse anche il rimpatrio degli esuli bizantini, prescrivendo l'individuazione di un solo responsabile per entrambi i mandati.¹⁵⁶

A comprovare tale supposizione concorrono le parole pronunciate da Cicerone stesso al termine del passo in questione:

*Quod si iam populus Romanus de ista re consultus esset et non omnia per servos latronesque gessisses, nonne fieri poterat ut populo de Cyprio rege placeret, de exsulibus Byzantiis displiceret?*¹⁵⁷

Se su questa faccenda fosse stato consultato il popolo romano e tu non avessi sbrigato tutto quanto tramite schiavi e banditi, non

¹⁵³ Vedi Oost 1955, 109, nota 11.

¹⁵⁴ Badian 1965, 116.

¹⁵⁵ Badian 1965, 116: «By far the most likely explanation, therefore, is (c): that there was one law to confiscate Cyprus; another to restore exiles to Byzantium; and a third - some time after these two had been passed - putting Cato in charge of both these operations».

¹⁵⁶ La seconda ipotesi è da scartare, in quanto avrebbe costituito un'esplicita violazione delle norme costituzionali romane, che Cicerone non avrebbe mancato di sottolineare; cf. Badian 1965, 116: «There would be a prima facie breach in that an entirely new matter (not yet decided in principle) was added to a merely consequential enactment: Clodius' reply (if one was possible) would have had to be quite different».

¹⁵⁷ Cic. *dom.* 53.

poteva essere che il popolo approvasse la questione del re di Cipro e respingesse invece quella relativa agli esuli di Bisanzio?

Se esaminata attentamente nella sua valenza, l'affermazione risulta dirimente: il punto su cui Cicerone insiste, infatti, non è l'iniquità dell'affidamento a Catone di due incarichi già stabiliti per legge, ma la liceità di due decisioni, approvate per la prima volta all'interno del medesimo provvedimento. È proprio in tale ottica, infatti, che l'oratore si chiede quale condotta avrebbe assunto il popolo romano, qualora le due leggi fossero state separate (*nonne fieri poterat ut populo de Cyprio rege placeret, de exsulibus Byzantiis displiceret?*).

La constatazione che il rimpatrio degli esuli di Bisanzio non fosse argomento di un provvedimento specifico non comporta però che esso costituisse una materia irrilevante per Clodio. Per meglio comprendere in che modo l'iniziativa fosse connessa alla confisca dei beni di Tolomeo, è necessario chiedersi che ruolo ricoprissero le due risoluzioni all'interno della politica del tribuno nei confronti del Mediterraneo orientale e fino a che punto essa fosse strutturata in maniera organica.

Nei paragrafi finali della *De domo sua* le imputazioni a carico di Clodio diventano sempre più incalzanti. Il fondamento dell'accusa continua tuttavia a basarsi sull'assunto che i provvedimenti promossi dall'ex tribuno non debbano essere considerati formalmente validi. L'oratore, infatti, non si sofferma tanto a contestare il contenuto delle singole leggi, ma preferisce negare validità all'intero operato di Clodio, elaborando di volta in volta argomentazioni tese a dimostrare l'illegittimità della sua *adrogatio* da parte del plebeo Fonteio, il mancato rispetto della prassi legislativa romana o l'espletamento delle operazioni di voto attuato sotto la minaccia della violenza.¹⁵⁸ Tale genere di confutazione, di carattere formalistico e non sostanziale, è formulato apertamente dallo stesso Cicerone, che in una delle battute finali del discorso afferma:

*Quod si tibi tum in illo rei publicae naufragio omnia in mentem venire potuissent, aut si tuus scriptor in illo incendio civitatis non syngraphas cum Byzantiis exsulibus et cum legatis Brogitari faceret, sed vacuo animo tibi ista non scita sed portenta conscriberet, esses omnia, si minus re, at verbis legitimis consecutus.*¹⁵⁹

Ma se allora, in quel naufragio della repubblica, ti fosse potuto venire in mente tutto o se il tuo segretario, in quell'incendio della società civile, invece di stabilire scritture di obbligazione con gli esuli di Bisanzio e con gli ambasciatori di Brogitario, con

¹⁵⁸ Cf. Reduzzi Merola 2001, 71-4.

¹⁵⁹ Cic. *dom.* 129.

animo sgombro avesse composto per te codesti non dico decreti, ma mostruosità, avresti raggiunto tutti i tuoi scopi in maniera legittima, se non nella sostanza, almeno nei termini.

Nell'ottica ciceroniana Clodio sarebbe dunque stato promotore non di regolari provvedimenti legislativi, definiti *scita* in virtù del fatto che erano stati proposti da un tribuno della plebe, ma di mostruosità giuridiche, che l'oratore non esita a qualificare come *portenta*, un termine dalle scoperte connotazioni religiose.¹⁶⁰ Tale caratteristica sarebbe stata riconducibile alla scarsa cura formale dedicata dal tribuno alla redazione delle proprie leggi: Clodio e il suo segretario (*scriptor*),¹⁶¹ infatti, sarebbero stati troppo impegnati a trattare questioni finanziarie con le proprie clientele straniere per potersi interessare alla stesura dei provvedimenti secondo una corretta formulazione giuridica (*verbis legitimis*).

Il passo finale della *De domo sua* si distingue anche perché Cicerone vi affianca per la prima volta due iniziative della politica estera clodiana: il rimpatrio degli esuli bizantini e l'esito dell'ambasceria di un gruppo di legati, inviati dal sovrano galata Brogitaro. Il tribuno è accusato di aver stipulato, tramite il suo segretario, alcune scritture private, definite *syngraphae*, sia con gli uni, che con gli altri. Nel lessico ciceroniano il termine *syngrapha*, evidente traslitterazione del greco συνγραφή, assume una valenza semantica specifica: esso indica infatti un contratto scritto stipulato fra un cittadino romano e una controparte provinciale, in cui quest'ultima si impegna a versare al primo una determinata somma di denaro in cambio di un beneficio.¹⁶² La stesura di una *syngrapha* richiedeva la presenza di testimoni e l'apposizione di firme, tanto che la critica ha suggerito che in essa si possa anche ravvisare uno strumento monetario, ideato per effettuare pagamenti o registrare versamenti di denaro a credito o a debito.¹⁶³

Seppur sempre nell'ambito di una dichiarata invettiva, ulteriori informazioni sulle iniziative di Clodio nello scacchiere geografico orientale provengono anche dalla *Pro Sestio*:

*Etiam exteris nationes illius anni furore conquassatas videbamus.
Lege tribunicia Matris Magnae Pessinuntius ille sacerdos expulsus*

¹⁶⁰ Cf. Moussy 1990.

¹⁶¹ Per l'identità dello *scriptor* del tribuno menzionato da Cicerone vedi *infra*, § 3.1.

¹⁶² Cf. Bianchini 1970; Grosso 1971; Torrent Ruiz 1973; Maselli 1986, 174-5; Hollander 2007, 44-8.

¹⁶³ Cf. Hollander 2007, 45: «Several passages suggest that *syngraphae* were (or could be) monetary instruments created for making payments or for the lending and borrowing of money».

*et spoliatus sacerdotio est, fanumque sanctissimarum atque antiquissimarum religionum venditum pecunia grandi Brogitaro, impuro homini atque indigno illa religione, praesertim cum eam sibi ille non colendi, sed violandi causa adpetisset; appellati reges a populo qui id numquam ne a senatu quidem postulassent; reducti exsules Byzantium condemnati tum cum indemnati cives e civitate iciebantur.*¹⁶⁴

Vedevamo che perfino le nazioni straniere erano sconquassate dalla follia di quell'anno. In base a una legge tribunizia, il sacerdote della Grande Madre di Pessinunte fu scacciato e spogliato della sua sacra funzione, il santuario degli antichissimi e sacrosanti riti fu venduto a peso d'oro a Brogitaro, uomo corrotto e indegno di quel culto, tanto più indegno in quanto egli lo aveva bramato, non per servirlo, ma per profanarlo. Il popolo conferì il titolo di re a persone, che mai avevano ardito chiederlo al senato; furono ricondotti a Bisanzio gli esuli colpiti da condanna, quando da Roma venivano gettati fuori cittadini immuni da ogni condanna.

Nel testo Cicerone riepiloga quali erano stati, a suo dire, i capisaldi della politica estera promossa da Clodio, che l'oratore descrive come succube del proprio *furor*, una «smania irrazionale e irrefrenabile indotta appunto, secondo il mito, dalle Furie».¹⁶⁵

Le imputazioni rivolte all'ex tribuno sono sostanzialmente tre: aver scacciato il legittimo titolare del sacerdozio della *Magna Mater* da Pessinunte e aver affidato la gestione di tale carica, mediante una *lex rogata*, a Brogitaro, in seguito a un pagamento ricevuto da quest'ultimo;¹⁶⁶ aver indotto il popolo romano ad assegnare il titolo di re a persone che ne erano indegne; aver fatto ricondurre nella loro patria un gruppo di cittadini di Bisanzio, che avevano in precedenza subito una condanna all'esilio.

I tre capi d'accusa, insieme ad alcuni altri, sono richiamati con frequenza nei discorsi ciceroniani *post reditum* e costituiscono il punto

¹⁶⁴ Cic. *Sest.* 56. Il passo è commentato anche dagli *Scholia Bobiensia*, che si limitano però a una parafrasi di quanto affermato da Cicerone; cf. *Schol. Cic. Bob.* p. 132.33-5 Stangl: *Hos etiam lege sua revocaverat Clodius, quamvis fuissent iure damnati. [...] ingressit invidiam restitutos tunc eos qui damnati legitime fuerant, cum ipse indemnatus Cicero in exsilium fuisset eiectus* («Clodio, grazie a una sua legge, aveva richiamato anche costoro [scil. gli esuli bizantini], benché fossero stati a ragione condannati [...]. Scatenò sconcerto il fatto che a quel tempo venissero richiamati in patria coloro che erano stati legittimamente condannati, mentre lo stesso Cicerone, senza essere giudicato, era stato cacciato in esilio»).

¹⁶⁵ Così Berno 2007, 80, cui si rimanda per una dettagliata analisi dalla rappresentazione della furia di Clodio nelle invettive ciceroniane; cf. Seager 2014, 239-40.

¹⁶⁶ Cf. Fezzi 1999, 308.

neuralgico delle invettive dell'oratore contro la condotta assunta da Clodio nei confronti degli stati stranieri (*exterae nationes*). Dai passi della *De domo sua* e della *Pro Sestio* qui esaminati si evince che, secondo Cicerone, il riconoscimento di Brogitaro come re, l'attribuzione a questi della scelta del sacerdote di Pessinunte e il rimpatrio degli esuli bizantini nella loro città natale avevano offerto a Clodio l'opportunità di ricevere cospicui finanziamenti per la propria politica tribunitia,¹⁶⁷ conseguendo al tempo stesso un consolidamento delle clientele internazionali della *gens* Claudia in settori cruciali del Mediterraneo.¹⁶⁸

Le ingenti possibilità di guadagno rese disponibili dall'interventismo romano nella politica orientale sono citate anche dallo stesso Cicerone in un'altra orazione *post reditum*, la *De haruspicum responso*, pronunciata probabilmente fra l'8 e il 14 maggio 56 a.C., il cui oggetto principale sono ancora i misfatti compiuti da Clodio in qualità di tribuno.¹⁶⁹ Nel concludere la propria argomentazione l'oratore attacca l'avversario ricorrendo a un'immagine mostruosa:

*Quam denique tam immanem Charybdim poetae fingendo exprimere potuerunt, quae tantos exhauriret gurgites quantas iste Byzantium Brogitarorumque praedas exsorbuisset?*¹⁷⁰

Quale Cariddi così smisurata ha mai potuto esprimere la fantasia dei poeti, che potesse prosciugare gorgi d'acqua tanto grandi, quanto furono le prede dei Bizantini e dei Brogitari che costui divorò?

La metafora intende comprovare la frequente accusa rivolta a Clodio di essersi fatto più volte corrompere nel corso del suo mandato di tribuno della plebe.

Un testo dal carattere meno retorico conferma che la questione degli esuli bizantini e quella del re Brogitaro ebbero ripercussioni di lunga durata, che comprendevano ampie possibilità di guadagno, alle quali Clodio era ancora interessato a distanza di alcuni anni dal suo tribunato. In una lettera scritta poco dopo l'11 febbraio 55 a.C.,

¹⁶⁷ Cf. Shatzman 1975, 326-7; Braund 1984, 59; Tatum 1999, 169.

¹⁶⁸ Cf. Rawson 1973, 236: «One may wonder if his [*scil.* Clodius'] father's probable naval campaigns in the Propontis and Bosphorus area had anything to do with his concern; or earlier Claudian diplomatic activity among Greek states may at some point very well have involved Byzantium».

¹⁶⁹ Sulla *De haruspicum responso*, oltre al commento di Lenaghan 1969, si vedano Valvo 2014; Cairo 2017. Per la datazione dell'orazione vedi Kaster 2006, 404, nota 40; Meyer 2003 attribuisce invece il discorso al luglio del 56 a.C. Sull'omonima orazione conzionale pronunciata da Clodio prima del discorso ciceroniano e oggi perduta vedi Corbeill 2018.

¹⁷⁰ Cic. *har. resp.* 59.

Cicerone ritorna infatti sull'argomento. Ricorrendo a un tono assai più disteso che nelle orazioni, egli comunica al fratello Quinto di essere reduce da colloqui personali con i consoli di quell'anno, Pompeo e Crasso, durante i quali gli era stata fornita ampia rassicurazione in merito alla salvaguardia dei propri interessi in campo edilizio. I due avevano inoltre garantito a Cicerone che, qualora egli non avesse ostacolato alcune mire specifiche di Clodio, lo stesso ex tribuno, in cambio, non si sarebbe opposto alle attività economiche e finanziarie sue e del fratello:

*Crassum consulem ex senatu domum redixi, suscepit rem dixitque esse, quod Clodius hoc tempore cuperet per se et per Pompeium consequi; putare se, si ego eum non impedirem, posse me adipisci sine contentione, quod vellem; totum ei negotium permisi meque in eius potestate dixi fore. [...] Illud autem, quod cupit Clodius, est legatio aliqua - si minus per senatum, per populum - libera aut Byzantium aut ad Brogitarum aut utrumque: plena res nummorum; quod ego non nimium laboro, etiamsi minus assequor, quod volo.*¹⁷¹

Ho riaccompagnato a casa dal senato il console Crasso: si è incaricato dell'affare e ha detto che c'è qualcosa che Clodio vorrebbe ottenere in questo momento grazie a lui e a Pompeo; a detta sua, se io non lo ostacolassi, a mia volta potrei riuscire ad avere senza sforzo ciò che voglio. [...] Ciò che Clodio vuole ricevere, se non dal senato, almeno dal popolo, è una qualche missione non ufficiale a Bisanzio o da Brogitaro o presso entrambi. Ci sono in gioco un bel po' di soldi! Della qual cosa io non mi preoccupo troppo, anche se ottengo meno di ciò che voglio.

Il testo, originariamente non destinato alla pubblicazione, dimostra in primo luogo come gli aspri toni delle invettive ciceroniane si smorzino notevolmente nel contesto della comunicazione scritta di carattere privato. Nella sua corrispondenza, infatti, l'Arpinate si dimostra assai più flessibile che nelle orazioni forensi: mentre i suoi avversari politici vengono a malapena menzionati, il più delle volte egli si scaglia contro i membri della sua stessa fazione, che sembrano spesso volerlo abbandonare e volgergli le spalle.¹⁷² La lettera testimonia inoltre come Clodio mirasse a ottenere l'attribuzione da parte del senato o dei comizi dello statuto di *legatio* a una missione, che egli inten-

¹⁷¹ Cic. *ad Q. fr.* 2.7.2.

¹⁷² Cf. Rundell 1979, 317-18: «The protagonists of Cicero's speeches - Caesar, Piso, even Clodius - hardly get a mention in the letters. Instead Cicero dwells *ad nauseam* on the 'perfidy' of the 'so-called *boni*', who sealed his fate by failing to give their support».

deva compiere a Bisanzio e/o presso Brogitaro.¹⁷³ Se ne deduce che, agli inizi del 55 a.C., egli doveva ancora avere interessi in gioco sia nella città greca sul Bosforo che in Galazia e che, a distanza di circa tre anni dall'emanazione della sua legislazione tribunitia, nessuna delle due questioni era completamente risolta.¹⁷⁴

Sfortunatamente, al di fuori di alcuni generici accenni contenuti nelle biografie plutarchee,¹⁷⁵ nessun autore antico al di fuori di Cicerone menziona con precisione i due episodi: è perciò difficile ricostruirne una versione precisa e al tempo stesso non arbitraria. Per quanto riguarda il rimpatrio degli esuli bizantini, tuttavia, un altro passo della *Pro Sestio*, comprendente un'enumerazione dei capi di accusa rivolti a Clodio, consente di indagare meglio la dinamica degli eventi:

«Homines», inquit, «emisti, coegisti, parasti». Quid uti faceret? Senatum obsideret? Civis indemnatos expelleret? Bona diriperet? Aedis incenderet? Tecta disturbaret? Tempa deorum immortalium inflammaret? Tribunos plebis ferro e rostris expelleret? Provincias quas vellet quibus vellet venderet? Reges appellaret? Rerum capitalium condemnatos in liberas civitates per legatos nostros reduceret? Principem civitatis ferro obsessum teneret?»¹⁷⁶

«Hai assoldato gente», ecco l'accusa, «l'hai irreggimentata, l'hai armata». Per farne che? Per assediare il senato? Per bandire senza processo dei cittadini? Per spogliarli dei loro beni? Per incendiarne le case? Per abbatte i tetti? Per dar fuoco ai templi degli dei immortali? Per cacciare con le armi i tribuni della plebe dai rostri? Per vendere a chi voleva le province che voleva? Per creare re? Per richiamare, a mezzo dei nostri legati, nelle loro libere città uomini condannati per crimini capitali? Per tenere in casa bloccato con le armi il primo cittadino di Roma?

Il lungo elenco di imputazioni nasconde, dietro un'apparenza generica, una precisa serie di riferimenti ad avvenimenti svoltisi durante l'anno del tribunato di Clodio. Prescindendo dagli affari interni, si colgono fra le accuse espresse da Cicerone almeno due allusioni a provvedimenti relativi al campo della politica estera: il conferimento del titolo di re (*reges appellaret*); la riconduzione in patria di un gruppo di uomini che avevano subito una condanna (*rerum capita-*

¹⁷³ Secondo Cicerone si trattava di una *legatio libera*, inerente, cioè, alla cura di interessi personali: cf. Ferrary, Moreau 2007.

¹⁷⁴ Cf. Tatum 1999, 223-5, dove lo studioso argomenta in maniera convincente che Clodio ottenne la *legatio* e si recò effettivamente in Oriente nel 55 a.C.

¹⁷⁵ Cf. Plut. *Cat. min.* 34.7, 36.2-3; *Cic.* 34.2.

¹⁷⁶ *Cic. Sest.* 84.

lium condemnatos in liberas civitates per legatos nostros reduceret).

Non vi è dubbio che il secondo punto riguardi il rimpatrio degli esuli bizantini, già menzionati in altri passi delle orazioni ciceroniane: lo conferma l'espressione *condemnatos [...] reduceret*, già presente con lievi varianti nella *De domo sua* e nella *Pro Sestio*.¹⁷⁷ Sepur concisi, alcuni dettagli suppletivi, desumibili unicamente dalla *De haruspicum responso*, si rivelano però essenziali per ricostruire l'effettiva dinamica dell'episodio. Cicerone afferma infatti che gli esuli di una città libera (*libera civitas*) erano stati allontanati poiché si erano macchiati di delitti capitali (*res capitales*) e che erano stati successivamente ricondotti in patria attraverso l'intervento di *legati* romani. Il riferimento a Bisanzio è evidente, poiché all'epoca di Cicerone l'antica colonia megarese sul Bosforo beneficiava effettivamente dello statuto di *libera civitas*,¹⁷⁸ come conferma l'oratore stesso in un passo della *De provinciis consularibus*, anch'essa del 56 a.C.:¹⁷⁹

*Civitas libera et pro eximiis suis beneficiis a senatu et a populo Romano liberata.*¹⁸⁰

Città libera, liberata dal senato e dal popolo romano per le sue illustri benemerenze.

La breve citazione comprende una figura retorica accostabile all'e-panalessi, che consiste nella ripetizione di un segmento discorsivo, qui leggermente variato, all'interno della stessa unità testuale (*libera [...] liberata*).¹⁸¹ Si noti però come l'aggettivo *liber* e il supino *liberatus* risultino differenziati semanticamente fra loro: mentre il primo allude allo statuto civico della comunità bizantina, cui era stato concesso in via preferenziale di continuare a utilizzare le proprie leggi, il secondo si riferisce alla sua esenzione dall'obbligo di pagare tributi.¹⁸²

Torniamo ora al testo della *Pro Sestio*, nel quale Cicerone afferma

¹⁷⁷ Cic. *dom.* 52: *Exsules Byzantium reducerentur* («Gli esuli sono stati ricondotti a Bisanzio»); *Sest.* 56: *Reducti exsules Byzantium condemnati* («Furono ricondotti a Bisanzio gli esuli colpiti da condanna»).

¹⁷⁸ Sullo statuto delle *liberae civitates*, distinto da quello delle *civitates foederatae*, oltre alla trattazione di Badian 1958, 33-43, si rimanda alle ampie considerazioni di Bernhardt 1999; Ferrary 1999; Guerber 2009; Zack 2014.

¹⁷⁹ Per un'analisi dell'orazione si rimanda al recente commento di Grillo 2015.

¹⁸⁰ Cic. *prov.* 7.

¹⁸¹ Cf. Grillo 2015, 118.

¹⁸² Bisanzio mantenne lo *status di libera civitas* fino all'epoca di Vespasiano: cf. Plin. *nat.* 4.46; Svet. *Vesp.* 8.4. Sui rapporti della città con Roma in epoca ellenistica e altoimperiale vedi Grzybek 1980; Mattingly 1983; Rubel 2009; cf. anche Russell 2017, che non menziona però l'episodio. Per la storia della città vedi ora Prandi 2020.

che il rimpatrio degli esuli bizantini fu effettuato *per legatos nostros*. L'espressione, in cui il ricorso al plurale deve essere interpretato come un artificio retorico, allude evidentemente al mandato di Catone, che assunse verosimilmente lo stato giuridico di *legatio*, il cui conferimento era prerogativa del senato romano.¹⁸³ Il ricorso all'aggettivo *noster* lascia inoltre intendere che quella affidata all'Uticense non fu una *legatio libera*, ma una missione pubblica e ufficiale, che comprendeva l'inviolabilità fisica, il diritto di indossare un anello d'oro come segno di riconoscimento e di prestigio, il rimborso delle spese di viaggio e la presenza di personale al seguito, tra cui figuravano sia uomini liberi per la compagnia, che schiavi e liberti con la funzione di scribi e interpreti.¹⁸⁴

Resta ancora da chiarire quale fosse il motivo della condanna che avevano ricevuto gli esuli bizantini. Su tale aspetto Cicerone non offre ulteriori dettagli, ma è verosimile ipotizzare che l'episodio debba ricondursi a un conflitto interno (στάσις) alla classe dirigente della città greca sul Bosforo, riguardante forse i suoi rapporti con Roma.¹⁸⁵ In particolare, la critica ha suggerito che avrebbe potuto trattarsi di un gruppo di cittadini punito a seguito della condotta adottata al tempo delle guerre mitridatiche: poiché le fonti attestano che, durante tali conflitti, Bisanzio appoggiò prima Lucullo e poi Pompeo,¹⁸⁶ se ne dedurrebbe che gli abitanti della città che furono esiliati appartenessero alla fazione opposta. Traendo le somme, come ha osservato Luca Fezzi, «sarebbe suggestivo ipotizzare che i fuoriusciti fossero implicati in trame contro Pompeo».¹⁸⁷

Chiarita, per quanto possibile, la questione degli esuli bizantini, resta da indagare il primo riferimento alla politica estera di Clodio presente nel passo della *Pro Sestio* che stiamo esaminando: l'attribuzione arbitraria del titolo di re (*reges appellaret*). In tale breve formulazione Cicerone ricorre nuovamente all'espedito retorico di de-

183 Cf. Cic. *Sest.* 66: *Quis provinciam, quis pecuniam, quis legationem a senatu petebat?* («Chi chiedeva regolarmente al senato una provincia, denaro o una missione?»). Sulle *legationes* si rimanda ai contributi di Suolahti 1969; Coudry 2007; Pollera 2009.

184 Cf. Pollera 2009, 204.

185 Cf. Prandi 2020, 104: «Considerata dalla prospettiva della città sul Bosforo, questa messa in serie di informazioni mostra soprattutto che l'impossibilità di individuare un referente unico all'interno della classe politica romana [...] portava a manovre alternative e contrapposte; e suggerisce che la stasis non scaturisse da un contrasto di tipo sociale, ma si collocasse all'interno di quella élite, che sola aveva le possibilità di mettere in opera tali manovre presso l'egemone».

186 Cf. Tac. *ann.* 12.62: *Et piratico bello adiutum Antonium memorabant, quaeque Sulla aut Lucullo aut Pompeio obtulissent* («Rimembravano l'assistenza fornita ad Antonio nella guerra contro i pirati e le offerte di aiuto a Silla, Lucullo e Pompeo»); Oros. 6.2.24; Eutr. 6.6.3. Sul comportamento delle diverse città dell'Asia Minore nel corso delle guerre mitridatiche vedi Arrayás Morales 2016a.

187 Fezzi 1999, 288, nota 190.

clinare un sostantivo al plurale (*reges*), al fine di enfatizzarlo e farlo apparire più consistente.¹⁸⁸ Come si è visto, l'imputazione era già stata formulata in una precedente sezione dello stesso discorso, nella quale l'oratore aveva rimarcato come l'attribuzione del titolo di re, da intendersi come il riconoscimento della prerogativa di *rex socius et amicus populi Romani*, fosse stata esercitata dai comizi e non dal senato, come avrebbe invece richiesto la prassi repubblicana (*appellati reges a populo qui id numquam ne a senatu quidem postulassent*).¹⁸⁹ L'affinità verbale tra le due citazioni e l'utilizzo del medesimo stragemma retorico inducono a ritenere con buona sicurezza che esse si riferiscano allo stesso avvenimento.

Un capo d'incriminazione analogo risuona già in uno dei paragrafi finali della *De domo sua*, nel quale Cicerone elenca numerosi misfatti attribuibili a Clodio e databili all'anno in cui questi ricoprì il tribunato:

*Sed uno tempore cautiones fiebant pecuniarum, foedera feriebantur provinciarum, regum appellationes venales erant, servorum omnium vicatim celebrabatur tota urbe discriptio, inimici in gratiam reconciliabantur, imperia scribebantur nova iuventuti, Q. Seio venenum misero parabatur, de Cn. Pompeio, propugnatore et custode imperi, interficiendo consilia inibantur, senatus ne quid esset, ut lugerent semper boni, ut capta res publica consulum prodicione vi tribunicia teneretur. Haec cum tot tantaque agerentur, non mirum est, praesertim in furore animi et caecitate, multa illum et te fefellisse.*¹⁹⁰

Ma contemporaneamente si stipulavano obbligazioni di denaro, si concludevano accordi per le province, i titoli dei re venivano messi in vendita, si effettuavano censimenti di tutti gli schiavi in ogni quartiere della città, ci si riconciliava con gli avversari, si conferivano ai giovani comandi militari mai visti, si preparava il veleno per il povero Quinto Seio, si complottava per uccidere Gneo Pompeo, difensore e custode dell'impero, per ridurre all'impotenza il senato, per costringere la gente perbene a un lutto perenne, per governare lo stato con la violenza tribunicia, dopo averlo conquistato grazie al tradimento dei consoli. In mezzo a tanti affari così importanti, non c'è da meravigliarsi che molte cose siano

¹⁸⁸ Cf. Grillo 2015, 132.

¹⁸⁹ Cic. *Sest.* 56. Cf. Braund 1984, 24: «Under the Republic, recognition of a king as *rex sociusque et amicus* (*appellatio*) was almost invariably conferred by the Senate. The only known exception to this rule is a *plebiscitum* of P. Clodius of 58 BC, under which Brogitarus of Galatia received recognition».

¹⁹⁰ Cic. *dom.* 129.

sfuggite a lui e a te, specialmente nel furore e nell'accecamento della mente.

Il testo presenta in forma paratattica un'estesa serie di imputazioni dal carattere a prima vista generico, che, a un esame più attento, si rivelano invece essere precisi riferimenti alla politica attuata da Clodio nel 58 a.C. Fra i capi d'accusa spicca quello di aver messo in vendita il titolo di re (*regum appellationes venales erant*), ma, anche questa volta, l'accento è troppo vago per poter essere inteso con sicurezza. È probabile, tuttavia, che in tutte le occorrenze citate Cicerone intenda alludere all'altro episodio che solitamente accompagna il rimpatrio degli esuli bizantini: quello relativo al re galata Brogitaro.¹⁹¹

Un resoconto più dettagliato della vicenda, presente nella *De haruspicum responso*, fornisce alcune informazioni più precise e consente finalmente di ipotizzare alcune argomentazioni conclusive in merito alla politica estera clodiana:

Qui accepta pecunia Pessinuntem ipsum, sedem domiciliumque Matris deorum, vastaris, et Brogitaro Gallograeco, impuro homini ac nefario, cuius legati te tribuno dividere in aede Castoris tuis operis nummos solebant, totum illum locum fanumque vendideris, sacerdotem ab ipsis aris pulvinaribusque detraxeris, omnia illa quae vetustas, quae Persae, quae Syri, quae reges omnes qui Europam Asiamque tenuerunt semper summa religione coluerunt, perverteris; quae denique nostri maiores tam sancta duxerunt ut, cum refertam urbem atque Italiam fanorum haberemus, tamen nostri imperatores maximis et periculosissimis bellis huic deae vota facerent, eaque in ipso Pessinunte ad illam ipsam principem aram et in illo loco fanoque persolverent. Quod cum Deiotarus religione sua castissime tueretur, quem unum habemus in orbe terrarum fidelissimum huic imperio atque amantissimum nostri nominis, Brogitaro, ut ante dixi, addictum pecunia tradidisti. Atque hunc tamen Deiotarum saepe a senatu regali nomine dignum existimatum, clarissimorum imperatorum testimoniis ornatum, tu etiam regem appellari cum Brogitaro iubes. Sed alter est rex iudicio senatus per nos, pecunia Brogitarus per te appellatus. {...} alterum putabo regem, si habuerit unde tibi solvat quod ei per syngrapham credidisti.¹⁹²

¹⁹¹ Si noti come nel 44 a.C. lo stesso capo d'accusa sarà rivolto da Cicerone contro Marco Antonio, che, interpretando arbitrariamente le indicazioni degli *acta Caesaris*, reintegrò il re galata Deiotaro nei suoi possedimenti, a seguito della corresponsione di un'ingente somma da parte del sovrano: cf. De Siena 2006a, 254, nota 75, con ulteriore bibliografia e fonti.

¹⁹² Cic. *har. resp.* 28-9.

Tu, accettando denaro, hai devastato la stessa Pessinunte, sede e dimora della madre degli dei, hai venduto tutta quella zona e il santuario al gallo-greco Brogitaro, un individuo dissoluto e infame, i cui legati, durante il tuo tribunato, avevano l'abitudine di distribuire soldi ai tuoi mercenari nel tempio di Castore, hai strappato via perfino il sacerdote da quelle are e pulvinari, hai abbattuto tutto quel culto che gli antichi, i Persiani, i Siriani e tutti i re che hanno dominato l'Europa e l'Asia hanno sempre venerato con profonda devozione; quel culto dunque che i nostri antenati hanno reputato talmente sacro che, pur essendo Roma e l'Italia colme di santuari, ciononostante i nostri generali, nel corso delle guerre più importanti e pericolose, facevano voti a questa dea e proprio a Pessinunte li scioglievano, davanti all'altare principale, in quel luogo e in quel santuario. Il quale santuario, come ho già detto, tu hai aggiudicato per denaro a Brogitaro, nonostante lo custodisse con scrupoloso zelo Deiotaro, il solo in tutto il mondo che sia fedelissimo al nostro stato e grandissimo amante del nome dei Romani. Tuttavia, questo Deiotaro, che è stato più volte giudicato dal senato meritevole della dignità regale e dai più illustri comandanti ha ricevuto attestati lusinghieri, tu ordini che condivida il regno con Brogitaro. Ma l'uno è re grazie a noi per decisione del senato; Brogitaro, invece, è stato proclamato re per soldi grazie a te. {...}, l'altro lo considererò re, se avrà di che rimborsarti ciò che tu gli hai prestato rilasciando cambiali.

Rispetto alle brevi trattazioni esaminate in precedenza, l'esteso resoconto dell'*affaire* di Brogitaro compreso nella *De haruspicum responso* fornisce una quantità maggiore di dettagli e offre una versione dei fatti decisamente più esaustiva, seppur sempre presentata secondo un'ottica faziosa. L'accusa ciceroniana si articola a partire dalla premessa iniziale che Clodio, mentre era tribuno della plebe, avrebbe ricevuto una somma di denaro (*accepta pecunia*) dal tetrarca galata Brogitaro. Un'ambasceria di legati da questi inviata avrebbe avuto l'abitudine di incontrare i sostenitori di Clodio nel tempio dei Dioscuri: a detta dell'oratore, infatti, il santuario ubicato nel foro romano, definito *arx civium perditorum*,¹⁹³ era divenuto il quartier generale dei gruppi armati che appoggiavano la politica del tribuno.¹⁹⁴ In tale contesto, gli aderenti ai gruppi di Clodio sarebbero stati a più riprese corrotti, affinché votassero nei comizi alcune mozioni favorevoli al sovrano straniero.

193 Cic. *Pis.* 5.

194 Cf. Cic. *p. red. in sen.* 32; *dom.* 54, 110; *Sest.* 34-5, 79, 85, *har. resp.* 49; *Pis.* 11, 23; *Mil.* 91. Sul tema si rimanda a Cerutti 1998; cf. anche Tatum 1999, 142-4.

Nello specifico, Cicerone allude con toni marcatamente denigratori a due distinte iniziative, riconducibili probabilmente a un unico provvedimento legislativo: l'affidamento a Brogitaro del controllo del territorio e del tempio (*locum fanumque*) dedicato alla *Magna Mater*, decretando in tal modo la devastazione di Pessinunte (*Pessinuntem ipsum [...] vastaris*);¹⁹⁵ la nomina a re di Brogitaro stesso, accanto al legittimo sovrano Deiotaro (*hunc Deiotarum tu etiam regem appellari cum Brogitaro iubes*).

Secondo quanto suggerito in maniera convincente da Luca Fezzi, è ragionevole ipotizzare che la legge relativa a Brogitaro e Deiotaro fu votata tra la prima metà di aprile e la prima metà di maggio del 58 a.C., forse a ridosso dei *ludi Megalenses*, celebrati in onore della *Magna Mater*, che si svolsero fra il 4 e il 10 aprile di quell'anno; tale ricorrenza avrebbe infatti fornito un'occasione particolarmente propizia per ottenere il consenso necessario per l'approvazione del provvedimento legislativo.¹⁹⁶

Nel lungo passo della *De haruspicum responso* Cicerone accenna ripetutamente al carattere di Brogitaro e Deiotaro, dipingendo due personaggi dalla caratura morale antitetica. Il primo, oltre a essere accusato di aver corrotto Clodio e le sue bande, è descritto spreghiativamente come *homo impurus ac nefarius*, una formulazione che richiama da vicino quella già presente nella *Pro Sestio*.¹⁹⁷ A conclusione della sua lunga requisitoria, l'oratore si dichiara disposto a riconoscere il galata come re, soltanto se egli sarà in grado di ripagare ciò che Clodio gli aveva prestato *per syngrapham*. Come si è visto, nel lessico ciceroniano il vocabolo indica un contratto stipulato con un provinciale, in base al quale questi si impegnavo a versare denaro a una controparte romana, in cambio di un servizio specifico.

Al contrario, Deiotaro è descritto dall'oratore in termini ampiamente elogiativi (*fidelissimus huic imperio atque amantissimus nostri nominis*). Cicerone ne delinea un'immagine di perfetto 're cliente', celebrando la legittimità del titolo regale conferitogli dal senato (*est rex iudicio senatus per nos*) e i numerosi meriti, riconosciuti anch'essi dal consesso dei *patres* e dai grandi comandanti militari romani

195 Sulle vicende del santuario di Pessinunte in epoca tardoellenistica e romana vedi Virgilio 1981; Boffo 1985, 15-52; Roller 1999; Rasmussen 2002; Verlinde 2015; Coşkun 2019. Il culto della *Magna Mater* era stato introdotto a Roma nel 204 a.C. anche grazie all'intervento miracoloso della vestale Claudia Quinta: non è quindi da escludere che i *Claudii Pulchri* ritenessero di potervi esercitare una sorta di patronato; vedi Rawson 1973, 236: «One wonders again if Claudia Quinta's relation to the *Magna Mater* had anything to do with creating a Claudian interest in the place from which the cult ultimately came»; cf. Fezzi 1999, 309-10; Fezzi 2019, 116.

196 Vedi Fezzi 1999, 307-11; cf. Rotondi 1912, 397, che definisce il provvedimento *lex Clodia de rege Deiotaro et Brogitaro*.

197 Cic. *Sest.* 56: *Impuro homini atque indigno illa religione* («Un individuo immorale e indegno di quel ministero»).

(*saepe a senatu regali nomine dignus existimatus, clarissimorum imperatorum testimoniis ornatus*).¹⁹⁸

Le note più encomiastiche del testo ciceroniano si sviluppano però nel complesso periodo con cui termina la lunga digressione riguardante la nomina dei due re:

*Nam cum multa regia sunt in Deiotaro tum illa maxime, quod tibi nummum nullum dedit, quod eam partem legis tuae quae congruebat cum iudicio senatus, ut ipse rex esset, non repudiavit, quod Pessinuntem per scelus a te violatum et sacerdote sacrisque spoliatum reciperavit, ut in pristina religione servaret, quod caerimonias ab omni vetustate acceptas a Brogitaro pollui non sinit, mavultque generum suum munere tuo quam illud fanum antiquitate religionis carere.*¹⁹⁹

Infatti molte qualità regali sono presenti in Deiotaro, ma soprattutto il fatto di non averti dato neanche un soldo, di non aver respinto quella parte della tua legge che si accordava con il giudizio del senato, che egli fosse re, di aver recuperato Pessinunte, profanata da te in maniera vergognosa e privata del suo sacerdote e dei suoi riti, per ricondurla al suo antico culto, di non aver lasciato che le cerimonie, accolte da tutte le antiche civiltà, fossero violate da Brogitaro e di aver preferito vedere suo genero rinunciare al tuo regalo, che questo santuario a un culto così antico.

La conclusione della narrazione relativa all'*affaire* di Pessinunte chiarifica ulteriormente la politica promossa da Clodio nel quadrante dell'Oriente ellenistico e menziona alcuni importanti sviluppi successivi dell'episodio. Secondo Cicerone, Deiotaro, che era suocero di Brogitaro, non era stato completamente privato del titolo regale dal tribuno, pur non avendo intrattenuto con lui alcun rapporto. Inoltre, al termine dell'intricata vicenda, il sovrano sarebbe stato in grado di riconquistare il sacerdozio della *Magna Mater*, ripristinandone l'antico culto (*quod Pessinuntem [...] reciperavit*).

Per meglio comprendere le premesse in base alle quali furono emanati i provvedimenti clodiani in questione si rende necessario indagare più a fondo le vicende relative ai sovrani galati menzionati nei discorsi ciceroniani. Fra i due, Brogitaro è senza dubbio quello maggiormente collegato all'episodio della conquista di Cipro. Come ab-

¹⁹⁸ Con toni ben diversi si esprime Cicerone in una lettera ad Attico, scritta a Laodicea il 20 febbraio 50 a.C.; cf. Cic. Att. 6.1.4: *Et mehercule ego ita iudico, nihil illo regno spoliatus, nihil rege egentius* («E, per Ercole, questo è il mio preciso giudizio, che non esista nulla di più squallido di quel regno, nulla di più mal ridotto di quel re»).

¹⁹⁹ Cic. har. resp. 29.

biamo visto, infatti, egli è citato a più riprese dall'Arpinate con riferimento alla politica di Clodio nel Mediterraneo orientale. Le fonti a noi note non consentono tuttavia di conoscere approfonditamente il ruolo svolto dal monarca. Oltre che nei passi che abbiamo già analizzato, il suo nome compare infatti soltanto in un breve accenno presente nell'opera geografica di Strabone:

Πρὸς νότον τοίνυν εἰσὶ τοῖς Παφλαγόσι Γαλάται· τούτων δ' ἐστὶν ἔθνη τρία, δύο μὲν τῶν ἡγεμόνων ἐπώνυμα, Τροκμοὶ καὶ Τολιστοβῳγιοί, τὸ τρίτον δ' ἀπὸ τοῦ ἐν Κελτικῇ ἔθνους Τεκτόσαγες [...] Ἔχουσι δὲ οἱ μὲν Τροκμοὶ τὰ πρὸς τῷ Πόντῳ καὶ τῇ Καππαδοκίᾳ· ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ κράτιστα ὧν νέμονται Γαλάται· φρούρια δ' αὐτοῖς τετεῖχισται τρία, Τάουιον, ἐμπόριον τῶν ταύτη, ὅπου ὁ τοῦ Διὸς κολοσσὸς χαλκοῦς καὶ τέμενος αὐτοῦ ἄσυλον, καὶ Μιθριδάτιον, ὃ ἔδωκε Πομπήϊος * Βογοδιατάρῳ τῆς Ποντικῆς βασιλείας ἀφορίσας, τρίτον δὲ πῶ Δανάλα, ὅπου τὸν σύλλογον ἐποιήσαντο Πομπήϊος τε καὶ Λεύκολλος.²⁰⁰

A sud della Paflagonia abitano i Galati: costoro si dividono in tre tribù, di cui due portano il nome dei loro sovrani, i Trocmi e i Tolistobogi, e la terza di un popolo celta, i Tectosagi. [...] I Trocmi possiedono le zone prossime al Ponto e alla Cappadocia: queste sono le migliori di quelle governate dai Galati; essi dispongono di tre roccaforti: Tavion, emporio degli abitanti della regione, dove si trovano la statua colossale di Zeus e il suo recinto sacro, che gode del diritto di asilo, poi Mithridation, che Pompeo consegnò a Brogitaro, separandolo dal regno del Ponto, e, in terzo luogo, Posdala, dove fecero il loro incontro Pompeo e Lucullo.

Secondo Strabone, Brogitaro era dunque il re dei Trocmi e governava un territorio fertile, al cui interno si identificavano tre roccaforti: Tavion, Mithridation e Posdala. Ulteriori informazioni sul sovrano sono fornite dall'epigrafia e dalla numismatica. Due iscrizioni lo identificano infatti con il patronimico Δηϊοτάρου e la qualifica di tetrarca dei Galati Trocmi.²⁰¹ Dal tempio di Era a Pergamo proviene inoltre una dedica a sua moglie Adobogiona, figlia di Deiotaro.²⁰² Esi-

²⁰⁰ Strab. 12.5.1-2.

²⁰¹ *IK Kyme* 15 = *IGR* IV 1328 = *OGIS* 349: Ὁ δῆμος / Βρογίταρον Δηϊοτάρου / Γαλατῶν Τρόκμων τετράρχην / ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας / τῆς εἰς ἑαυτὸν («Il popolo [scil. onora] Brogitaro, figlio di Deiotaro, tetrarca dei Galati Trocmi, per la virtù e la benevolenza nei suoi confronti»); *IDid* 475, rr. 36-8: [...] Βρογίταρος Δηϊοτάρου Γαλατῶν Τρόκμων τετράρχης καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ Ἀβαδογιῶνα [...] («[...] Brogitaro, figlio di Deiotaro, tetrarca dei Galati Trocmi, e sua sorella, Abadogiona [...]).

²⁰² *IGR* IV 1683: Ὁ δῆμος / Ἀδο[βο]γιῶναν Δηϊοτάρου / γυναῖκα δὲ Βρογίταρου τοῦ Δηϊοτάρου Γαλατῶν Τρόκμων / τετράρχα ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ / εὐεργεσίας τῆς εἰς ἑαυτὸν

ste inoltre un esemplare unico di un tetradramma di argento, che reca al dritto l'effigie di Zeus e al rovescio la legenda Βρογιτάρου Βασιλέως Φιλορωμαίου, la cifra ζ e il monogramma ΤΑΥ, riconducibile alla zecca di Tavion.²⁰³

Elaborando le informazioni desumibili dal ristretto, ma diversificato, nucleo di fonti preso in esame, è possibile avanzare alcune conclusioni: al tempo della cosiddetta terza guerra mitridatica Brogitaro era tetrarca dei Trocni, una delle tre tribù delle Galazia, stanziata nella parte orientale della regione; grazie al matrimonio con Adobogiona egli divenne genero di Deiotaro; nel 58 a.C., grazie all'intervento di Clodio, egli fu insignito del titolo di re e poté gestire la nomina del sacerdote della *Magna Mater* a Pessinunte; ben presto, però, Deiotaro riconquistò il luogo sacro, riducendo di conseguenza l'estensione dei possedimenti di Brogitaro; tuttavia, questi continuò a fregiarsi della qualifica di βασιλεύς Φιλορωμαίος per almeno sei anni, come attestato dalla legenda del tetradramma, databile dunque al 52 a.C. Nessuna fonte documenta l'operato del sovrano dopo tale data. In particolare, l'assenza del suo nome nelle epistole inviate da Cicerone durante il proconsolato in Cilicia, nelle quali la Galazia è citata a più riprese, lascia presumere che nel 51 a.C. egli fosse ormai morto o caduto in disgrazia.²⁰⁴

Ben più numerose sono invece le informazioni disponibili su Deiotaro, il secondo monarca galata citato nelle orazioni ciceroniane, regnante inizialmente sui Tolistobogi, nella parte occidentale della Galazia.²⁰⁵ Come è noto, nel 45 a.C. egli fu difeso dall'Arpinate nell'ultima orazione forense da questi pronunciata, nella quale si ripercorrono a grandi tratti le vicende dell'intera esistenza dell'anziano sovrano: fedele alleato di Roma nelle guerre contro Mitridate, egli sostenne in particolar modo le milizie di Pompeo, con il quale collaborò fino al termine dello scontro; in virtù dell'aiuto offerto, egli fu ricompensato nella sistemazione dei territori orientali decretata nel 59 a.C. su iniziativa legislativa di Cesare; grazie all'appoggio di Pompeo, egli ricevette buona parte del Ponto, inclusa la città marittima di Trapezunte (Trebisonda), e i territori dell'Armenia Minore; fu inoltre insignito del titolo di re, che gli assicurava un indubbio primato sugli altri tetrarchi della Galazia. Allo scoppio della guerra civile fra Cesare e Pompeo, Deiotaro non esitò a schierarsi a favore

(«Il popolo [scil. onora] Adobogiona, figlia di Deiotaro, moglie di Brogitaro, figlio di Deiotaro, tetrarca dei Galati Trocni, per la virtù e la beneficenza nei suoi confronti»).

203 SNG France 3, 2336; <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41765690q>.

204 Sulla vicenda di Brogitaro vedi Coşkun 2018; cf. Adcock 1937; Magie 1950, 373, 1235-8, note 40-1; Sullivan 1990, 164-9; Strubbe, Schuddeboom 2005, 250-2.

205 Per la biografia di Deiotaro vedi Mitchell 1993, 27-41; Syme 1995, 127-43; Coşkun 2005; Coşkun 2008; cf. Rising 2013, 206-11.

del secondo: fu in nome di tale alleanza che Cesare lo punì, non privandolo del titolo regale, ma riducendo notevolmente le dimensioni del suo regno e rammentandogli che egli aveva ricevuto la qualifica di re proprio in virtù di una *lex rogata* da Cesare stesso in qualità di console nel 59 a.C.²⁰⁶

Il racconto che Cicerone fornisce nella *Pro rege Deiotaro* è fortemente condizionato dalla situazione politica in cui il discorso fu pronunciato. In essa, infatti, il rapporto di *familiaritas* fra Pompeo e Deiotaro, sebbene non sia mai apertamente negato, risulta però considerevolmente ridimensionato.²⁰⁷ Al contrario, dopo la morte di Cesare, l'Arpinate tornerà a enfatizzare la forza di tale legame. Così infatti si esprime l'oratore nell'undicesima *Filippica*, asserendo che, a cinque anni dalla morte di Pompeo, la profondità dell'amicizia di questi con Deiotaro era quasi divenuta proverbiale:

*Quid de Cn. Pompeio loquar? Qui unum Deiotarum in toto orbe terrarum ex animo amicum vereque benevolum, unum fidelem populo Romano iudicavit.*²⁰⁸

Che dire di Gneo Pompeo? Per lui Deiotaro era il solo amico che avesse in tutta la terra, sincero e veramente affezionato, il solo fedele a Roma.

Alla luce della documentazione esaminata, il persistente vincolo di amicizia fra Deiotaro e Pompeo sembra costituire anche la chiave di lettura per comprendere l'episodio che vide il sovrano galata protagonista insieme al genero Brogitaro nel 58 a.C. Le decisioni contrastanti che riguardarono i due tetrarchi e il loro ruolo nella gestione

206 Caes. bell. Alex. 68: *Contra quem Caesar, cum plurima sua commemorasset officia quae consul ei decretis publicis tribuisset* («Di rimando Cesare gli ricordò gli innumerevoli benefici che, quando era console, gli aveva fatto avere con decreti pubblici»). Un'allusione al riconoscimento del titolo regale a Deiotaro compare già in una lettera di Cicerone ad Attico del 16 o 17 aprile 59 a.C., nella quale l'episodio è descritto con termini assai meno lusinghieri che nei discorsi pronunciati in pubblico ed è inserito in un'aperta critica dell'operato di Cesare, Pompeo e Crasso, definiti *dynastae*; cf. Cic. Att. 2.9.1: *Improbitate istorum [...] qui omnia remedia rei publicae effuderunt, qui regna quasi praedia tetrarchis, qui immanis pecunias paucis dederunt* («La disonestà di quei ribaldi [...] che hanno fatto spreco di tutti gli strumenti correttivi della vita pubblica, che hanno assegnato ai tetrarchi i regni, come se fossero possessi privati, che hanno fatto dono a pochi accolti di smisurate somme di denaro»).

207 Cic. *Deiot.* 12-13: *Ignosce, ignosce, Caesar, si eius viri auctoritati rex Deiotarus cessit, quem nos omnes secuti sumus. [...] Ad eum igitur rex Deiotarus venit, [...] quocum erat non hospitio solum, verum etiam familiaritate coniunctus* («Perdona il re Deiotaro, Cesare, perdonalo se ha ceduto all'autorevolezza di Pompeo, che tutti noi abbiamo seguito. [...] Il re Deiotaro dunque venne da colui [...] con il quale era stato legato non soltanto dall'ospitalità, ma anche da amicizia»).

208 Cic. *Phil.* 11.34.

del santuario di Pessinunte possono infatti essere interpretate come una sorta di ‘intervento chirurgico’,²⁰⁹ attuato da Clodio contro l’ordinamento pompeiano e in favore di individui o gruppi politici, che, in precedenza, erano stati osteggiati o quantomeno trascurati dal comandante romano.²¹⁰ Sebbene nei discorsi di Cicerone i capi di accusa rivolti a Clodio siano presentati in forma frammentaria e denigratoria, è invece probabile che il tribuno avesse avviato una serie organica di azioni nel campo della politica estera, che rientravano in un disegno di più ampio respiro.²¹¹ È quindi in tale ottica che bisogna cercare di contestualizzare tanto il rimpatrio degli esuli bizantini e il sostegno fornito a Brogitaro nel quadrante microasiatico, quanto i provvedimenti che determinarono la conquista di Cipro, decretando la confisca dei beni di Tolomeo e l’attribuzione dell’incarico di *proquestor propraetor* a Catone.

1.4 La trasformazione di Cipro in provincia romana

Come si è visto, le orazioni *De domo sua* e *Pro Sestio*, pronunciate da Cicerone a distanza di pochi mesi tra la fine di settembre del 57 e la prima metà di marzo del 56 a.C., sono le uniche fonti letterarie a noi pervenute che furono redatte al tempo degli eventi di cui ci stiamo occupando: per tale motivo esse costituiscono una risorsa fondamentale ai fini della nostra ricerca. D’altro canto, il carattere di invettiva dei due discorsi, la loro natura strettamente politica e il coinvolgimento personale dell’autore nelle vicende esposte inducono a utilizzarne il contenuto con cautela e spirito critico. Inoltre, mentre le orazioni ciceroniane risultano ben informate sul contesto in cui furono votati i provvedimenti legislativi relativi a Cipro, per quanto attiene all’effettivo svolgimento della missione e ai suoi esiti esse non forniscono informazioni: ciò dipende in primo luogo dal fatto che, come avremo modo di vedere, all’epoca in cui furono composti i due scritti, Catone non era ancora rientrato a Roma. Tale considerazione è ribadita anche da un passo della stessa *Pro Sestio*, in cui l’oratore si scaglia ancora una volta contro la fazione di Clodio e cerca invece di stabilire una consonanza fra la propria posizione e quella dell’Uticense:

209 Così De Siena 2006b, 277.

210 Cf. Tatum 1999, 169: «But Clodius’s law was not primarily about increasing his own wealth or expanding the dimensions of his family’s eastern *clientela*. The tribune’s purpose was to humiliate Pompey by abrogating the general’s arrangements in Galatia».

211 Cf. Gruen 1974, 99: «Popular legislation on a large and striking scale stood to Clodius’ credit in 58. Inordinate influence in the assemblies made him for a time Rome’s most prominent figure, not only in legislative matters but in manipulation of foreign policy».

*Non illi ornandum M. Catonem sed relegandum, nec illi committendum illud negotium sed imponendum putaverunt, qui in contione palam dixerint linguam se evellisse M. Catoni, quae semper contra extraordinarias potestates libera fuisset. Sentient, ut spero, brevi tempore manere libertatem illam, atque hoc etiam, si fieri potuerit, esse maiorem.*²¹²

Costoro si proponevano non già di onorare Marco Catone, ma di allontanarlo, non già di affidargli un incarico, ma di imporglielo, e pubblicamente dissero in un comizio di aver strappato a Marco Catone quella lingua, che sempre aveva suonato liberamente contro ogni incarico straordinario. Ma tra breve tempo si accorgeranno, spero, che quella libertà è rimasta integra e addirittura, se ciò è possibile, è divenuta, per quella ragione appunto, ancora maggiore.

Come aveva già riconosciuto Theodor Mommsen sin dalla prima edizione della *Römische Geschichte*, la proposizione incidentale *sentient, ut spero, brevi tempore* lascia intendere chiaramente che, al momento in cui Cicerone redasse la *Pro Sestio*, il rientro di Catone, benché prossimo, non era ancora avvenuto.²¹³ L'Arpinate non poteva quindi essere a conoscenza dei dettagli inerenti all'esito della missione cipriota. Le informazioni che non figurano nei testi ciceroniani possono però essere almeno parzialmente integrate con quanto riferiscono numerose fonti più tarde.

Prima di concludere l'analisi delle disposizioni legislative inerenti alla conquista di Cipro, occorre dunque stabilire se esistano ulteriori aspetti che, pur non essendo citati da Cicerone, rientravano tuttavia nell'ambito dei provvedimenti che interessarono l'isola e il suo territorio. A tal fine, è opportuno riprendere in esame alcuni testi già esaminati nei paragrafi precedenti, a cominciare da quello della *Periocha* del libro 104 di Livio. Come si è visto, seppur in forma estremamente concisa, il sunto liviano sembra quasi riecheggiare la titolatura ufficiale della *lex rogata*, mediante la quale Clodio fece sancire la confisca dei beni del re di Cipro.²¹⁴ Secondo tale fonte, il provvedimento promosso dal tribuno avrebbe compreso anche l'attribuzione dello statuto di provincia all'isola: l'espressione *lege lata de redigenda [in] provinciae formam Cypro* richiama infatti esplicitamente la prassi della *redactio in provinciae formam*.²¹⁵ Nelle stesse *Periochae* la medesima formula compare anche con riferimento all'istituzione di al-

²¹² Cic. *Sest.* 60.

²¹³ Cf. Mommsen 1856, 294, nota *: «Cato war noch nicht in Rom, als Cicero am 11. März 698 (56) für Sestius sprach»; cf. Oost 1955, 107.

²¹⁴ Liv. *perioch.* 104. Cf. *supra*, § 1.1.

²¹⁵ Per una sintetica analisi di tale consuetudine si rimanda a Dalla Rosa 2015, 22-3.

tre tre province: la Macedonia, la Bitinia e il Ponto.²¹⁶ Ciononostante, la critica si è dimostrata restia ad accettare l'attendibilità di tale informazione per quanto riguarda Cipro. In particolare, Ernst Badian ha respinto la possibilità che Catone si fosse occupato dell'organizzazione provinciale dell'isola, motivando il suo giudizio sulla base del silenzio di altri autori antichi, considerati più attendibili.²¹⁷

In realtà, le fonti che richiamano tale aspetto non sono poche e l'assenza di riferimenti in alcuni testi può essere riconducibile a motivazioni precise. È vero, ad esempio, che Cicerone, pur menzionando di frequente le leggi sulla confisca di Cipro, non cita mai apertamente il tema della provincializzazione. Le omissioni dell'oratore non riguardano tuttavia soltanto tale elemento dei provvedimenti di Clodio: così come nessuna precisazione è fornita in merito alla titolatura assunta da Catone e ogni informazione sull'esito della missione sembra essere sconosciuta all'oratore, analogamente, come avremo modo di vedere, qualsiasi riferimento alle motivazioni ufficiali delle leggi promosse dal tribuno è volutamente taciuto.²¹⁸

Gli aspetti della questione cipriota trattati dall'Arpinate sono dunque selettivi e riguardano esclusivamente alcuni ambiti della vicenda, che riscuotono un interesse circoscritto e consolidano le argomentazioni esposte dall'oratore. Così, l'episodio della confisca (*publicatio*) dei beni tolemaici è sviluppato nel dettaglio, al fine di stabilire un confronto con la situazione di Cicerone stesso, anch'egli vittima delle requisizioni stabilite dai comizi su iniziativa di Clodio.²¹⁹ La stessa finalità risiede nell'accusa di aver fatto promulgare una *lex saturna*, violando le disposizioni della *lex Caecilia Didia* e introducendo nello stesso provvedimento legislativo la decisione di annessere Cipro e quella di rimpatriare gli esuli bizantini. In tale circostanza Clodio

216 Liv. *perioch.* 45: *Macedonia in provinciae formam redacta* («La Macedonia fu ridotta a provincia»); 93: *Nicomedes, Bithyniae rex, populum Romanum fecit heredem regnumque eius in provinciae formam redactum est* («Nicomede, re della Bitinia, nominò erede il popolo romano e al suo regno fu dato assetto di provincia»); 102: *Cn. Pompeius in provinciae formam Pontum redegit* («Gneo Pompeo ridusse il Ponto in assetto di provincia»).

217 Cf. Badian 1965, 112-13: «Both Cicero and the best of the later sources show that he [*scil.* Cato] was not concerned with organization. Cicero, in his frequent references to the affair, never notices anything beyond the *publicatio* of the loyal and unfortunate King. [...] As for the *Periocha*, its accuracy - never to be rated highly - is here further impugned by the fact that Florus fails to corroborate it»; cf. Tiersch 2015, 254-9. Sulla legislazione comiziale in materia di creazione, assegnazione e governo delle province vedi Ferrary 2010.

218 Cf. *infra*, § 2.1.

219 Il paragone fra le due vicende è istituito esplicitamente in Cic. *Sest.* 58: *Illi sceleris quod in me illorum immanitas edidit haud scio an recte hoc proximum esse dicamus* («Immediatamente dopo il crimine che quegli scellerati attuarono contro di me, forse si può giustamente collocare quello di cui ora parlerò»). Sulla *publicatio bonorum* attuata ai danni di Cicerone vedi Bats 2016.

avrebbe agito in maniera affine a quando propose nello stesso provvedimento di confiscare e consacrare la casa dell'Arpinate, di elevare al suo posto un monumento pubblico e di dedicarvi una statua alla dea *Libertas*.²²⁰ È evidente, dunque, che Cicerone era interessato al tema della conquista romana di Cipro soltanto in maniera unilaterale e segmentata. Per tale motivo, egli trascurò di proposito numerosi aspetti della vicenda: la mancata menzione della trasformazione in provincia dell'isola non può pertanto essere chiamata in causa per argomentare *e silentio* l'assenza di tale aspetto nei provvedimenti promossi da Clodio.

Altre fonti affermano inoltre apertamente ciò che Cicerone non nega. Tali testimonianze includono gli scritti di autori attivi in epoche relativamente prossime agli eventi narrati, come Strabone:

Ῥωμαῖοι δὲ κατέσχον τὴν νῆσον καὶ γέγονε στρατηγικὴ ἐπαρχία καθ'αὐτήν. [...] Ἐξ ἐκείνου δ' ἐγένετο ἐπαρχία ἡ νῆσος καθάπερ καὶ νῦν ἐστὶ στρατηγικὴ.²²¹

I Romani conquistarono l'isola ed è divenuta una provincia pretoria a sé stante. [...] Da quel momento l'isola divenne una provincia, proprio come è adesso, una provincia pretoria.

L'asserzione del geografo è stata spesso respinta dalla critica, che ne ha sottolineato l'incongruità dal punto di vista storico.²²² Strabone, infatti, avrebbe adottato una prospettiva anacronistica, attribuendo a Cipro lo statuto amministrativo di provincia pretoria (στρατηγικὴ ἐπαρχία), gestita cioè da governatori di rango pretorio, che era vigente all'epoca in cui egli scriveva, ovvero sotto il principato di Augusto e di Tiberio.²²³ Tale premessa non implica però che si debba necessa-

220 Vedi Cic. *dom.* 51-2; cf. Garcea 2005, 15: «Cicerone avrebbe considerato la *de exsilio Ciceronis* una *lex satuta* che viola la *lex Caecilia et Didia de modo legum promulgandarum*».

221 Strab. 14.6.6.

222 Cf. Oost 1955, 111, nota 39: «Strabo is clearly mistaken in saying that the island was made a praetorian province (as it was in Strabo's own day)»; cf. già Hill 1940, 226, nota 2.

223 Cf. Brennan 1992, 104, nota 4: «The meaning of this adjective in this context is provided by Strabo (14.6.6), who, in his discussion of the annexation of Cyprus in 58, uses ἐπαρχία στρατηγικὴ to translate *provincia praetoria*. [...] Whereas a *provincia* (ἐπαρχία) is a field of action, which may or may not be regularly and separately allotted, a *provincia praetoria* is clearly and unambiguously the allotted *provincia* of a praetor, *in* or *ex praetura*». Sull'amministrazione provinciale di Cipro si rimanda a Mitford 1980; Christol 1986; Segenni 2015a. Secondo Cassio Dione, nella ripartizione delle province del 27 a.C. Augusto arrogò a se stesso il governo di Cipro, ma nel 22 a.C. lo cedette al popolo romano; da allora l'isola fu gestita da proconsoli di rango pretorio, affiancati da questori: cf. Cass. Dio 53.12.7, 54.4.1.

riamente rifiutare l'intero portato della narrazione del geografo. Al contrario, la constatazione che, a distanza di pochi decenni dalla conquista dell'isola, egli si dimostri cosciente dell'esistenza di una diacronia (ἔξ ἐκείνου [...] καθάπερ καὶ νῦν), così come la reiterata affermazione che Cipro fu oggetto di organizzazione provinciale (γέγονε στρατηγικὴ ἐπαρχία [...] ἐγένετο ἐπαρχία) devono essere considerate con estrema attenzione.

Anche Velleio Patercolo, uno storico che, come si è visto, risulta ben informato su molteplici aspetti tecnici dell'episodio della conquista romana di Cipro, suggerisce apertamente, seppur con una formulazione essenziale, che il processo di annessione dell'isola comprese anche la sua trasformazione in provincia (*senatus consulto, ministerio Catonis [...] facta provincia est*).²²⁴ Come Velleio, anche altri autori sembrano alludere, seppur sempre in forma incidentale, a una possibile organizzazione provinciale di Cipro a opera di Catone. Così Plutarco e Cassio Dione menzionano a più riprese la διοίκησις dell'isola,²²⁵ termine che ben traduce il latino *administratio*.²²⁶ A sua volta, anche Appiano afferma chiaramente che Catone stabilì il governo di Cipro (καθίστατο Κύπρον).²²⁷ Anche una fonte tarda come Ammiano Marcellino suggerisce infine che, in seguito alla confisca dei beni di Tolomeo, Cipro fu tenuta a corrispondere un tributo a Roma (*tributaria facta est*).²²⁸

Un numero non trascurabile di autori antichi sembra dunque avvalorare l'ipotesi che Catone fosse stato incaricato non solo della confisca e della vendita all'incanto dei beni di Tolomeo, nonché della conduzione di un'eventuale guerra contro il sovrano, ma anche dell'istituzione di Cipro come provincia romana. Come si è detto, tale scenario è stato avversato in particolare da Ernst Badian, che ha rilevato l'insufficienza di informazioni relative a un'eventuale organizzazione dell'isola dal punto di vista amministrativo, rimarcando l'assenza di riferimenti alla cosiddetta *lex provinciae*, che Catone avrebbe dovuto emanare per regolamentare lo statuto giuridico della provincia appena creata.²²⁹

Secondo la prassi tardorepubblicana, infatti, il primo magistrato romano inviato a governare un territorio di recente acquisizione era solito emettere un provvedimento iniziale, che stabiliva alcune condizioni

224 Vell. 2.38.6.

225 Plut. *Brut.* 3.3; *Cic.* 34.3; Cass. Dio 38.30.5, 39.22-3. In base a tali testimonianze risulta difficile comprendere l'affermazione di Badian 1965, 112-13: «Velleius - the source that gives us our details of Cato's rank and thus was clearly well-informed - has no word of provincial organization; nor have Dio and Plutarch, the latter our most detailed source».

226 Cf. Mason 1974, 38.

227 App. *civ.* 2.23.

228 Amm. 14.8.15.

229 Vedi Badian 1965, 112-13; cf. Tiersch 2015, 259.

generali a uso dei futuri amministratori della provincia di nuova instaurazione. Oltre a tale decreto, si ritiene che fosse consuetudinario l'invio *in loco* di una commissione composta da dieci senatori (*decem legati*), nonché la compilazione di una lista dei territori che costituivano la provincia (*formula provinciae*), in cui erano specificati il loro stato giuridico e i loro obblighi. Come ha dimostrato la critica più recente, tale schematismo è però difficilmente riscontrabile nelle fonti antiche, che si dimostrano spesso povere di dettagli, anche nei casi in cui l'istituzione di una provincia sia sicuramente dimostrabile.²³⁰ Inoltre, formule quali *in provinciae formam redigere*, presente nelle *Periochae*, non sembrano designare una vera e propria organizzazione provinciale, ma si trovano spesso inserite in contesti generici e in fonti non contemporanee agli eventi narrati; anche l'invio della commissione dei *decem legati* era in realtà una pratica non obbligatoria, comune nel II e nel I secolo a.C., ma non implicante necessariamente un'annessione formale.²³¹

Seppur non scartando interamente le considerazioni già espresse da Badian oltre un cinquantennio fa, la critica ha dunque riconosciuto l'inutilità di presupporre l'esigenza di una strutturazione provinciale di Cipro sin dal momento in cui i comizi ne decretarono la confisca.²³² D'altro canto, non vi è dubbio che nel corso della loro permanenza sull'isola Catone e i suoi collaboratori strinsero solidi legami clientelari con diverse comunità locali.²³³ Tali vincoli rimasero in vigore anche a distanza di anni, come dimostrano alcuni riferimenti presenti nell'epistolario ciceroniano, ascrivibili al biennio 51-50 a.C., durante il quale l'oratore fu proconsole in Cilicia.²³⁴ Così, in una lettera indirizzata a Catone stesso, Cicerone definisce Cipro *maxima clientela tua* e, alludendo al proprio operato di governatore provinciale, implica che l'isola lo avrebbe considerato in termini elogiativi, riferendone positivamente al proprio patrono.²³⁵

È celebre, inoltre, lo scandalo politico e finanziario che coinvolse Salamina, ai cui abitanti due finanzieri romani, Marco Scaptio e Publio

230 Sulle procedure relative all'instaurazione di una nuova provincia si rimanda a Lintott 1993, 28-32; Crawford 1999, 198-201; Ferrary 2008a, 15-17; Coudry, Kirbihler 2010, 133-8; Dalla Rosa 2014b, 25-49; Dalla Rosa 2015, 23.

231 Cf. Freeman 1998, part. 34-42, dove si sviluppano alcuni spunti già presenti in Hoyos 1973.

232 Cf. Zarecki 2012, 48: «Leaving aside the question of the legality of Clodius' legislation, there is no reason why Cyprus should have received an organizational law once it became subject to Rome».

233 Su tale aspetto della politica provinciale romana vedi Braund 1989; cf. *infra*, § 4.3.

234 Sul proconsolato di Cicerone in Cilicia vedi Muñoz Coello 1998; Campanile 2001; cf. anche Mamoojee 1998; Engels 2008; Leach 2016.

235 Cic. *fam.* 15.4.15 (Tarso, fine 51 o inizio 50 a.C.): *Duae maximae clientelae tuae, Cyprus insula et Cappadociae regnum, tecum de me loquentur* («Due tue grandissime clientele, l'isola di Cipro e il regno di Cappadocia, parleranno con te di me»).

Matinio, amici e prestanome di Marco Giunio Bruto, nipote dell'Uticense, avevano concesso in prestito nel 56 a.C. una somma di denaro a un esoso tasso di interesse del 48% annuo, che risultava quattro volte superiore rispetto a quello, regolarmente consentito, del 12% annuo.²³⁶ Secondo un'ironica formulazione di Arnold Toynbee, fu con stupore e indignazione che Cicerone venne a conoscenza dell'episodio,²³⁷ menzionato in diverse epistole indirizzate ad Attico,²³⁸ dalle quali si evince chiaramente che Salamina era posta sotto la tutela di Catone e Bruto stessi (*civitatem in Catonis et in ipsius Bruti fide locatam*).²³⁹ Come avremo modo di vedere, nei mesi a cavallo tra la fine del 58 e l'inizio del 57 a.C. Bruto partecipò in prima persona alla missione cipriota guidata dallo zio e fu incluso nel novero ufficiale dei suoi collaboratori:²⁴⁰ è probabile, dunque, che in tale circostanza egli abbia iniziato a intessere relazioni privilegiate con i cittadini di Salamina, alle quali egli evidentemente ricorse, quando costoro si recarono a Roma per ottenere il prestito.

Un passo del *De finibus bonorum et malorum*, composto nei mesi centrali del 45 a.C., allude infine a un rapporto di patronato anche nei confronti di Cizio, insediamento di origine fenicia, i cui abitanti sono definiti clienti dell'Uticense (*Citieos, clientes tuos*).²⁴¹ La città era anche stata patria di Zenone, fondatore dello stoicismo: in virtù dell'orientamento filosofico di Catone, tale legame doveva risultare per lui particolarmente significativo.

Gli scritti di Cicerone attestano dunque chiaramente i legami di natura clientelare che Catone e Bruto strinsero con diverse comunità di Cipro. L'epistolario dell'Arpinate dimostra inoltre in maniera inconfutabile che l'isola rientrava all'interno della competenza territoriale della *provincia* assegnata all'oratore in quanto proconsole di Cilicia. In particolare, una lettera scritta da Cicerone dopo la scadenza del

236 La vicenda, già esaminata da Mommsen 1899, ha ricevuto grandissima attenzione negli ultimi decenni: cf. Bianchini 1970; Torrent Ruiz 1973; Allegrì 1977, 29-50; Cerutti 1993-4; Canfora 1999, 32-4; Campanile 2001, 263-72; Peppe 2001; Leovant-Cirefice 2006; Muñiz Coello 2008; Rosillo López 2010a, 989-91; Tiersch 2015, 257-9; Tempest 2017, 44-9.

237 Cf. Toynbee 1965, 630: «When, in 51-50 B.C., Cicero was governor of Cilicia, he discovered, to his astonishment and indignation, that Brutus, who presented such an austere and impeccable image of himself in Rome, was investing his capital in usury, on extortionate terms, in Rome's Levantine possessions and dependencies, and that Brutus was expecting Cicero, as he had successfully prevailed upon Cicero's predecessor, to help him to collect debts (in the case of one illegal loan, with interest at 48 per cent. per annum) by putting the arm of the law behind unavowed agents of Brutus's who were professing to be in the usury business on their own account».

238 Cic. *Att.* 5.21.10-13 (Laodicea, 13 febbraio 50 a.C.), 6.1.3-8 (Laodicea, 20 febbraio 50 a.C.), 6.2.7-9 (Laodicea, probabilmente alla fine di aprile del 50 a.C.), 6.3.5 (in viaggio verso Tarso, maggio o inizio giugno del 50 a.C.).

239 Cic. *Att.* 6.1.5.

240 Cf. *infra*, § 3.5.

241 Cic. *fin.* 4.56.

proprio mandato, probabilmente agli inizi del 49 a.C., prescrive a tale Gaio Sestilio Rufo alcune raccomandazioni che possono risultare utili per focalizzare il problema della provincializzazione di Cipro:

*Omnes tibi commendo Cyprios, sed magis Paphios, quibus tu quaecumque commodaris, erunt mihi gratissima, eoque facio libentius, ut eos tibi commendem, quod et tuae laudi, cuius ego fautor sum, conducere arbitror, quum primus in eam insulam quaestor veneris, ea te instituere, quae sequantur alii, quod, ut spero, facilius consequere, si et P. Lentuli, necessarii tui, legem et ea, quae a me constituta sunt, sequi volueris, quam rem tibi confido magnae laudi fore.*²⁴²

Ti raccomando tutti gli abitanti di Cipro, ma in particolare quelli di Pafo: tutti i favori che userai loro, mi saranno graditissimi. E lo faccio tanto più volentieri, in quanto, essendo tu il primo questore venuto in quest'isola, ritengo che contribuirà alla tua lode, della quale sono fautore, che tu istituisca ordinamenti tali, che siano poi seguiti da altri. Spero che otterrai ciò facilmente, se ti piacerà conformarti alla legge di Publio Lentulo, amico tuo, e a quanto fu da me stabilito. Confido che ciò ti procurerà gran lode.

Il documento epistolare, su cui la critica ha ripetutamente dibattuto, attesta due aspetti incontrovertibili.²⁴³ In primo luogo, Cicerone riteneva che Sestilio Rufo fosse il primo questore romano che metteva piede a Cipro (*quum primus in eam insulam quaestor veneris*). Ora, poiché l'oratore era ben informato sulla missione cipriota di Catone, è evidente che egli non considerava né il mandato dell'Uticense, né, eventualmente, quello del questore aggiuntivo a questi assegnato, alla stregua di un regolare incarico questorio provinciale. Non è chiaro, tuttavia, se Sestilio Rufo dovesse ricoprire un ufficio circoscritto al solo territorio cipriota, oppure se egli fosse semplicemente il primo questore in servizio presso la provincia di Cilicia, che si recava di persona a Cipro. È certo però che egli avrebbe dovuto instaurare nuove prassi amministrative: Cicerone auspicava infatti che in tale frangente egli adottasse una condotta esemplare, che potesse costituire un modello per i futuri governanti (*ea te instituere, quae sequantur alii, quod, ut spero, facilius consequere*).

Il secondo dato che si evince con sicurezza è che nel testo della lettera Sestilio Rufo è esortato da Cicerone ad attenersi alle indicazioni dell'editto provinciale da lui stesso formulato (*ea, quae a me constituta sunt*), nonché a un altro provvedimento, definito *Publii Lentuli*

²⁴² Cic. *fam.* 13.48.

²⁴³ Cf. Marshall 1964; Badian 1965, 113-15; Zarecki 2012; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 275.

lex. Tale prescrizione è stata identificata come un riferimento a una *lex provinciae*, che Publio Cornelio Lentulo Spintere avrebbe emesso in precedenza, quando era stato proconsole in Cilicia dal 56 al 54 a.C.²⁴⁴ Sebbene la natura di tale legge sia stata di recente messa in discussione,²⁴⁵ è comunque evidente che la giurisdizione di Lentulo comprendeva anche Cipro. Tale considerazione è inoltre comprovata da una lettera che Cicerone inviò allo stesso proconsole nell'estate del 56 a.C., apostrofandolo come colui che avrebbe governato insieme sulla Cilicia e su Cipro (*qui Ciliciam Cyprumque teneas*).²⁴⁶

Lentulo aveva ricoperto il consolato nel 57 a.C. e, come attesta Cicerone, era stato eletto a tale magistratura dai comizi centuriati riunitisi nel luglio dell'anno precedente.²⁴⁷ Poiché, in base a una legge risalente a Gaio Gracco (*lex Sempronia de provinciis consularibus*), il senato decideva preventivamente quali sarebbero state le province da attribuire ai futuri consoli, promulgando un senatoconsulto nei mesi antecedenti alla loro elezione,²⁴⁸ si può ritenere che l'assegnazione della Cilicia e di Cipro a uno dei due consoli del 57 a.C. fosse già stata decretata fra l'aprile e il luglio del 58 a.C., ovvero molto a ridosso delle leggi che sancirono la confisca di Cipro e l'attribuzione del comando della missione a Catone. In ogni caso, è certo che già alla fine del 58 a.C., prima ancora di entrare in carica come console, Lentulo aveva già ricevuto dal senato l'assegnazione di contingenti militari e provvigioni per il suo futuro proconsolato.²⁴⁹

In base a quanto esposto finora, è dunque possibile affermare che a partire dal 56 a.C., ma in base a una serie di provvedimenti risalenti già a due anni prima, la Cilicia e Cipro furono riunite sotto un'unica provincia. In realtà, è però più corretto affermare che, dai tempi di Lentulo a quelli di Cicerone, nell'ambito della *provincia* dei proconsoli di Cilicia, intesa, in senso letterale, come sfera di attività di tali promagistrati, rientrò anche l'incarico di governare Cipro. In altre parole, i due territori costituirono due province distinte dal punto di vista geografico, ma

244 Vedi Rotondi 1912, 493: «*Lex (Cornelia) municipalia Cypro data. [...] Ordinamento dato all'isola di Cipro da P. Cornelius Lentulus Spintther che vi fu proconsole*»; cf. Marshall 1964, 209-12; Badian 1965, 113; Brennan 2000, 429-30, 573-4; Dalla Rosa 2014, 44, nota 71; Tiersch 2015, 259.

245 Cf. Zarecki 2012, 48: «The unusual nature of Cyprus' annexation, however, suggests that we should not look for nor even expect to find a *lex provinciae* for the island».

246 Cic. *fam.* 1.7.4; cf. Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 135-6. Sulla genesi e amministrazione della provincia di Cilicia vedi Oktan 2011; Arrayás Morales 2013a; Díaz Fernández 2015, 194-208, 464-75; Rosamilia 2015; Borgia 2017.

247 Cf. Cic. *Att.* 3.13.1 (Tessalonica, 5 agosto 58 a.C.). Le elezioni per i consoli del 57 d.C. si svolsero in un giorno comiziale compreso fra il 14 e il 22 luglio 58 a.C.: cf. Ramsey 2019, 218, 257.

248 Cf. Balsdon 1939; Giovannini 1983, 75-101, part. 88; Gagliardi 2011, 14-15.

249 Cf. Cic. *Att.* 3.24.1-2 (Durazzo, 10 dicembre 58 a.C.).

furono ripetutamente riunite sotto il comando di un'unica persona. Tale prassi trova altre conferme in epoca tardorepubblicana (si pensi all'incarico proconsolare di Cesare nella Gallia Cisalpina e Narbonense o a quello di Pompeo nelle due *Hispaniae*, esercitato oltretutto *in absentia*): presumendola anche nel caso della Cilicia e di Cipro, risulterebbero più chiare anche le affermazioni delle non poche fonti che, come si è visto, ritengono che sin dal 58 a.C. l'isola ricevette lo statuto di provincia. Per descrivere tale prospettiva amministrativa si dimostra particolarmente calzante la definizione di 'doppia provincia' (*Doppelprovinz*) suggerita da Claudia Tiersch.²⁵⁰ Tuttavia, come ha ben riconosciuto T. Corey Brennan, è probabile che all'inizio Cipro fosse governata «in a minimalist fashion», ovvero senza che i proconsoli si recassero fisicamente sull'isola, senza imporre l'acquartieramento di truppe romane e senza esercitare una pressione fiscale eccessivamente gravosa.²⁵¹

Per concludere la disamina delle fonti relative alla genesi della provincia romana di Cipro devono essere prese in considerazione anche due testimonianze epigrafiche, provenienti dal santuario di Afrodite a Palepafo e recentemente riesaminate da Jean-Baptiste Cayla nella sua edizione del corpus delle iscrizioni pafie. La prima è una base in pietra calcarea di colore rossastro, destinata a sostenere la statua di un sovrintendente del ginnasio locale (ginnasiarca). Il monumento è quasi integro, ma la superficie del campo epigrafico è generalmente abrasa e soltanto la metà destra del testo è leggibile con sicurezza [fig. 1]:



Figura 1 Base di statua da Palepafo con dedica a ginnasiarca (AE 2003, 1778).
Foto Jean-Baptiste Cayla © Department of Antiquities, Cyprus

[Ὁ δῆμος ὁ Παφίων [- -] ἔτους [πρ]ώτ[ου]
[- -] αὐτῶν νεωτέ[ρου]
[- -] τὸν γυμνασί[α]ρχον [- -]

250 Tiersch 2015, 259.

251 Cf. Brennan 2000, 429-30, 573, 590, 633.

[- - - εὐνοίας χάριν?].²⁵²

[Il popolo] dei Pafii nel primo anno
[onora ?], figlio di Onasas il Giovane,
[- - -] ginnasiarca [- - -]
[per la sua benevolenza?].

L'integrazione [πρ]ώτ[ου] alla fine della prima riga è data per certa dal più recente editore, dal momento che lo spazio fra la Ω e la seguente asta verticale consente di integrare quest'ultima esclusivamente con un T. La formula di datazione non è però spiegabile facilmente. La paleografia e la disposizione centrata del testo, con spazi che separano le singole parole, consentono di attribuire l'iscrizione a un'epoca posteriore alla conquista romana, ma antecedente al 15 a.C., quando la città di Pafo ottenne l'epiteto di *Augusta* (Σεβαστή) da parte del primo imperatore. Un riferimento al primo anno del regno di Cleopatra VII (51 a.C.) non è giustificabile, poiché all'epoca Cipro era sottoposta al dominio romano. Anche la menzione di un'era provinciale sembra da scartare, dal momento che la formula di datazione è espressa in genitivo: la data si riferisce dunque al segmento di testo a essa immediatamente precedente. In tale ottica, l'integrazione [Ἡ πόλις ἡ] Παφίων non è ovviamente plausibile, poiché la città di Pafo Nuova fu fondata agli albori dell'età ellenistica.²⁵³ Al contrario, un riferimento al popolo (δῆμος) appare pienamente giustificato, in quanto, come ha ben dimostrato Cayla, l'istituzionalizzazione del corpo civico di Pafo avvenne solo in epoca romana.²⁵⁴ Il documento epigrafico si daterebbe dunque al primo anno in cui fu ufficialmente riconosciuta la creazione di un'identità collettiva per gli abitanti della città: l'iniziativa, che si richiamava verosimilmente alla nozione romana di *populus*, deve considerarsi fortemente emblematica della nuova amministrazione decretata dai comizi nel 58 a.C. Secondo tale interpretazione, la realizzazione del monumento iscritto potrebbe ascrivere allo stesso anno in cui fu formalmente istituita la provincia romana di Cipro. La datazione più verosimile sembra quindi essere il 56 a.C., quando, come si è detto, il proconsole di Cilicia Publio Cornelio Lentulo Spintere emanò probabilmente la *lex provinciae* dell'isola.

²⁵² AE 2003, 1778 = SEG 53, 1757 = Cayla 2018, 271-2 nr. 154; cf. Kolb 2003, 239; Loizou 2011, 31 nr. 6.

²⁵³ Sulla fondazione di Pafo Nuova vedi Bekker-Nielsen 2000; Vitas 2016.

²⁵⁴ Cf. Cayla 2018, 271: «L'an 1 de la cité de Paphos n'aurait pas de sens mais, en revanche, on peut comprendre que l'an 1 du *dèmos* soit mentionné, commémorant la création de cette nouvelle institution emblématique de la nouvelle administration romaine. Ce texte viendrait donc corroborer ce que nous avons déjà compris: le *dèmos* de Paphos n'est pas antérieur à la période romaine».

Agli anni immediatamente successivi alla conquista romana di Cipro può essere ricondotto anche un altro documento epigrafico, proveniente, come il precedente, dal santuario di Afrodite pafia. Si tratta di una base iscritta, rinvenuta nel 1888 da parte della missione archeologica britannica, che per prima indagò sistematicamente il sito di Palepafo.²⁵⁵ Il monumento ha conosciuto diverse fasi di utilizzo. Inizialmente destinato a sostenere una statua allestita da un gruppo di soldati in un'epoca compresa tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.,²⁵⁶ esso fu poi reimpiegato per servire da basamento alla statua di un promagistrato romano e fu infine rifunzionalizzato come *spolium* architettonico. Nella seconda tappa del suo ciclo di vita il manufatto accolse il seguente testo [fig. 2]:



Figura 2 Base di statua da Palepafo con dedica a Lucio Celio Tanfilo (IGR III 953).
Foto Anne Kolb © Department of Antiquities, Cyprus

Ἀφροδίτη Παφίαι,
ἡ πόλις ἡ Παφίων, Λεύκιον Κοίλιον
Τάμφιλον τὸν ἀνθύπατον καὶ
στρατηγόν.²⁵⁷

Ad Afrodite pafia
la città dei Pafii [dedica una statua] di Lucio Celio
Tanfilo, proconsole e
stratega.

Il documento epigrafico deve essere preso in considerazione nell'ambito della nostra disamina in quanto, secondo il suo editore più recente, esso onorerebbe il primo proconsole di Cipro, che avrebbe ricoperto tale incarico fra il 58 e il 56 a.C.²⁵⁸

L'iscrizione non presenta problemi di lettura, se non per quanto attiene al *cognomen* del personaggio onorato. La difficoltà di iden-

²⁵⁵ Cf. Gardner, Hogarth, James, Elsey Smith 1888, 243 nrr. 67-8.

²⁵⁶ Cayla 2018, 203 nr. 79.

²⁵⁷ IGR III 953 = Cayla 2018, 253-5 nr. 132.

²⁵⁸ Cf. Cayla 2018, 253 nr. 132: «Statue du proconsul L. Coelius Pamphilus dédiée à Aphrodite Paphienne par la cité de Paphos (58-56 av. J.-C.)».

tificare le lettere iniziali di tale elemento della formula onomastica all'inizio della r. 3 aveva infatti già indotto gli scopritori del reperto a congetturare diverse proposte di integrazione, privilegiando l'*hapax* Τάρφινος (*Tarphinus*), che diede seguito anche alla creazione di una voce nella *Prosopographia imperii Romani*.²⁵⁹ Seguendo un'indicazione di Terence Bruce Mitford, Jean-Baptiste Cayla ha invece recentemente suggerito di leggere sulla pietra il *cognomen Pamphilus*.²⁶⁰ Tale forma cognominale è certamente più diffusa delle altre che sono state ipotizzate per completare la serie onomastica del promagistrato citato nell'iscrizione; tuttavia, essa risulta prevalentemente documentata fra personaggi di ceto libertino e servile, mentre non se ne conoscono attestazioni certe fra individui di stato libero.²⁶¹

Alla luce di tale considerazione, risulta invece più plausibile la lettura Τάμφιλον, già prospettata come ipotesi alternativa dai primi editori del testo.²⁶² Per quanto attiene alla prima lettera della r. 3 è infatti possibile distinguere un tratto orizzontale superiore, una porzione di asta verticale sulla destra e un apice all'angolo superiore sinistro: tali tratti ben individuano la porzione superiore sinistra di un T. Si deve inoltre notare che il *cognomen Tamphilus*, sebbene assai più raro rispetto a *Pamphilus*, conosce già diverse attestazioni in epoca medio e tardorepubblicana da parte di esponenti del ceto senatorio, fra i quali si segnala *Cn. Baebius Tamphilus Vala Numonianus*, proconsole di rango pretorio dell'Ilirico dopo le campagne militari ivi condotte da Ottaviano fra il 35 e il 33 a.C.²⁶³

La titolatura del personaggio onorato nella dedica ad Afrodite παφια (τὸν ἀνθύπατον καὶ στρατηγόν) costituisce un *unicum* e merita di essere esaminata nel dettaglio. Mentre infatti la formula composta στρατηγὸς ἀνθύπατος risulta ben attestata dagli inizi del II secolo a.C. all'epoca sillana e si riferisce solitamente ai proconsoli o ai pretori romani con potere proconsolare,²⁶⁴ la presenza della congiunzione καὶ nell'iscrizione cipriota sembra rimarcare una differenza cronolo-

²⁵⁹ PIR C 999 = PIR² C 1249: *L. Coelius Tarphinus* (?).

²⁶⁰ Vedi Cayla 2018, 254: «Le *cognomen* Pamphilus est bien plus probable que les autres que l'on a proposés»; cf. Mitford 1980, 1292.

²⁶¹ Per le attestazioni di tale *cognomen* nella città di Roma vedi Solin 2003, 137: «57 incerti, 4 wahrscheinlich Freigelassene, 111 Sklaven und Freigelassene, insgesamt 172».

²⁶² Cf. Gardner, Hogarth, James, Elsey Smith 1888, 243 nr. 68: «In l. 3 there is a space for an I between P and Φ, and the name may be Γαρίφινον. Τάμφιλον, a well-known Roman name, is not impossible».

²⁶³ Su tale personaggio, ben attestato dal punto di vista epigrafico, vedi PIR B 22 = PIR² B 27a; cf. Fadić 1986; Fadić 1999; Dzino 2008.

²⁶⁴ Cf. Holleaux 1918, 11-13.

gica e semantica,²⁶⁵ che è ribadita anche dalla datazione su base paleografica della dedica ai decenni centrali del I secolo a.C. Tale orizzonte temporale è confermato inoltre dalla presenza della città di Pafos (ἡ πόλις ἡ Παφίων) come dedicante dell'epigrafe: come si è visto, dopo la conquista romana fu piuttosto il popolo (δῆμος) a imporsi in qualità di promotore delle iniziative civiche, soprattutto fra il 31 e il 15 a.C.²⁶⁶ Tuttavia, è evidente che in una fase di transizione il riferimento alla città poté ancora rimanere valido per qualche tempo.

L'ipotesi di datare il documento qui esaminato agli anni 58-56 a.C. non sembra però sostenibile, dal momento che tale biennio sembra essere stato esclusivamente contraddistinto dall'azione di Catone. Se, durante lo stesso periodo, Cipro fosse stata governata da un proconsole, l'assenza di qualsiasi menzione a lui nelle moltissime fonti in nostro possesso che descrivono la missione cipriota dell'Uticense si giustificerebbe con difficoltà. Inoltre, come abbiamo potuto riscontrare, l'attribuzione del governo di Cipro e della Cilicia a uno dei futuri consoli del 57 a.C., poi risultato essere Publio Cornelio Lentulo Spintere, avvenne già fra la primavera e l'estate del 58 a.C.: in tale prospettiva il mandato di un altro proconsole non trova spazio per un suo espletamento effettivo.

È dunque opportuno riflettere nuovamente sul ruolo di στρατηγός ricoperto da Celio Tanfilo, in merito al quale esistono due scenari interpretativi. Il primo è che, come di prassi dal I secolo a.C. in poi, il termine traduca il latino *praetor*: secondo tale esegesi, Tanfilo sarebbe stato un proconsole di rango pretorio ovvero un pretore con *imperium* proconsolare. Come ha giustamente ravvisato Cayla, è però più probabile che il titolo sia influenzato da quello di στρατηγός, che, in epoca ellenistica, individuava il governatore di Cipro nominato dai sovrani alessandrini, quando l'isola apparteneva al regno tolemaico d'Egitto.²⁶⁷ La seconda ipotesi risulta preferibile anche in virtù della diffusione di tale carica nel periodo in cui Cipro tornò sotto l'ammini-

265 Cf. Holleaux 1918, 45: «Une preuve intéressante s'en trouve dans une dédicace gravée à Kypre, dans le sanctuaire d'Aphrodite Paphienne, en l'honneur d'un gouverneur de l'île, L. Coelius Pamphilus (?), du reste inconnu. On a voulu joindre au nom de ce magistrat l'appellation antique et complète de sa fonction, mais on n'y a que fort mal réussi. Le rédacteur de la dédicace, trompé par l'usage courant, voyait dans les mots στρατηγός ἀνθύπατος non les éléments distincts d'un titre unique, mais deux titres distincts; c'est pourquoi, au lieu de les juxtaposer, il les a gauchement rattachés par une copule; de plus, il en a interverti l'ordre normal; bref, il a abouti à cette monstruosité».

266 Cf. Cayla 2018, 254: «L'expression ἡ πόλις ἡ Παφίων date l'inscription paphienne de la période républicaine, ce que confirme l'écriture, sensiblement différente de celle du Haut-Empire».

267 Cf. Cayla 2018, 255: «Le titre est sans aucun doute influencé par celui du gouverneur hellénistique. En somme, L. Coelius Pamphilus représente le pouvoir romain, en tant qu'ἀνθύπατος, et gouverne l'île récemment annexée, en tant que στρατηγός, à l'instar des gouverneurs lagides qui l'ont précédé». Sullo στρατηγός di epoca ellenistica vedi Bagnall 1976; cf. Papantoniou 2012.

strazione lagide fra il 48 e il 31 a.C. Le fonti epigrafiche e letterarie attestano infatti la successione di almeno tre στρατηγοί, che furono attivi durante il regno di Cleopatra VII: Serapione, in carica fra il 43 e il 41 a.C. e artefice della criticata scelta di inviare alcune imbarcazioni in sostegno a Cassio Longino; Demetrio, liberto di Cesare e nominato da Antonio a sovrintendere l'isola forse fra il 41 e il 39 a.C.; Diogene, menzionato da una celebre iscrizione di Salamina, ascrivibile probabilmente al 38 a.C.²⁶⁸ In particolare, come è stato ribadito dalla critica recente, è probabile che le ultime due figure abbiano operato in un regime di cotutela sull'isola esercitato da Cleopatra, ultima esponente della dinastia lagide, alla quale Cesare aveva restituito l'isola nel 48 a.C., e Antonio, membro del secondo triumvirato, incaricato di sovrintendere alla gestione del quadrante orientale del Mediterraneo per conto della repubblica romana.²⁶⁹

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, appare possibile ascrivere anche l'incarico svolto da Celio Tanfilo all'ambito cronologico compreso fra l'incontro di Antonio e Cleopatra a Tarso nel 41 a.C. e le cosiddette donazioni di Antiochia del 37/6 a.C. e di Alessandria del 34 a.C., con le quali la gestione di Cipro fu ceduta formalmente alla regina d'Egitto.²⁷⁰ Resta però attualmente percorribile anche l'ipotesi, già prospettata da Mitford, che Tanfilo abbia ricoperto le sue funzioni nel segmento cronologico antecedente alla cessione attuata da Cesare nell'autunno del 48 a.C.; secondo tale prospettiva, il mandato del proconsole seguirebbe dunque quello di Cicerone, che, come si è detto, governò congiuntamente la Cilicia e Cipro fra l'estate del 51 e quella del 50 a.C.²⁷¹ Non si può infine escludere che il personaggio onorato dall'iscrizione pafia abbia esercitato il proprio mandato fra il 31 e il 27 a.C., ovvero tra la vittoria di Azio e l'anno in cui l'isola fu assegnata ad Augusto nell'ambito della sua immensa *provincia* proconsolare. Tale congettura, finora non contemplata dalla critica, ben giustificerebbe la decisione di defunzionalizzare la precedente iscrizione incisa sulla base di pietra, che, seppur risalente solo a pochi decenni prima, fu forse volontariamente rimossa, nell'ottica di una presa di distanza da un simbolo della dominazione tolemaica di Cipro.²⁷²

268 Sui tre στρατηγοί in carica sotto Cleopatra VII vedi Cayla 2017, part. 330-1, con ulteriore bibliografia.

269 Cf. Muccioli 2004; Cayla 2017; Michel 2018.

270 Sulle due celebri 'donazioni' vedi Strootman 2010; cf. Gray-Fow 2014, 54-6.

271 Cf. Mitford 1980, 1292 nr. 5: «Between 50 and 48/47 B.C.?».

272 Cf. Mehl 2016, part. 255-9.

1.5 La cronologia delle leggi relative a Cipro

Per concludere l'esame dei provvedimenti legislativi che decretarono l'incorporazione di Cipro nei territori della repubblica romana resta ancora un ultimo aspetto da chiarire: quello della loro cronologia. Le date precise in cui si svolse l'*iter* di formazione delle due *leges rogatae* relative alla confisca dei beni di Tolomeo e all'attribuzione del comando della missione cipriota a Catone non sono note, ma, grazie all'esame congiunto delle fonti antiche, è comunque possibile contestualizzare i due procedimenti nell'ambito degli eventi dei primi mesi del 58 a.C., avanzando alcune ipotesi di datazione sufficientemente precise, per comprendere le quali è utile riferirsi al calendario pregiuliano pubblicato in apertura del volume.

È noto che il 4 gennaio Clodio, all'inizio del proprio tribunato, ottenne l'approvazione di quattro plebisciti, da lui sottoposti al voto popolare e definiti poi da Asconio *quattuor leges perniciosae*:²⁷³ la celebre legge sulle frumentazioni (*lex frumentaria*), la legge che limitava i diritti di ostruzionismo e veto nei confronti dei comizi (*lex de iure et tempore legum rogandarum*), la legge che abrogava la soppressione degli organismi associativi (*lex de collegiis*) e la legge che riduceva i poteri dei censori (*lex de censoria notione*).²⁷⁴ Come ha riconosciuto Luca Fezzi, «con il passaggio delle prime quattro leggi, Clodio si garantì una diffusa e autentica popolarità, nonché un *iter* più sicuro per le proposte successive».²⁷⁵

Fu probabilmente nella seconda metà di febbraio del 58 a.C. che Clodio, mediante la procedura della *promulgatio*, comunicò all'assemblea cittadina di Roma il proprio progetto di legge (*rogatio*) relativo alla confisca dell'isola di Cipro e al rimpatrio degli esuli bizantini. Seppur ipotetica, tale considerazione è suffragata da diversi elementi. Innanzitutto, il provvedimento non compare nel dettagliato elenco delle leggi promosse da Clodio a gennaio, che Cicerone fornisce nella sua orazione contro Pisone:²⁷⁶ esso deve dunque essere posteriore. A tale *argumentum e silentio* si aggiunge poi una complessa considerazione, che merita però di essere esposta nel dettaglio.

Nella terza settimana di marzo del 58 a.C., verosimilmente il giorno 18,²⁷⁷ Clodio fece votare la celebre *lex de capite civis Romani*, con la quale si comminava retroattivamente la pena dell'esilio a chi aves-

²⁷³ Ascon. *Pis.* 8 Clark.

²⁷⁴ Le denominazioni delle quattro *leges* sono quelle fornite da Rotondi 1912, 393, 397, 398; su tali provvedimenti si rimanda a Fezzi 1999, 259-82; Tatum 1999, 117-38; Fezzi 2008, 54-62; cf. Rising 2019.

²⁷⁵ Fezzi 2008, 62.

²⁷⁶ Cf. Cic. *Pis.* 8-11.

²⁷⁷ Cf. Kaster 2006, 396.

se decretato l'uccisione di un cittadino romano senza concedergli la possibilità di essere giudicato in un regolare processo.²⁷⁸ Il provvedimento era chiaramente concepito ai danni di Cicerone, che il 5 dicembre 63 a.C. aveva fatto eseguire la sentenza capitale contro coloro che avevano partecipato alla congiura di Catilina. Nella notte successiva all'approvazione della legge, l'Arpinate fuggì da Roma.²⁷⁹ Ciò che interessa ai fini della nostra ricerca è che, insieme alla *lex de capite civis*, i comizi ratificarono anche un provvedimento, promosso dallo stesso tribuno, che assegnava ai due consoli in carica nel 58 a.C. i comandi provinciali da ricoprire al termine del proprio mandato (*lex Clodia de provinciis consularibus*).²⁸⁰ In base a tale legge, che Cicerone non esitò a definire un accordo per la spartizione delle province (*foedus [...] in pactione provinciarum*),²⁸¹ a Pisone sarebbe stata assegnata la Macedonia, mentre Gabinio avrebbe ricevuto la Cilicia.²⁸²

Secondo un'ipotesi suggerita da Ernst Badian, la *provincia* ricevuta da Gabinio avrebbe dovuto includere anche Cipro, allo stesso modo in cui, dal 56 a.C. in poi, l'isola fu compresa fra i territori governati dai proconsoli di Cilicia.²⁸³ Da tale argomentazione consegue che la confisca dei beni di Tolomeo doveva già essere stata decretata dai comizi nel momento in cui fu votata la *lex de provinciis consularibus* (come si è detto, probabilmente il 18 marzo 58 a.C.), nonché, a rigor di logica, anche quando avvenne la *promulgatio* di tale legge, ovvero, in base a quanto prescritto dalla *lex Caecilia Didia*, tre giorni di mercato (*nundinae*) prima della sua *rogatio*, pari a un intervallo di tempo compreso fra 17 e 24 giorni.²⁸⁴

278 Cf. Rotondi 1912, 394-5; Fezzi 1999, 289-95; Tatum 1999, 153-6; Fezzi 2008, 67-9.

279 Cf. Cic. *Sest.* 53; Plut. *Cic.* 31.6. Per la cronologia della fuga di Cicerone si è seguita la ricostruzione di Kaster 2006, 396, nota 7; cf. Lintott 2008, 178.

280 Cf. Rotondi 1912, 393-4; Fezzi 1999, 296-9; Tatum 1999, 153; Fezzi 2008, 66-7. La contemporaneità delle due leggi è ribadita in Cic. *p. red. in sen.* 18, *Sest.* 25, 44, 53, *Pis.* 21.

281 Cic. *Pis.* 28; cf. Cic. *Sest.* 24; *prov.* 3; *Pis.* 49.

282 Cf. Cic. *dom.* 23; *Sest.* 55. Su Pisone e Gabinio si rimanda a Santangelo 2019, 231-45, 408-9.

283 Vedi Badian 1965, 115-18, part. 117: «In and after 56 B.C. - i.e. as soon as Cato's mission was over - we find Cilicia and Cyprus under a single governor. There is no reason to doubt that this arrangement was foreseen when annexation was planned, and was not just an afterthought. [...] We can now see why, after years of obscurity, Cilicia, at the beginning of 58, suddenly turned out to be a prize of uncommon lustre - a place where even a consul might recoup his debts. Gabinius had good reason to be pleased»; cf. Ferrary 2007a: «Séduisante est l'hypothèse de Badian, que le choix de la Cilicie par Gabinius ait été lié au projet d'annexion de Chypre». Maggiore scetticismo esprimono Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 133, nota 145: «Badian [...] suggests that the mission was initially given to the consul A. Gabinius as governor of Cilicia, but this proposal is merely conjectural»; cf. Tatum 1999, 150-6.

284 Cf. Lintott 1965; Lintott 1968.

Secondo le ricostruzioni cronologiche più accreditate, nell'anno 58 a.C., essendo ancora vigente il calendario pregiuliano, fu inserito tra febbraio e marzo un mese intercalare di 27 giorni. La *promulgatio* della *lex de provinciis consularibus* dovrebbe quindi ricadere fra il 20 e il 27 di tale mese. La legge relativa alla confisca dell'isola di Cipro e al rimpatrio degli esuli bizantini doveva quindi essere stata votata poco prima di tale data, mentre la sua *promulgatio* doveva aver avuto luogo con un *trinundinum* di anticipo, ovvero tra il 19 febbraio e il terzo giorno del mese intercalare. Secondo una recente intuizione di Thilo Rising,²⁸⁵ la *promulgatio* della prima legge relativa a Cipro avvenne dunque negli stessi giorni in cui i comizi votarono il celebre provvedimento, proposto dai consoli Gabinio e Pisone, che accordava all'isola di Delo, devastata da Mitridate e dai pirati, diversi trattamenti di favore, fra cui l'esenzione dai tributi (*lex Gabinia Calpurnia de insula Delo*).²⁸⁶ È probabile che le due leggi fossero correlate fra loro e che rientrassero in un disegno di più vasta scala, relativo alla politica frumentaria di Roma e ai suoi rapporti con il Mediterraneo orientale.²⁸⁷

Individuate con buon margine di precisione le date seguite dall'*iter* formativo della legge che sancì la confisca del patrimonio di Tolomeo e il rientro degli esuli a Bisanzio, resta da appurare, invece, quando avvenne il conferimento *ad personam* del comando di tali incarichi a Catone. In una lettera inviata ad Attico nell'estate del 58 a.C., Cicerone lascia intendere che l'Uticense si trovava ancora a Roma quando egli si recò in esilio.²⁸⁸ Allo stesso modo, nella *Pro Sestio* l'Arpinate riferisce che Catone continuò a difendere la sua causa anche dopo la sua partenza volontaria dall'Urbe.²⁸⁹

Quando fu dunque votato il provvedimento che incaricò l'Uticense di recarsi a Cipro per confiscare il patrimonio di Tolomeo e occuparsi di un'eventuale offensiva bellica? Come si è visto, Plutarco attesta chiaramente che fra l'approvazione della prima *rogatio* relativa all'isola e la presentazione della seconda trascorse un certo periodo

²⁸⁵ Cf. Rising 2019, part. 200-1.

²⁸⁶ *CIL* I² 2500; *SEG* 46, 975. Sulla *lex Gabinia Calpurnia de insula Delo* vedi Dumont, Ferrary, Moreau, Nicolet 1980; Nicolet 1980; Moreau 1982a; Nicolet, Moreau, Ferrary, Crawford 1996.

²⁸⁷ Cf. Rising 2019, 201: «While it was easy for Cicero later to characterise Clodius' laws for grain and annexation as reckless, grubby deals for personal advantage, they were far from the 'bread and circuses' policy of the moment»; Vervaeke 2020, 151, nota 6: «Clodius' annexation of Cyprus predominantly aimed at securing its sizable royal treasure and rendering the province of Cilicia, to which the island was to be attached, a more appealing consular province to any prospective awardee of his choosing».

²⁸⁸ Vedi Cic. *Att.* 3.15.2 (Tessalonica, 17 agosto 58 a.C.); cf. Plut. *Cat. Min.* 35.1; Cass. Dio 38.17.4.

²⁸⁹ Vedi Cic. *Sest.* 60, 63.

di tempo, durante il quale la conduzione della missione era divenuta oggetto dell'ambizione di molti, ma non era ancora stata affidata a nessuno (πολλῶν γὰρ αἰτουμένων τὴν ἐπὶ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀρχὴν καὶ δεομένων ἀποσταλῆναι).²⁹⁰ Accettando l'ipotesi di Badian che nella *lex de provinciis consularibus* votata il 18 marzo 58 a.C. la Cilicia assegnata a Gabinio comprendesse anche Cipro, ne consegue che la *promulgatio* del provvedimento con cui si affidava a Catone il comando della missione cipriota avvenne dopo tale data. Calcolando l'intervallo del *trinundinum*, per quanto attiene alla votazione della legge si giunge inevitabilmente a un giorno successivo al 4 aprile. Come si evince dal calendario pubblicato in apertura del volume, dopo tale data l'unico giorno comiziale utile per l'approvazione fu il 24 aprile, che può dunque essere individuato come *terminus post quem* della *rogatio*.²⁹¹

In ultima istanza è opportuno ricordare altri due provvedimenti relativi ai territori del Mediterraneo orientale, che furono votati nella stessa primavera del 58 a.C. In primo luogo una nuova legge, promossa anch'essa da Clodio, assegnò a Gabinio la provincia di Siria al posto di quella di Cilicia (*lex Clodia de permutatione provinciarum*).²⁹² Come intuito da Badian, è probabile che tale disposizione fosse una diretta conseguenza dell'attribuzione a Catone dell'incarico a Cipro, che, scorporando l'isola dalla sfera di competenza di chi si sarebbe recato in Cilicia, rendeva quest'ultima meno appetibile.²⁹³ Infine, è verosimile ascrivere all'arco cronologico compreso fra l'aprile e il luglio del 58 a.C. il già citato decreto del senato, che attribuì il futuro governo di Cipro e della Cilicia a uno dei consoli da eleggere per il 57 a.C., che risultò poi essere Publio Cornelio Lentulo Spintere. Tale mandato costituiva di fatto un termine implicito per la missione straordinaria di Catone, al quale sarebbe subentrato un proconsole nel regolare espletamento delle sue funzioni.

290 Plut. *Cat. min.* 34.3-5; cf. *supra*, § 1.2. Nelle parole di Plutarco si può forse cogliere un riferimento all'ambizione di Gabinio di ottenere il governo proconsole su Cipro e sulla Cilicia.

291 Cf. Kaster 2006, 397, nota 10.

292 Il provvedimento è attestato da Cic. *dom.* 23; *Sest.* 55; cf. Rotondi 1912, 394; Fezzi 1999, 297-9; Tatum 1999, 153; Fezzi 2008, 66-7.

293 Cf. Badian 1965, 117: «Reduced to obscure status again, Cilicia ceased to interest Gabinius».